



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 27 AGOSTO 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5199	(4.0.0)	
Costituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del Progetto d'impresa («Fondo SEED»)		2564
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5203	(2.2.1)	
Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18, l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Brescia, nella Zona A/21 Sanpolino; comparto 22		2565
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5204	(2.2.1)	
Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18 l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Milano, nell'area compresa tra il Quartiere Ponte Lambro e la Tangenziale est		2566
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5205	(2.2.1)	
Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18 l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Mantova, nell'ambito del Piano Attuativo «Tenca-Sforni» lotto 4		2567
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5207	(2.2.1)	
Adesione della Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma per la riqualificazione funzionale ed il recupero ambientale delle aree costituenti il sedime della «Cava Inferno» e la realizzazione del Centro di Guida Sicura in Comune di Ghedi (BS)		2568
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5208	(4.7.0/4.3.0)	
Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comuni, Provincia e INAIL relativo all'adozione di piani coordinati di promozione e di controllo della sicurezza dei lavoratori agricoli, con specifico riferimento all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori agricoli		2569
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5226	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA) «Residenza Villa Serena» con sede in Introbio (LC) e contestuale cancellazione dal registro regionale delle RSA accreditate della RSA «A.S.A. - Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» con sede in Olginate loc. Consonno - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007		2570
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5227	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) «Fondazione Don Stefano Palla Onlus» con sede in Piazza Brembana (BG), «Virgilio Ferrari» con sede in Milano, «Casa di riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo» con sede in Dongo (CO), «Fondazione Sant'Erasmo» con sede in Legnano (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007		2571
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5228	(3.1.0)	
Attuazione della d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» per la definizione dei limiti per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari - Contestuale accreditamento di servizi socio-sanitari		2573
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5229	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per anziani (RSA) «Casa famiglia per anziani di Busnago», con sede in Busnago (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007		2575

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5231 (3.1.0)	
Riconversione in Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili (RSD) di Istituti di riabilitazione extraospedaliera (art. 26, legge 833/78) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale.	2576
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5232 (3.1.0)	
Accreditamento di due Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI) ubicati nelle ASL Città di Milano e Milano 3 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale	2578
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5233 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per anziani (RSA) «San Giulio» con sede in Beregazzo con Figliaro (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Giovanni» con sede in Asso (CO) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007	2579
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5258 (4.6.1)	
Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08 – Modifica dell'allegato A alla d.g.r. n. 5054/2007	2581
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2007 - N. 8/5265 (5.2.2)	
Programmazione pluriennale degli interventi per garantire lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2007-2009)	2602

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 8 AGOSTO 2007 - N. 9108 (3.3.0)	
Modalità di assegnazione del contributo regionale, di cui all'art. 7 commi 22 e 23 della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007, alle scuole paritarie, primarie e secondarie, per oneri sostenuti per gli insegnanti di sostegno – a.s. 2006/2007	2617

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 AGOSTO 2007 - N. 9143 (3.3.0)	
Approvazione delle graduatorie relative al dispositivo multimisura per la realizzazione di progetti quadro – Formazione Superiore – 2007	2618

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 AGOSTO 2007 - N. 9169 (4.3.2)	
Deroga specifica e disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione	2621

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 AGOSTO 2007 - N. 9312 (3.2.0)	
Urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione da influenza aviaria LPAI negli allevamenti avicoli della Regione Lombardia	2622

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 8 AGOSTO 2007 - N. 9117 (4.3.0)	
Albi regionali dei vigneti DOC, DOCG, ed elenchi delle vigne a IGT, modifica parziale del decreto n. 2445 del 7 marzo 2006 e riapertura dei termini di presentazione delle domande di nuova iscrizione e di variazione delle iscrizioni preesistenti per la Provincia di Pavia stabiliti dal decreto n. 5781 del 31 maggio 2007	2624

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 LUGLIO 2007 - N. 8388 (4.3.2)	
Rettifica del decreto n. 8165 del 20 luglio 2007 inerente la revoca del riconoscimento di primo acquirente latte della ditta «La Bondenese s.r.l.» – p. IVA 01870910203	2626

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 MAGGIO 2007 - N. 5284 (5.3.5)	
Ditta Savelli s.p.a. con sede legale in Brescia, via Cacciamali, 4 – Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Brescia, via Cacciamali 4, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 208-211 del d.lgs. 152/06	2626

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 MARZO 2007 - N. 2908 (5.3.5)	
Ditta Systema Ambiente s.r.l. – Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento del d.d.g. n. 5883 del 20 aprile 2005 di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta	2629

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 31 MAGGIO 2007 - N. 5729 (5.3.5)	
Ditta La Inerti s.r.l., con sede legale in Milano, via dei Missaglia, 97 – Presa d'atto del subentro nell'assolvimento degli oneri fidejussori prestati dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. a fronte dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV), già rilasciata con d.g.r. n. 28419 del 18 maggio 1983 e s.m.i.	2629

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 LUGLIO 2007 - N. 7786 (5.3.1)	
Presenza d'atto della rinuncia e conseguente archiviazione dell'istanza presentata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1 punto 5.1 dalla ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale ed impianto in Stezzano (BG) via Zanica, 32 tendente ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)	2630

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 GIUGNO 2007 - N. 7128 (5.3.1)	
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta R.O.B.I. s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in Treviolo (BG), via degli Assini 44	2631

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

D.G. Infrastrutture e mobilità**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2007 - N. 8886**

(5.2.0)

L.r. n. 33/91. FRISL 2001/03, Progetto I/00018 Comune di Rudiano (BS) – Presa d'atto della contabilità finale – Rideterminazione del contributo – Liquidazione del saldo del contributo regionale – Declassificazione a strada comunale – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 2 nei tratti urbani di via Lavoro/Industria, corso A. Moro, via G. Matteotti e via Caduti e della S.P. n. 20 nel tratto urbano di via Brescia finalizzato alla declassificazione a comunale dei tratti interessati

2631

D.G. Qualità dell'ambiente**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 LUGLIO 2007 - N. 8499**

(5.3.4)

Diniego all'approvazione del documento «Analisi di rischio sito-specifica e rimodulazione degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee», presentata ai sensi dell'art. 265 del d.lgs. 152/2006, relativa all'area P.P.G. Industries Italia s.p.a., sita nei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano

2632

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007011)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5199

(4.0.0)

Costituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del Progetto d'impresa («Fondo SEED»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, che individua come obiettivo fondamentale il miglioramento della competitività del sistema economico e produttivo lombardo, da perseguire attraverso le leve strategiche dell'alta formazione, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, che rappresentano elementi prioritari del programma regionale di governo e, pertanto, occupano una posizione preminente, trasversale e strategica;

– il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009, approvato con d.g.r. del 26 giugno 2006, che all'interno dell'area competitività, ambito 3.2 prevede che Regione Lombardia punti «sull'Alta Formazione, Ricerca ed Innovazione» perseguendo «una politica incisiva per attrarre e facilitare l'insediamento di attività produttive ad alto valore aggiunto, per valorizzare le risorse umane e il reclutamento di giovani talenti, ed infine favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, sfruttando le condizioni naturali, creando un contesto armonico che favorisca lo scambio di tecnologie in un territorio in cui coniugare la conoscenza, lo studio e l'intelligenza con la manualità del sapere fare, elemento alla base dello sviluppo di alte tecnologie»;

– il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore;

– il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009, di cui alla d.c.r. 26 luglio 2006, n. VIII/188, ed in particolare l'Allegato «C» recante «Indirizzi a società, enti, agenzie e fondazioni», nella parte in cui sono individuate quali direttrici per Finlombarda s.p.a. la rivisitazione del sistema di incentivazione delle imprese e nella parte in cui si prevede che la società operi per attuare le politiche regionali a sostegno dello sviluppo competitivo delle imprese lombarde;

– la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007, recante «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento, ed in particolare l'art. 3 comma 1 il quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione regionale, l'attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti da essa previsti;

• la d.g.r. n. 8/4549 del 18 aprile 2007 recante «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia": indicazioni prioritarie ai sensi dell'art. 3 comma 2, variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi della l.r. 34/1978 art. 49 comma 7 e della l.r. 16/2005 art. 7 comma 18 (riparto Fondo Unico Nazionale e Fondo Unico Regionale per il sostegno alle imprese relativo alla D.C. Programmazione Integrata e alle DD.GG. Istruzione, Formazione e Lavoro, Agricoltura, Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica, Commercio, Fiere e Mercati, Artigianato e Servizi) e riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane»;

Considerato che con la suddetta d.g.r. n. 8/4549:

– sono determinate le indicazioni prioritarie di attuazione della l.r. n. 1/2007, al fine di consentire l'avvio effettivo delle azioni finalizzate al sostegno della competitività delle imprese e del territorio della Lombardia;

– in particolare, tra le indicazioni prioritarie di attuazione relative all'obiettivo specifico «Sostegno alla creazione di nuove imprese» ha previsto «Azioni anche a carattere sperimentale per il sostegno a nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo» nonché lo «sviluppo di azioni volte al consolidamento e sviluppo di giovani imprese ad alto potenziale di crescita» attraverso particolari e specifici strumenti finanziari;

Ritenuto pertanto:

– di istituire il Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa («Fondo SEED»), connotandolo come strumento finanziario finalizzato a supportare la sperimentazione, la realizzazione e lo sviluppo di una business idea nella sua fase primigenia, prima che abbia raggiunto la fase di Start up;

– di specificare gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità operative del Fondo SEED nell'Allegato «A» parte integrante della presente delibera;

Richiamata la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. in data 1° febbraio 2006, che delinea le condizioni base per l'avvalimento di Finlombarda s.p.a. quale struttura di riferimento «per l'assistenza ed il supporto alle politiche regionali per le imprese, per le infrastrutture, per i servizi di pubblica utilità, la sanità ed il welfare, in qualità di promotore, coordinatore, consulente qualificato ed attuatore degli interventi programmati»;

Considerato che:

– sussistono in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti individuati dalla giurisprudenza quale presupposto di legittimazione all'affidamento diretto dei servizi, ed in particolare: totalità del capitale sociale in possesso della Regione Lombardia, nomina della maggioranza degli organi, prevalenza del fatturato societario proveniente da incarichi da parte dell'ente pubblico, nonché, da ultimo, la circostanza che lo Statuto della società prevede espressamente che l'unico socio possa essere la Regione Lombardia;

– Finlombarda s.p.a. svolge consolidata attività di gestione ed amministrazione di fondi regionali, statali e comunitari, in conformità all'articolo 3, comma 1, della convenzione quadro;

Ritenuto quindi di identificare Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo con le modalità che saranno convenute con la Direzione competente in apposita lettera di incarico;

Verificata la necessità di stanziare le risorse necessarie, pari complessivamente a € 10.000.000,00 per l'anno 2007, sul capitolo del Bilancio pluriennale UPB 3.2.2.3.51.5427 «Fondo unico per iniziative a favore dello sviluppo dell'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione» che presenta la necessaria disponibilità, per l'attivazione del Fondo SEED, di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di istituire, presso Finlombarda s.p.a., il Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa «Fondo SEED», in attuazione della l.r. n. 1/2007 e della d.g.r. n. 4549/07;

2. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'Allegato A recante «Specificazione degli obiettivi, delle caratteristiche e delle modalità operative del Fondo SEED», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di costituire la dotazione iniziale del Fondo SEED con la somma complessiva di € 10.000.000,00 per l'anno 2007, a valere sul capitolo del Bilancio pluriennale UPB 3.2.2.3.51.5427 «Fondo unico per iniziative a favore dello sviluppo dell'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione» che presenta la necessaria disponibilità, per l'attivazione del Fondo SEED, di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di demandare a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo medesimo con le modalità che saranno convenute con la Direzione competente in apposita lettera di incarico;

5. di delegare il Dirigente della Struttura Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione alla esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

6. di autorizzare il Dirigente della Struttura Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione il monitoraggio delle attività relative al «Fondo SEED» e la predisposizione con cadenza almeno annuale di informative da sottoporre alla Giunta sull'andamento complessivo del Fondo. Le risultanze sintetiche confluiranno nella relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale prevista dall'art. 3 punto 4 della l.r. n. 1/07;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

**FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO
DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE LOMBARDE
NELLA FASE INIZIALE O DI SPERIMENTAZIONE
DEL PROGETTO DI IMPRESA («Fondo SEED»)**

**Specificazione degli obiettivi, delle caratteristiche
e delle modalità operative del Fondo SEED**

Art. 1 – Fondo SEED

Il Fondo SEED è istituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative lombarde aventi le caratteristiche individuate al successivo articolo 2.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Possono usufruire degli interventi finanziari a valere sul Fondo SEED i seguenti soggetti:

- imprese, costituite da non oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella forma di ditta individuale, società di persone e società di capitali, rientranti nella definizione comunitaria di micro, piccola e media impresa, aventi sede legale ed almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, e che operino prioritariamente nei seguenti settori:

- ambiente;
- energia;
- food;
- salute;

- spin-off universitari, riconosciuti tali con provvedimento dell'Università di riferimento, costituiti, in una delle suddette forme, da non oltre 2 anni alla data di presentazione della domanda, e che rispettino i medesimi requisiti sopra previsti;

- soggetti che si impegnino, all'atto della presentazione della domanda, a costituirsi in una delle suddette forme rispettando i medesimi requisiti ivi previsti, entro tre mesi dalla avvenuta conoscenza della approvazione dell'intervento finanziario.

Art. 3 – Soggetto gestore

La gestione del Fondo SEED è affidata a Finlombarda s.p.a., che opererà in base alle disposizioni contenute in apposita lettera di incarico in stretto raccordo con la Struttura Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione.

Art. 4 – Configurazione degli interventi finanziari

Gli interventi finanziari a valere sul Fondo SEED saranno concessi – nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») – con la forma tecnica del finanziamento a medio termine, avente le seguenti caratteristiche:

- *importo massimo erogabile*: € 150.000,00;
- *durata*: sino a 36 mesi;
- *modalità di rimborso*: unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento comprensiva della quota capitale ed interessi;
- *tasso*: Euribor a 6 mesi + spread;
- *garanzie*: non richieste.

In caso di finanziamenti ulteriori da parte del sistema bancario, successivi alla concessione di un intervento finanziario a valere sul Fondo SEED, il rimborso del debito relativo a quest'ultimo sarà subordinato al debito verso le banche, nel limite del triplo dell'intervento finanziario concesso.

Qualora, a seguito di liquidazione dell'impresa, il passivo sia maggiore dell'attivo di liquidazione, il debito relativo all'intervento finanziario a valere sul Fondo SEED sarà parzialmente rimosso per consentire il riequilibrio tra passivo ed attivo di liquidazione e sino ad un massimo del 50 per cento del totale del capitale erogato, sempreché la remissione parziale consenta di soddisfare tutti gli altri creditori ed eviti il fallimento. Se a seguito della remissione parziale del debito il bilancio consuntivo di liquidazione dovesse evidenziare un avanzo questo sarà prioritariamente destinato a rimborsare il debito relativo all'intervento finanziario precedentemente rimosso. Nel caso in cui la procedura fallimentare sia aperta il debito relativo all'intervento finanziario sarà integralmente rimosso.

La remissione, sia parziale che totale, è da intendersi anche quale rinuncia agli interessi maturati sull'intero capitale erogato.

Art. 5 – Modalità di accesso agli interventi finanziari

L'accesso agli interventi finanziari previsti dal Fondo SEED avverrà secondo procedura a sportello gestita da Finlombarda

s.p.a. che provvederà a dare pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di valutazione in collaborazione con la Struttura regionale Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione della Direzione Centrale Programmazione Integrata.

**Art. 6 – Attività di valutazione e concessione
degli interventi finanziari**

L'istruttoria e la valutazione delle richieste di intervento finanziario è effettuata da Finlombarda s.p.a., in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Finlombarda s.p.a. provvederà:

- a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2;
- ad effettuare l'analisi tecnica ed economico-finanziaria relativa all'iniziativa proposta;
- a presentare al Comitato tecnico di valutazione, di cui all'art. 7 che segue, gli esiti dell'analisi istruttoria;
- a stipulare, in caso di valutazione positiva da parte del Comitato tecnico di valutazione, il relativo contratto di finanziamento;
- ad erogare l'intervento finanziario secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione

L'approvazione delle richieste di intervento finanziario viene demandata ad un Comitato tecnico di valutazione del Fondo SEED, costituito con decreto del Direttore della Funzione Specialistica Struttura Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione della D.C. Programmazione Integrata, e composto da n. 5 rappresentanti di cui 3 Dirigenti di nomina regionale (2 della Presidenza e 1 della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione) e 2 di nomina di Finlombarda s.p.a.

Il Comitato tecnico di valutazione delibera l'ammissione delle iniziative agli interventi finanziari sulla base dell'istruttoria presentata da Finlombarda s.p.a.

Art. 8 – Modalità di erogazione

L'erogazione degli interventi finanziari sarà effettuata da Finlombarda s.p.a., successivamente alla stipula del contratto, in un'unica soluzione.

Art. 9 – Ispezioni e controlli

Finlombarda s.p.a. potrà effettuare ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in sede di concessione e la veridicità delle informazioni prodotte. L'impresa, con la domanda per l'accesso all'intervento finanziario, si impegna a tenere a disposizione di Finlombarda s.p.a. o di suoi incaricati tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si farà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.

Art. 10 – Monitoraggio e flussi informativi

Finlombarda s.p.a. verificherà l'andamento delle iniziative imprenditoriali finanziate, mediante l'analisi dei dati contabili e di bilancio che dovranno essere resi disponibili annualmente dai soggetti beneficiari.

Con la medesima cadenza annuale Finlombarda s.p.a. provvederà ad informare la Direzione Centrale competente ed in particolare la Struttura regionale Progetto Alta Formazione, Ricerca e Innovazione in ordine al monitoraggio svolto.

(BUR2007012)

(2.2.1)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5203

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18, l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Brescia, nella Zona A/21 Sanpolino; comparto 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

Vista la nota del 23 maggio 2007 prot. 1011/FS, pervenuta in data 30 maggio 2007 prot. n. U1.2007.8749, con la quale la Cooperativa Piacenza 74, in qualità di titolare della proposta di un programma integrato, scheda di prefattibilità n. 421 - progetto n. 236 ammesso al finanziamento pubblico di cui al sopraccitato art. 18 della legge 203/1991, ha chiesto alla Regione Lombardia unitamente al Comune di Brescia la rilocalizzazione del programma in territorio lombardo, in un'area del Comune di Brescia;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Brescia n. 700/27339 P.G. del 26 giugno 2007, con la quale è stato manifestato l'interesse a promuovere e sottoscrivere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale, come previsto dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha autorizzato il Sindaco ad avviare la procedura di Accordo di Programma ed a compiere tutti gli atti conseguenti;

Viste le comunicazioni del Sindaco del Comune di Brescia:

- con nota del 9 luglio 2007 prot. n. 0031054, pervenuta in data 10 luglio 2007 prot. U1.2007.0010966, ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

- con nota del 15 luglio 2007 prot. n. 0032834, pervenuta in data 20 luglio 2007 prot. n. U1.2007.0011972, ha convocato la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Conferenza dei Rappresentanti, che ha avuto luogo in data 24 luglio 2007 presso la sede della Regione Lombardia, con il quale è stata manifestata unanimemente la volontà di Regione Lombardia e Comune di Brescia di dare avvio alla procedura per la conclusione dell'AdP;

Rilevato che la proposta all'esame consiste nella realizzazione di un programma integrato per una edificabilità complessiva di 17.170 mq di SIp, ripartita in edilizia sovvenzionata (34 alloggi), edilizia agevolata (20 alloggi), edilizia convenzionata (96 alloggi) ed edilizia non residenziale (42 alloggi studenti e 2.400 mq di terziario direzionale), da localizzarsi in un'area ricompresa nel Piano per l'edilizia economica popolare, Zona A/21 Sanpolino - Comparto 22 di proprietà del Comune di Brescia;

Rilevato che l'intervento è conforme alla strumentazione urbanistica generale e attuativa vigente del Comune di Brescia;

Rilevato che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Brescia in quanto soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Comune di Brescia;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 2/03, finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, da attuarsi nel territorio del Comune di Brescia, nell'ambito del nuovo P.E.E.P., zona A/21 Sanpolino, comparto 22;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concer-

tazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Brescia in quanto soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Brescia;

4. di stabilire che l'Accordo di Programma sia sottoscritto e ratificato dal Comune entro il 31 dicembre 2007;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007013)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5204

(2.2.1)

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18 l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Milano, nell'area compresa tra il Quartiere Ponte Lambro e la Tangenziale est

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

Vista l'istanza del 28 maggio 2007, pervenuta al Comune di Milano in data 28 maggio 2007 P.G. 485365/2007, con la quale l'Associazione Consortile Consorzio Cooperative Costruzioni Sar.Mar. s.p.a. e Valdadige Costruzioni s.p.a., in qualità di titolari della proposta di un programma integrato, ammesso al finanziamento pubblico di cui al sopraccitato art. 18 della legge 203/1991, ha chiesto al Comune di Milano la rilocalizzazione del programma in territorio lombardo, in un'area del Comune di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Milano n. 1789 del 20 luglio 2007, con la quale è stato manifestato l'interesse a promuovere e sottoscrivere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale, come previsto dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha autorizzato il Sindaco ad avviare la procedura di Accordo di Programma ed a compiere tutti gli atti conseguenti;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Milano che con nota del 17 luglio 2007 prot. n. 674970/2007, pervenuta in data 24 luglio 2007 prot. U1.2007.12205, ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia per la definizione dell'Accordo di Programma predetto e ha contestualmente convocato la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Conferenza dei Rappresentanti, che ha avuto luogo in data 24 luglio 2007 presso la sede della Regione Lombardia, con il quale è stata manifestata unanimemente la volontà di Regione Lombardia e Comune di Milano di dare avvio alla procedura per la conclusione dell'AdP, oltre a recepire l'assenso alla localizzazione del Programma Integrato sul territorio del Comune di Milano da parte del Prefetto di Milano;

Rilevato che la proposta all'esame consiste nella realizzazione di un programma integrato per una edificabilità complessiva di 249.000 mc, ripartita in edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia convenzionata, edilizia libera ed edilizia non residenziale (commerciale, artigianale, etc.), da localizzarsi su di un'area compresa tra il Quartiere Ponte Lambro e la Tangenziale est, avente una superficie complessiva di 151.377 mq di proprietà del Comune di Milano;

Rilevato che l'intervento proposto non è conforme alla strumentazione urbanistica generale e attuativa vigente del Comune di Milano;

Rilevato che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sot-

toscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Milano in quanto soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 2/03, finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, da attuarsi nel territorio del Comune Milano, nell'ambito di un'area compresa tra il Quartiere Ponte Lambro e la Tangenziale est di proprietà del Comune di Milano;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Milano in quanto soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;

4. di stabilire che l'Accordo di Programma sia sottoscritto e ratificato dal Comune entro il 31 dicembre 2007;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007014)

(2.2.1)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5205

Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato con disponibilità di cui all'art. 18 l. n. 203/1991, da attuarsi nel Comune di Mantova, nell'ambito del Piano Attuativo «Tenca-Sforni» lotto 4

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

Vista la nota del 23 maggio 2007 prot. 1010/FS, pervenuta in data 30 maggio 2007 prot. n. U1.2007.8750, con la quale la Cooperativa Piacenza 74, in qualità di titolare della proposta di un programma integrato, scheda di prefattibilità n. 271 - progetto n. 258 ammesso al finanziamento pubblico di cui al sopraccitato art. 18 della legge 203/1991, ha chiesto alla Regione Lombardia unitamente al Comune di Mantova la rilocalizzazione del programma in territorio lombardo, in un'area sita nel Comune di Mantova;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Mantova n. 117 del 3 luglio 2007, con la quale è stato manifestato

l'interesse a promuovere e sottoscrivere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Programma Straordinario di edilizia residenziale, come previsto dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si è preso atto del parere favorevole espresso dal Prefetto con nota del 9 marzo 2007 (PGE 7316/07), ed ha autorizzato il Sindaco ad avviare la procedura di Accordo di Programma ed a compiere tutti gli atti conseguenti;

Viste le comunicazioni del Sindaco del Comune di Mantova:

- con nota del 5 luglio 2007 prot. P.S. n. 50/108/2007, pervenuta in data 17 luglio 2007 prot. U1.2007.0011583, ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

- con nota del 17 luglio 2007 prot. P.S. n. 50/113/2007, pervenuta in data 20 luglio 2007 prot. n. U1.2007.0011971, ha convocato la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Conferenza dei Rappresentanti, che ha avuto luogo in data 24 luglio 2007 presso la sede della Regione Lombardia, con il quale è stata manifestata unanimemente la volontà di Regione Lombardia e Comune di Mantova di dare avvio alla procedura per la conclusione dell'AdP;

Rilevato che la proposta all'esame consiste nella realizzazione di un programma integrato per una edificabilità complessiva di 7.109 mq di Slp, ripartita in edilizia agevolata a proprietà indivisa (36 alloggi), edilizia convenzionata destinati alla vendita (19 alloggi), da localizzarsi nel territorio del Comune di Mantova, nell'ambito del Piano Attuativo «Tenca-Sforni» lotto 4;

Rilevato che l'intervento è conforme alla strumentazione urbanistica generale e attuativa vigente del Comune di Mantova;

Rilevato che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Mantova in quanto soggetto promotore;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all'attuazione delle azioni previste dall'Accordo di Programma;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Comune di Mantova;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 2/03, finalizzato alla rilocalizzazione e realizzazione di un programma integrato finanziato nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, da attuarsi nel territorio del Comune di Mantova, nell'ambito del Piano Attuativo «Tenca-Sforni» lotto 4;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è in capo al Comune di Mantova in quanto soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Mantova;

4. di stabilire che l'Accordo di Programma sia sottoscritto e ratificato dal Comune entro il 31 dicembre 2007;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007015)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5207

(2.2.1)

Adesione della Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma per la riqualificazione funzionale ed il recupero ambientale delle aree costituenti il sedime della «Cava Inferno» e la realizzazione del Centro di Guida Sicura in Comune di Ghedi (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Ghedi (BS) n. 287 dell'8 novembre 2005, con la quale è stato dato avvio alla promozione di un Accordo di Programma per la riqualificazione funzionale ed il recupero ambientale delle aree costituenti il sedime della «Cava Inferno» e la realizzazione del Centro di Guida Sicura;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Ghedi, del 9 novembre 2005, prot. n. 22688, pervenuta in data 18 novembre 2005 prot. n. A1.2005.0082192, con la quale ha richiesto formalmente l'adesione della Regione Lombardia per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

Viste le successive comunicazioni del Sindaco del Comune di Ghedi, del 4 maggio 2006, prot. n. 8248, pervenuta in data 18 maggio 2006, prot. n. A1.2006.0059718, e del 19 giugno 2007, prot. n. 11660, pervenuta in data 27 giugno 2007, prot. n. A1.2007.0065645, con le quali è stata rinnovata la richiesta di adesione della Regione Lombardia per la definizione dell'Accordo di Programma predetto;

Considerato che ha manifestato l'interesse a partecipare al presente Accordo di Programma la Provincia di Brescia con deliberazione di g.p. n. 737 del 28 dicembre 2005;

Vista la comunicazione dell'Assessore ai Trasporti, Motorizzazione Civile, Cartografia e GIS della Provincia di Brescia, del 14 febbraio 2007, prot. n. 21790, pervenuta in data 8 marzo 2007, prot. n. Y1.2007.0001952, con la quale si invita la Regione Lombardia ad aderire al sopraccitato Accordo di Programma;

Vista la proposta progettuale, citata nella deliberazione di Giunta del Comune di Ghedi n. 287 dell'8 novembre 2005, che prevede la realizzazione di un centro permanente specializzato per l'addestramento dei conducenti dei veicoli;

Visto il Piano cave della Provincia di Brescia, approvato con d.c.r. n. 1114 del 25 novembre 2004, e in particolare la scheda tecnica dell'Ambito estrattivo ATE g39, al cui interno è localizzata la «Cava Inferno», la cui destinazione finale prevista è «tipo di recupero secondo accordo di programma per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità e di interesse privato»;

Considerato che:

– con d.g.r. n. 7/4716 del 21 maggio 2001, la Regione Lombardia ha formalizzato il riconoscimento governativo e comunitario dell'ampliamento dell'attuale Sistema aeroportuale Milanese a Sistema aeroportuale Lombardo;

– con d.g.r. n. 7/7062 del 23 novembre 2001, la Regione Lombardia ha approvato il Protocollo d'Intesa per l'attribuzione di delega funzionale alla Provincia di Brescia per la redazione del Piano Territoriale d'Area per l'aeroporto di Montichiari;

– con d.g.r. n. 7/15072 del 14 novembre 2003, la Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con SEA-Aeroporti milanesi per lo scambio di dati relativi al sistema aeroportuale milanese e per la collaborazione nella definizione progettuale delle alternative di sviluppo degli aeroporti di Malpensa e Montichiari;

– con d.g.r. n. 7/20916 del 16 febbraio 2005, è stata modificata la d.g.r. n. 7/7062 del 23 novembre 2001 e precisamente il punto 6 del Protocollo d'Intesa siglato tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia, in data 12 aprile 2002, stabilendo la scadenza per la redazione da parte della Provincia di Brescia del Piano Territoriale d'Area per l'aeroporto di Montichiari al 31 dicembre 2005;

– con deliberazione di g.p. n. 735 del 28 dicembre 2005, la Provincia di Brescia ha fatto proprio lo schema di Piano d'Area dell'aeroporto di Montichiari in adempimento della delega funzionale della Regione Lombardia, provvedendo a trasmetterlo al Consiglio provinciale per il prosieguo dell'iter amministrativo;

– la Provincia di Brescia, con nota n. 2753/06/KP del 9 gennaio

2006, pervenuta in Regione Lombardia in data 10 gennaio 2006, prot. n. Z1.2006.572, ha trasmesso lo schema di Piano d'Area dell'aeroporto di Montichiari;

– con d.g.r. n. 8/1896 del 14 febbraio 2006, è stata modificata la d.g.r. n. 7/7062 del 23 novembre 2001 e precisamente il punto 6 del Protocollo d'Intesa siglato tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia, in data 12 aprile 2002, stabilendo la scadenza per la redazione da parte della Provincia di Brescia del Piano Territoriale d'Area per l'aeroporto di Montichiari al 30 novembre 2006;

– con deliberazione n. 22 del 29 giugno 2006, il Consiglio provinciale di Brescia ha preso atto dello schema del PTR A di Montichiari ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/2005, deliberando contestualmente di sottoporlo a procedura di VAS;

– con deliberazione n. 751 del 28 novembre 2006, la Giunta provinciale di Brescia ha preso atto del giudizio di compatibilità nell'ambito della procedura di VAS dello schema di Piano Territoriale Regionale d'Area dell'aeroporto di Montichiari;

– la Provincia di Brescia, con nota n. 0156799/06/VT del 6 dicembre 2006, pervenuta in Regione Lombardia in data 6 dicembre 2006, prot. n. Z1.2006.29301, ha trasmesso gli elaborati inerenti la Valutazione Ambientale Strategica dello Schema del PTR A di cui alla sopraccitata d.g.p. n. 751 del 28 novembre 2006;

– in data 18 aprile 2007, la Regione Lombardia ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'avviso di «Avvio del procedimento di approvazione del PTR A per l'aeroporto di Montichiari» ai sensi dell'art. 21, comma 6 della l.r. 12/2005;

– con l'art. 14 della l.r. 5/2007, Collegato ordinamentale 2007, sono state disposte le salvaguardie per l'aeroporto di Montichiari fino all'entrata in vigore del relativo PTR A e comunque non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore della legge;

– in data 8 marzo 2007, si è insediato il Tavolo di coordinamento del Piano Territoriale Regionale d'Area per l'aeroporto di Montichiari, avente il compito di definire le motivazioni, gli obiettivi strategici e i contenuti del PTR A, nonché di verificare la sussistenza delle condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto dei progetti e degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ricadenti nel perimetro del PTR A;

Rilevato che:

– la realizzazione di una rete regionale di Centri di Guida Sicura è tra gli obiettivi del PRS dell'VIII legislatura nell'ambito del «Sistema integrato di Sicurezza»;

– l'attuazione di quanto previsto nella proposta progettuale è da considerarsi un'occasione strategica per la riduzione dell'incidentalità stradale nel territorio della Provincia di Brescia;

– l'area destinata al Centro di Guida Sicura ricade all'interno del perimetro del PTR A dell'aeroporto di Montichiari e precisamente nell'ambito di concertazione delle vocazioni urbanistiche comunali (art. 17 delle NTA);

– l'attuazione dell'intervento richiede una valutazione condivisa tra gli Enti pubblici interessati in ordine alla sussistenza delle condizioni di compatibilità rispetto agli scenari di potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale;

Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma al fine di:

– promuovere una cultura della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di un'infrastruttura strategica per ridurre l'incidentalità stradale;

– favorire la riqualificazione funzionale ed il recupero ambientale di un ambito di escavazione, assicurando il necessario coordinamento con le opere infrastrutturali previste nell'ambito del PTR A dell'aeroporto di Montichiari;

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;
- Comune di Ghedi;

Preso atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Ghedi in quanto soggetto promotore;

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di program-

mi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 2/03, per la riqualificazione funzionale ed il recupero ambientale delle aree costituenti il sedime della «Cava Inferno» e la realizzazione del Centro di Guida Sicura in Comune di Ghedi (BS);

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Ghedi in quanto soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;
- Comune di Ghedi;

4. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

5. di prevedere nella predisposizione dell'Accordo di Programma idonee forme di rapporto e di collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

6. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 luglio 2008;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007016)

(4.7.0/4.3.0)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5208

Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comuni, Provincia e INAIL relativo all'adozione di piani coordinati di promozione e di controllo della sicurezza dei lavoratori agricoli, con specifico riferimento all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori agricoli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 luglio 1997 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/18344 del 23 luglio 2004 con la quale sono stati definiti gli Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004/2006;

Vista la d.g.r. 26 ottobre 2006 n. 8/257 avente ad oggetto «Piano socio sanitario 2007/2009»;

Viste le circolari del Ministero del Lavoro 11/2005 e 3/2007 e le Linee guida tecniche dell'ISPESL relative all'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza;

Preso atto che con nota del 18 settembre 2006 la Presidenza e le Direzioni Generali Sanità, Agricoltura, Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale hanno riaffermato la necessità di favorire la massima sinergia tra soggetti diversi per ridurre il numero degli infortuni sul lavoro, con particolare attenzione a quelli riconducibili all'uso di macchine agricole;

Visti gli esiti della sperimentazione attivata sul territorio della Provincia di Lodi che coinvolgeva la Sede territoriale, l'ASL, la Provincia di Lodi, i Comandi di Polizia Locale, l'INAIL e le Associazioni degli agricoltori;

Vista la valutazione positiva della Direzione Centrale Programmazione Integrata e delle Direzioni Generali interessate rispetto

ai risultati e alle modalità organizzative adottate nel corso di detta sperimentazione;

Valutata l'opportunità che la Regione approvi il testo di un protocollo d'intesa tipo, i cui contenuti vengano riproposti negli accordi che in sede locale ASL, Comuni, Provincia e INAIL sottoscriveranno per regolare i rapporti di collaborazione in tema di promozione della sicurezza sui trattori agricoli, che rappresenta la causa principale di infortunio mortale;

Ritenuto che il documento allegato, dal titolo «Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale, Comuni del territorio di riferimento, Provincia e INAIL, relativo ai controlli in materia di promozione della sicurezza dei lavoratori agricoli, con specifico riferimento all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori agricoli», predisposto congiuntamente dalla Direzione Centrale Programmazione Integrata e dalle Direzioni Generali Sanità, Agricoltura e Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, quale parte integrante della presente deliberazione, risponde efficacemente alla necessità di stabilire contenuti omogenei per i protocolli che ASL, Comuni, Provincia e INAIL sottoscriveranno localmente;

Ritenuto di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto stesso;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni;
All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

1. Di approvare il documento allegato «Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale, Comuni del territorio di riferimento, Provincia e INAIL, relativo ai controlli in materia di promozione della sicurezza dei lavoratori agricoli, con specifico riferimento all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori agricoli», quale parte integrante della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto.

Il segretario: Bonomo

PROTOCOLLO DI INTESA TIPO

TRA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
COMUNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
PROVINCIA
INAIL**

relativo all'adozione di piani coordinati di promozione e di controllo della sicurezza dei lavoratori agricoli, con specifico riferimento all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori agricoli

PREMESSO CHE:

1. l'obiettivo di ridurre gli infortuni mortali e gravi impone uno sforzo coordinato di rafforzamento dei controlli nei settori produttivi più critici - tra cui quello agricolo - da parte di tutto il sistema regionale, grazie alle azioni coordinate degli Enti preposti ai controlli, anche anticipando gli elementi portanti e le linee di sviluppo dell'attività dei prossimi anni;

2. nel 2006 gli infortuni mortali accaduti nella nostra regione sono stati 106, di cui il 67% in cantieri, aziende agricole e trasporti; l'agricoltura ha contribuito per il 17%, ben al di sopra del peso relativo del settore in termini di forza lavoro impiegata. In particolare, il ribaltamento dei mezzi agricoli costituisce la prima causa di morte a livello nazionale e una delle prime a livello regionale;

3. l'impegno della Regione Lombardia per la prevenzione in agricoltura si è concretizzato in questi anni nella predisposizione e implementazione di un piano strategico di interventi di prevenzione degli infortuni per il triennio 2005-2007, all'interno del più ampio piano di prevenzione di cui alla d.g.r. n. 7/18344 del 23 luglio 2004, piano che ha consentito di identificare le priorità di intervento e di sviluppare campagne di prevenzione mirate;

4. con nota del 18 settembre 2006 è stata riaffermata la volontà della Presidenza con le Direzioni Regionali Sanità, Agricoltura, Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, di favorire la massima sinergia fra soggetti diversi per ridurre il numero degli

infortuni sul lavoro; nello specifico con particolare attenzione a quelli riconducibili all'uso di macchine agricole non adeguatamente protette, attraverso una collaborazione tra gli Enti e strutture preposti ai controlli e le forze sociali: ASL (Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), INAIL, Enti Locali (Province e Comuni), Associazioni di categoria (Confederazione Italiana Coltivatori Diretti, Unione Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltura) e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

5. con la pubblicazione delle circolari 11/2005 e 3/2007 del Ministero del Lavoro e delle Linee Guida tecniche dell'ISPESL emanate successivamente, è stata definitivamente colmata quella residua area di incertezza che determinava difficoltà nell'adeguamento del parco macchine esistente ed è ormai del tutto chiaro che le macchine nuove o usate devono essere immesse in commercio in piena ottemperanza della normativa e che la prescrizione di legge riguardante le macchine già in servizio risulta oggi pienamente applicabile ed esigibile;

6. tali dispositivi consistono, oltre che in una struttura che garantisca un volume di sopravvivenza in caso di ribaltamento della macchina (ROPS), in sistemi di ritenzione dell'operatore al posto di guida, ovvero all'interno del volume di sicurezza (cinture di sicurezza);

7. le Direzioni Regionali Sanità, Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Agricoltura e Presidenza - dalla quale dipendono le Sedi Territoriali presenti in ogni capoluogo di provincia - nell'intento di potenziare l'attività di controllo, coinvolgendo anche gli appartenenti alle Polizie Locali, adeguatamente formati, hanno avviato una apposita sperimentazione finalizzata a sviluppare un'adeguata campagna congiunta di comunicazione, coinvolgendo anche le forze sociali, e a testare le modalità attuative della fase di controllo (ASL nelle aziende agricole, Polizia Locale su strada) e momenti di formazione pratica, nonché la definizione dei necessari flussi informativi tra le parti;

8. tale sperimentazione, iniziata nell'ottobre 2006, si è conclusa positivamente nel mese di marzo 2007.

RITENUTO CHE:

A. per il raggiungimento dell'obiettivo esplicitato in premessa, consistente nella diminuzione del numero di infortuni sul lavoro imputabili all'utilizzo di macchine agricole, sia della massima importanza sviluppare un'azione coordinata e concreta che produca un maggior rispetto della normativa e comportamenti più sicuri, attraverso una adeguata e tempestiva campagna di promozione e un sensibile incremento dei controlli mirati nelle aziende e sulla strada,

B. per tale obiettivo sia efficace strumento la sottoscrizione di un protocollo d'intesa di tipo programmatico-operativo, che tracci le linee di intervento e collaborazione tra ASL (Servizio PSAL), Comuni (Polizia Locale), Provincia (Polizia Provinciale) e INAIL;

TRA

- la Azienda Sanitaria Locale rappresentata dal Direttore Generale
- i Comuni della provincia di rappresentati da
- la Provincia rappresentata dal Presidente
- l'INAIL - Direzione provinciale rappresentata da

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

Il presente atto consiste in un Protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, mediante un'attività di coordinamento fra ASL (Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro [PSAL]) e Comuni (Polizia Locale), Provincia (Polizia Provinciale) e INAIL provinciale, relativamente ai controlli riguardanti la sicurezza dei lavoratori agricoli.

2. Modalità operativa

2.1. La ASL, attraverso i Servizi competenti, si impegna a:

2.1.1. Garantire ai Comuni e alla Provincia ed in particolare al personale della Polizia locale e provinciale, la formazione e la documentazione necessarie a svolgere controlli relativi al rispetto su strada dei requisiti di tutela dei lavoratori sui trattori agricoli (ai sensi dell'art. 106 del Codice della Strada).

2.1.2. Ricevere dai Comandi di Polizia Locale e Provinciale le segnalazioni relative ad eventuali irregolarità accertate, per le opportune valutazioni e per gli interventi di competenza.

Le schede di segnalazione dei controlli effettuati saranno trasmesse anche in caso di esito positivo.

2.1.3 Favorire e promuovere, con il supporto amministrativo della Sede Territoriale, una ampia e diffusa informazione sulle misure di prevenzione, concordando modalità e strumenti con le Associazioni e l'INAIL, al fine di concorrere ad un'unica campagna di promozione.

2.2. La Provincia ed i Comuni, anche attraverso loro organi di rappresentanza, si impegnano a:

- stimolare una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei propri Agenti di Polizia Locale e Provinciale sui rischi derivanti dall'utilizzo di mezzi agricoli privi di sistemi di sicurezza.

A tal scopo si impegnano a:

- favorire la partecipazione di un adeguato numero di operatori ai corsi di formazione organizzati dall'ASL;
- promuovere interventi di controllo, in coordinamento con l'ASL competente per territorio, per il rispetto della normativa di sicurezza dei trattori agricoli.

3. Strumenti

Le parti, per l'attuazione di quanto convenuto nei punti sopra elencati, demandano l'individuazione degli strumenti operativi ad un apposito Tavolo Tecnico costituito da ASL, rappresentanza della Polizia Locale e Provinciale, INAIL, Associazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria, con il supporto amministrativo e coordinativo della Sede Territoriale della Regione Lombardia.

A titolo esemplificativo si allega la modulistica elaborata nella fase di sperimentazione.

4. Valutazione e monitoraggio

Al fine di consentire una valutazione degli effetti e dei risultati dell'attività svolta, il Tavolo Tecnico periodicamente redigerà, con frequenza almeno semestrale, una relazione sullo sviluppo dell'attività pianificata.

L'ASL e la Sede Territoriale provvederanno a trasmettere i report alle quattro Direzioni Regionali («Presidenza», «Sanità», «Agricoltura», «Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale»).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale

Il Presidente della Provincia

Il Comune della Provincia

L'INAIL - Direzione Provinciale

(BUR2007017)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5226

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Residenza Villa Serena» con sede in Inrobio (LC) e contestuale cancellazione dal registro regionale delle RSA accreditate della RSA «A.S.A. - Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» con sede in Olginate loc. Consonno - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1999, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8: «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice»;

– 3 dicembre 2004, n. 19688: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2005»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;

– 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 10 maggio 2007, il legale rappresentante di «Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» Ente gestore della RSA «A.S.A. – Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» con sede legale in Olginate (LC) già accreditata per n. 57 posti letto, ha richiesto, in sostituzione della medesima, l'accreditamento della nuova RSA «Residenza Villa Serena» con sede in Introbio (LC), al fine di trasferirvi l'attività non essendo più possibile proseguirla presso la vecchia struttura, carente dei requisiti strutturali previsti dalla normativa;

Rilevato inoltre che la RSA «Residenza Villa Serena» di Introbio, risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

– dichiarazione di inizio attività per la RSA datata 16 maggio 2007, ai sensi della l.r. n. 8/07 a firma del legale rappresentante di «Associazione al Servizio degli Anziani Onlus»,

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Lecco con provvedimento del 20 giugno 2007 n. 342, per n. 57 posti letto,

– requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Lecco,

e che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione di n. 57 posti letto con finanziamenti pubblici FRISL 1996/97;

Dato atto che a seguito del suddetto trasferimento, il numero di posti letto accreditati complessivamente rimane invariato;

Rilevato altresì che l'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che va da un minimo di € 34,00 ad un massimo di € 66,50, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto realizzata con finanziamenti pubblici ed al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in una struttura dotata dei necessari requisiti, precisando che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data della sottoscrizione del nuovo contratto tra gestore ed ASL di Lecco, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Residenza Villa Serena» con sede in Introbio (LC), relativamente a n. 57 posti letto, in sostituzione della RSA «A.S.A. – Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» di Olginate loc. Consonno (LC) che cessa l'attività, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lecco;

2) di cancellare la RSA «A.S.A. – Associazione al Servizio degli Anziani Onlus» di Olginate loc. Consonno (LC) dal registro regionale delle RSA accreditate, per le motivazioni espresse in premessa, dalla data di approvazione della presente deliberazione;

3) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Lecco provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

5) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

6) di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007018)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5227

Ampliamento dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Fondazione Don Stefano Palla Onlus» con sede in Piazza Brembana (BG), «Virgilio Ferrari» con sede in Milano, «Casa di riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo» con sede in Dongo (CO), «Fondazione Sant'Erasmo» con sede in Legnano (MI) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4, 6 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, e successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8: «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;

– 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio-sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Dato atto che: con d.g.r. 27 dicembre 2006, n. 3925, sono stati confermati gli accreditamenti:

– per n. 65 posti letto alla RSA «Fondazione Don Stefano Palla Onlus», con sede in Piazza Brembana (BG),

– per n. 45 posti letto alla RSA «Casa di Riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo», con sede in Dongo (CO),

– per n. 109 posti letto alla RSA «Fondazione Sant'Erasmus» con sede in Legnano (MI);

– con d.g.r. 4 maggio 2007, n. 4638, è stato confermato l'accreditamento per n. 200 posti letto alla RSA «Virgilio Ferrari» con sede in Milano;

Rilevato che:

– il legale rappresentante della Fondazione «Don Stefano Palla Onlus» con sede in Piazza Brembana (BG), Ente gestore della RSA omonima, in data 20 aprile 2007, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento per n. 20 posti letto, per un totale di 85 posti letto,

– il legale rappresentante del comune di Milano, Ente gestore

della RSA «Virgilio Ferrari», in data 17 dicembre 2004 con successiva corretta riformulazione in data 20 giugno 2007, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento per n. 35 posti letto, per un totale di 235 posti letto,

– il legale rappresentante della Fondazione «Casa di Riposo per anziani Ferrerie e Fonderie Dongo» (CO), Ente gestore della RSA omonima, in data 21 aprile 2007, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento per n. 7 posti letto, per un totale di 52 posti letto,

– il legale rappresentante della Fondazione «Sant'Erasmus» Ente gestore della RSA omonima, in data 21 maggio 2007, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento relativamente a n. 16 posti letto, per un totale di 125 posti letto;

Rilevato che le RSA in oggetto risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'ampliamento dell'accreditamento:

– R.S.A. «Fondazione Don Stefano Palla Onlus»

• autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7/7435, rilasciata dalla competente ASL di Bergamo con provvedimento del 27 marzo 2007, n. 188, per n. 85 posti letto,

• parere favorevole all'accreditamento per n. 85 posti letto, espresso dalla medesima ASL di Bergamo, con provvedimento del 18 maggio 2007, n. 292,

• che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione di n. 85 posti letto con finanziamenti pubblici FRISL 1997/98,

• requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL di Bergamo;

– RSA «Virgilio Ferrari»

• autorizzazione temporanea al funzionamento, ex d.g.r. n. 7/7435, rilasciata dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 19 dicembre 2006, n. 2248, per n. 235 posti letto,

• parere favorevole all'accreditamento espresso dalla medesima ASL Città di Milano con provvedimento dell'8 maggio 2007, n. 1115, per n. 235 posti letto,

• requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL Città di Milano;

– RSA «Casa di Riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo»

• autorizzazione definitiva al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dalla competente ASL di Como con provvedimento del 30 maggio 2007 n. 72 per n. 52 posti letto,

• parere favorevole all'accreditamento espresso dalla medesima ASL di Como con provvedimento del 7 giugno 2007, n. 269, per n. 52 posti letto,

• che la stessa risulta essere stata finanziata con finanziamenti pubblici P.S.A. 1988/90, per la realizzazione di 48 posti letto anziché dei 52 richiesti,

• requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL di Como;

– RSA «Fondazione Sant'Erasmus»

• autorizzazione definitiva al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dalla competente ASL di Milano 1 con provvedimento del 19 marzo 2007, n. 142, per n. 125 posti letto,

• requisiti strutturali ed organizzativi necessari per l'accreditamento attestati con perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Monza, in data 17 maggio 2007, verbale n. 1576,

• che la stessa risulta essere stata finanziata con finanziamenti pubblici FRISL 1994/1995 e 1996/1997 per la realizzazione di 117 posti letto anziché dei 125 richiesti;

Rilevato altresì che gli Enti gestori hanno dichiarato di praticare le seguenti rette giornaliere al netto del finanziamento regionale:

– la RSA «Don Stefano Palla Onlus» una retta minima pari ad € 37,00 ed una retta massima pari ad € 45,83,

– la RSA «Virgilio Ferrari» una retta unica pari ad € 51,13,

– la RSA «Casa di Riposo per anziani Ferriere e Fonderie Don-

go» una retta minima pari ad € 38,00 ed una retta massima pari ad € 43,00,

– la RSA «Fondazione Sant'Erasmus» una retta giornaliera che va da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 71,00;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento per le strutture in oggetto, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 8/3776 rientrando:

– le RSA «Don Stefano Palla Onlus», «Casa di Riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo» e «Fondazione Sant'Erasmus» nei casi previsti per i posti letto realizzati con finanziamenti pubblici e limitatamente ai posti letto che risultano effettivamente finanziati,

– la RSA «Virgilio Ferrari» nei casi previsti per i posti letto realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data di stipulazione del contratto tra gli Enti gestori e le ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le medesime ASL provvedano all'effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli enti gestori interessati ed alle ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa, delle RSA:

– «Don Stefano Palla Onlus» con sede in Piazza Brembana (BG), per ulteriori n. 20 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Bergamo, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 85;

– «Virgilio Ferrari» con sede in Milano, per ulteriori n. 35 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 235,

– «Casa di Riposo per anziani Ferriere e Fonderie Dongo» con sede in Dongo (CO), per ulteriori 3 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Como, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 48,

– «Fondazione Sant'Erasmus» con sede in Legnano (MI), per ulteriori 8 posti letto, sulla base di perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Monza, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 117;

2) di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente e sono tenute a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra gli enti gestori e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dagli enti medesimi, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che la ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03) – All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dal l'approvazione del pre-

sente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio Regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007019)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5228

Attuazione della d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» per la definizione dei limiti per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari – Contestuale accreditamento di servizi socio-sanitari

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007», in particolare l'allegato 16 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale»;

Dato atto che il citato allegato 16 prevede per il 2007 il blocco di nuovi accreditamenti nonché dell'ampliamento di accreditamenti relativamente alle seguenti unità di offerta/tipologie d'intervento, fatti salvi i casi definiti:

- Strutture per la riabilitazione delle aree specialistica, generale e geriatrica, di mantenimento,
- Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA),
- Centri Diurni Integrati per anziani (CDI),
- Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD),
- Comunità Sociosanitarie per disabili (CSS),
- Hospice,
- Servizi per le Dipendenze,
- Assistenza domiciliare integrata/Voucher socio-sanitario (ADI/VSS);

Dato atto che per il 2007 sono accreditabili i Consulenti familiari e le unità d'offerta RSA, RSD, Hospice, CDI, CDD, CSS e Servizi Dipendenze realizzate con finanziamenti statali o regionali, nonché quelle che si trovano nelle seguenti situazioni:

– *Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD)*: posti letto autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006, nei limiti stabiliti con successivo provvedimento;

– *Hospice*: posti letto autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006, nei limiti stabiliti con successivo provvedimento;

– *Servizi per le dipendenze*:

- servizi multidisciplinari integrati,
- servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006, nei limiti stabiliti con successivo provvedimento,
- trasformazioni in moduli (posti accoglienza e di trattamento specialistico) all'interno di servizi residenziali e semiresidenziali già accreditati, a condizione di non ampliare la capacità recettiva complessivamente accreditata;

Stabilito di accreditare le tipologie di offerta RSD ed Hospice nei limiti delle presenze effettive al 31 ottobre 2006, escludendo pertanto eventuali richieste di accreditamento di posti non effettivamente occupati alla data del 31 ottobre 2006, sebbene autorizzati al funzionamento;

Stabilito altresì, rispetto ai servizi residenziali e semiresidenziali per le Dipendenze autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006, di dover specificare che sono accreditabili per il numero di posti richiesti anche i servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati entro il 31 dicembre 2006 ma già operanti con utenti al 31 ottobre 2006 tramite progetti e sperimentazioni;

Vista la d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 «Definizione della nuova unità di offerta Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con disabilità (RSD): attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

Ritenuto di accreditare le RSD di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero

di posti letto indicati nell'allegato medesimo, in quanto in possesso dei requisiti specifici nonché nella situazione prevista dalla citata d.g.r. n. 3776/06, sulla base delle verifiche compiute dalle competenti Aziende Sanitarie Locali;

Vista la d.g.r. n. 12619 del 7 aprile 2003 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

Ritenuto di accreditare gli Hospice di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero di posti letto indicati nell'allegato medesimo, in quanto in possesso dei requisiti specifici nonché nella situazione prevista dalla citata d.g.r. n. 3776/06, sulla base delle verifiche compiute dalle competenti Aziende Sanitarie Locali;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazioni dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenti nelle ASL: Progetto regionale Dipendenze»;

Ritenuto di accreditare i servizi residenziali e semiresidenziali per le Dipendenze di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero di posti indicati nell'allegato medesimo, in quanto in possesso dei requisiti specifici nonché nelle situazioni previste dalla citata d.g.r. n. 3776/06, sulla base delle verifiche compiute dalle competenti Aziende Sanitarie Locali;

Precisato che l'accreditamento vincola gli Enti Gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con i seguenti provvedimenti:

- RSD: d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039,
- Hospice: d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12904,
- Servizi per le dipendenze: d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, stabilita per le diverse unità d'offerta con i seguenti provvedimenti:

- RSD: d.g.r. n. 12620/2003 ed in particolare l'Allegato F «Schema tipo di contratto», cui si rinvia integralmente;
- Hospice: d.g.r. n. 12619/2003 ed in particolare l'Allegato B «Schema tipo di contratto», alla quale si rimanda integralmente;
- Servizi per le dipendenze: con d.g.r. 12621/2003 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto», cui si rinvia integralmente;

Stabilito che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto, stipulato successivamente al presente atto, tra il gestore e l'ASL territorialmente competente;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente

atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Vista la legge 16/96;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale medesima;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa

1. di stabilire che, in attuazione della d.g.r. n. 3776/06 all. 16, possono essere accreditate le tipologie di offerta di RSD ed Hospice nei limiti delle presenze effettive al 31 ottobre 2006, escludendo pertanto eventuali richieste di accreditamento di posti non effettivamente occupati alla data del 31 ottobre 2006, sebbene autorizzati al funzionamento;

2. di stabilire che, in attuazione della d.g.r. n. 3776/06 all. 16, possono essere accreditati per il numero di posti richiesti, i servizi residenziali e semiresidenziali per le Dipendenze autorizzati e operanti con utenza effettiva al 31 ottobre 2006 e anche quelli autorizzati entro il 31 dicembre 2006 ma già operanti con utenti effettivi al 31 ottobre 2006 sulla base di progetti e sperimentazioni;

3. di accreditare le RSD di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di accreditare gli Hospice di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di accreditare i Servizi per le Dipendenze di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra le ASL competenti e gli Enti Gestori dei servizi accreditati;

7. di stabilire che le ASL di competenza, entro 90 gg. dall'approvazione del presente atto, provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Consiglio Regionale.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

STRUTTURA	Atto ASL autorizzazione	Atto ASL parere positivo accreditamento	N. p.l. già accreditati	N. p.l. accreditati con il presente provvedimento	Totale p.l. accreditati
Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili (RSD) «Villa Santa Maria» – via IV Novembre, 21 – Tavernerio	ASL CO n. 87 dell'8/8/2006	ASL CO n. 270 del 7/6/2007	35	+ 8	43
Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili (RSD) «Ca' Luigi» – via San Carlo, 13 – Arluno	ASL MI 1 n. 49 del 10/2/2006	ASL MI 1 n. 269 del 18/5/2007	22	+ 8	30

ALLEGATO B

STRUTTURA	Atto ASL autorizzazione	Atto ASL parere positivo accreditamento	N. p.l. già accreditati	N. p.l. accreditati con il presente provvedimento	Totale p.l. accreditati
Hospice Casa Vidas – via Ojetti n. 66 – Milano	ASL MI città n. 1251 del 26/6/2006	ASL MI città n. 740 del 29/3/2007	0	+ 12	12
Hospice Fond.ne Casa di Riposo di Melegnano – via Cavour n. 21 – Melegnano	ASL MI2 n. 33 dell'8/2/2006	ASL MI 2 n. 60 del 20/3/2007	10	+ 5	15
Hospice Altachiara – via Padre Lega n. 54 – Gallarate	ASL VA n. 651 del 23/6/2005	ASL VA n. 106 del 2/4/2007	8	+ 4	12

ALLEGATO C

Servizi residenziali e semiresidenziali – DIPENDENZE

STRUTTURA	Delibera ASL autorizzazione	Condizione accreditamento	Delibera ASL parere positivo accreditamento	Servizio	N. posti accreditati	
Comunità Il Calabrone via Quinta – Villaggio Prealpino 25136 BRESCIA <i>gestita da</i> Cooperativa «Il Calabrone» a r.l.	Determinazione ASL BS n. HP/150 del 27/12/2006	Operante come progetto l. 45/99 con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL BS n. 439 del 26/6/2007	Servizio TERAPEUTICO riabilitativo residenziale	18	Si tratta di modifica dell'accREDITAMENTO disposto precedentemente con d.g.r. 12 dicembre 2007, n. 15562 per 10 posti Terapeutico Riabilitativo residenziali. 8 degli attuali 18 posti ora accreditati sono ubicati in moduli abitativi per il reinserimento lavorativo: – 3 posti in via Cavour, 34 a CASTEGNATO, – 3 posti in via S. Martino, 1 a CASTEGNATO, – 2 posti in via 8 Marzo, 25 a CAZZAGO S. MARTINO
Centro di accoglienza notturna p.le Lodi, 4 20137 MILANO <i>gestito da</i> Associazione Progetto Arca – ONLUS	ASL MI città n. 2370 del 29/12/2006	Operante come progetto Fondo Nazionale politiche sociali con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL MI città n. 1370 del 22/6/2007	ACCOGLIENZA semiresidenziale (notturna)	20	
Centro Diurno Comunità Nuova via Pogatschnig, 34 20148 MILANO <i>gestito da</i> Associazione Comunità Nuova ONLUS	ASL MI città n. 476 del 3/3/2006	Operante con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL MI città 1380 del 28/6/2007	Servizio TERAPEUTICO riabilitativo semiresidenziale	14	
Comunità Arianna Strada Ostigliese, 22 46100 MANTOVA <i>gestito da</i> Cooperativa Arianna soc. coop. a r.l.	ASL MN n. 271 del 19/5/2007	Operante con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL MN n. 268 del 26/6/2007	Servizio TERAPEUTICO riabilitativo residenziale Modulo trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	7	
					3	
Cascina Contigliara Crescere Insieme via Mortara, 6 27100 PAVIA <i>gestita da</i> L'alternativa coop. soc	ASL PV Decreto 652/5.0 del 29/12/2005	Operante con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL PV Decreto 321/5.0 del 25/5/2007	Trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA residenziale	15	
Casa Charmel Corso Torino, 36/B 27029 VIGEVANO <i>gestita da</i> Caritas Diocesana di Vigevano ONLUS	ASL PV Decreto 733/5.0 del 12/12/2006	Operante come progetto l. 45/99 con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL PV Decreto 351/5.0 dell'8/6/2007	ACCOGLIENZA semiresidenziale (notturna)	9	
Casa Miriam Corso Torino, 36/B 27029 VIGEVANO <i>gestita da</i> Caritas Diocesana di Vigevano ONLUS	ASL PV Decreto 760/5.0 del 15/12/2006	Operante come progetto l. 45/99 con utenti tossicodipendenti al 31/10/2006	ASL PV Decreto 349/5.0 dell'8/6/2007	Trattamento specialistico per COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI; NUCLEI FAMILIARI	8	

(BUR20070110)

(3.1.0)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5229
AccREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) «Casa famiglia per anziani di Busnago», con sede in Busnago (MI) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici

ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007–2009»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8: «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

- 3 dicembre 2004, n. 19688: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2005»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»

- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;

- 13 dicembre 2006, n. 3776: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/3776 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2007, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

- posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

- posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL Città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 12 marzo 2007, il legale rappresentante della società «Sodalitas - Società Cooperativa Sociale Onlus» con sede legale in Milano, Ente gestore della RSA «Casa Famiglia per Anziani di Busnago», con sede in via Gramsci n. 31, Busnago (MI), ha richiesto l'accreditamento della struttura per n. 100 posti letto per anziani non autosufficienti;

Rilevato, inoltre che la RSA in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7/7435, rilasciata dalla competente ASL di Milano 3 con provvedimento del 30 gennaio 2007, n. 26, per n. 100 posti letto,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla medesima ASL di Milano 3 con provvedimento del 28 maggio 2007, n. 325, per n. 100 posti letto,

- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Milano 3,

- che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione di n. 100 posti letto con finanziamenti pubblici legge 67/88;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che va da un minimo di € 53,55 ad un massimo di € 80,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/3776 essendo struttura realizzata con finanziamenti pubblici;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, all'Ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Casa Famiglia per Anziani di Busnago» con sede in Busnago (MI), relativamente a n. 100 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 3;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 7/12618 - All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio Regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070111)

(3.1.0)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5231

Riconversione in Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) di Istituti di riabilitazione extraospedaliera (art. 26, legge 833/78) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento at-

tuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: definizione del sistema tariffario della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili»;

– le dd.g.r. 23 gennaio 2004, n. 16076 e 22 ottobre 2004, n. 19092 che hanno prorogato il termine di presentazione della domanda di riconversione in RSD da parte degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26, legge 833/1978;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;

– il d.d.g. – D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale del 18 luglio 2005, n. 11250 «Prima definizione del quadro complessivo delle attività riabilitative degli IDR, riclassificate ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004»;

Vista la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» ed in particolare l'Allegato 16 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale»;

Vista la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione» la quale stabilisce al punto 1, lettere a), b) e c) le condizioni per identificare la tipologia di disabili oggetto del provvedimento e cioè:

- la persona era in carico al 22 dicembre 2006 in regime di degenza piena o diurna presso un IDR ex art. 26, oppure presente nella struttura di riabilitazione alla data di accreditamento della stessa ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004;

- il medico specialista della struttura riabilitativa considera concluso il processo riabilitativo così come definito nelle tre Aree di Specialistica, Generale e geriatrica, Mantenimento;

- lo stesso medico specialista valuta che la persona disabile può essere appropriatamente assistita mediante l'applicazione degli standard assistenziali che furono stabiliti nell'Allegato A della d.g.r. n. 29538/1997 «Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, legge 833/78»;

Dato atto che per gli ospiti rientranti nella tipologia di disabili definita dalla d.g.r. 5000/2007 e sopra richiamata è applicata la remunerazione stabilita al punto 3, lettere a) e b) e che la compartecipazione al costo da parte dell'utente è nella misura massima definita al punto 3, lettera c);

Dato atto che per gli ospiti che non rientrano nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/07, sopra richiamata, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato E della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'Allegato F «Schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Dato atto che gli Enti gestori delle strutture di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, già accreditate come IDR ex art. 26 legge 833/78, hanno presentato richiesta di accreditamento delle stesse come Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili;

Rilevato che le strutture di cui sopra risultano in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento,
- parere favorevole all'accreditamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente;

Dato atto che la RSD «G. Tonini – G. Boninsegna», sita in via Buttafuoco n. 15 – Brescia, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus «G. Tonini – G. Boninsegna» di Brescia, con capacità ricettiva di n. 74 posti letto, deriva dall'unificazione dell'esistente RSD, accreditata con d.g.r. n. 269 del 25 maggio 2005 per n. 29 posti letto, e dell'IDR ex art. 26 legge 833/78 per n. 45 posti letto;

Ritenuto di stabilire che, per le strutture che non siano già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, vigente, il piano di programma per l'acquisizione del personale e per l'adeguamento strutturale debba concludersi rispettivamente entro 1 anno e 5 anni dalla data di accreditamento della struttura come RSD approvato con il presente atto;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle pre-

stazioni rese da Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili accreditate;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, nonché agli Enti gestori delle strutture accreditate ed alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

Visto il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vagliate e fatto proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle verifiche compiute dall'organo di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali competenti;

2. di confermare per le persone disabili presenti nelle strutture oggetto di questo provvedimento le condizioni stabilite al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000, e cioè:

- a) la persona era in carico al 22 dicembre 2006 in regime di degenza piena o diurna presso un IDR ex art. 26; oppure presente nella struttura di riabilitazione alla data di accreditamento della stessa ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004;

- b) il medico specialista della struttura riabilitativa considera concluso il processo riabilitativo così come definito nelle tre Aree di Specialistica, Generale e geriatrica, Mantenimento;

- c) lo stesso medico specialista valuta che la persona disabile può essere appropriatamente assistita mediante l'applicazione degli standard assistenziali stabiliti nell'Allegato A della d.g.r. n. 29538/1997 «Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, legge 833/78»;

3. di confermare per la tipologia di disabili sopra richiamata la remunerazione stabilita dalla d.g.r. 5000/2007 al punto 3, lettere a) e b) e che la compartecipazione al costo da parte dell'utente è nella misura massima definita al punto 3, lettera c);

4. di confermare che per gli ospiti che non rientrano nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/2007, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato E della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

5. di stabilire che il piano di programma per l'acquisizione del personale e per l'adeguamento strutturale debba concludersi rispettivamente entro 1 anno e 5 anni dalla data di accreditamento della struttura come RSD approvato con il presente atto;

6. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

7. di riconfermare che le strutture accreditate sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

8. di riconfermare che gli Enti gestori delle RSD devono ottemperare al debito informativo nei confronti delle ASL competenti per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'Allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

9. di stabilire che gli Enti gestori delle strutture accreditate dovranno fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore

per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

10. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture in oggetto devono erogare alle stesse, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% del fatturato teorico e devono erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata sia alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai para-

metri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti, sia dell'attuazione, nei tempi prescritti, del piano programma;

12. di disporre l'obbligo per le strutture di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

13. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

N. progr.	ASL	Denominazione Ente	Denominazione RSD	Comune RSD	N. posti letto	Note
1	BERGAMO	La Nostra Famiglia	Comunità Famiglia «Casa Alpini»	Endine Gaiano	13	
2	BRESCIA	Istituto Bassano Cremonesini	Istituto Bassano Cremonesini	Ponteveco	140	
3	BRESCIA	Coop. Soc. G. Tonini - G. Boninsegna	G. Tonini - G. Boninsegna	Brescia	74	29 posti letto di RSD già accreditata + 45 posti letto di IDR ex art. 26 legge 833/78
4	CREMONA	Fondazione Elisabetta Germani	Elisabetta Germani	Cingia de' Botti	37	
5	CREMONA	Fondazione Istituto C. Vismara e G. De' Petri	Vismara De' Petri	San Bassano	90	
6	CREMONA	Fond. Residenza San. Ass. di Soncino	Fond. Residenza San. Ass. di Soncino	Soncino	15	
7	LECCO	La Nostra Famiglia	Giovanni e Giustina Monti	Mandello del Lario	16	
8	PAVIA	Don Carlo Gnocchi	Centro Santa Maria alle Fonti	Salice Terme	40	

(BUR20070112)

(3.1.0)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5232

Accreditamento di due Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI) ubicati nelle ASL Città di Milano e Milano 3 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995-1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- la l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1648 «Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale»;

- la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1692 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e U.P.L. relativo al processo di attuazione delle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005"»;

- il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. n. 1648 e n. 1692 del 29 dicembre 2005»;

- la circolare regionale n. 10 del 16 febbraio 2005 relativa a chiarimenti sulle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005 sopra citate;

- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

- la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Dato atto che:

- ai sensi della d.g.r. n. 3776/2006 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2007 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale per i quali sia stata presentata domanda di accreditamento, corredata di autorizzazione al funzionamento e parere favorevole rilasciati dall'ASL competente o venga redatta perizia asseverata;

- in data 9 febbraio 2007 è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2007.0002259 del 9 febbraio 2007) - integrata con nota pervenuta il 15 febbraio 2007 (protocollo G1.2007.0002668) di Sodalitas Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede legale in Milano, via Sebastiano Veniero, 13, per n. 40 posti del Centro Diurno Integrato «Casa Famiglia di Milano Affori» ubicato in via Franco Faccio, 15 - Milano, accoglibile in quanto la struttura:

- ha beneficiato di un contributo FRISL 1997/1998 assegnato con d.d.g. n. 818 del 15 febbraio 1999 ai sensi della l.r. 33/1991 (approvazione del collaudo e liquidazione del saldo con d.d.u.o. n. 14350 del 10 settembre 2003);

- è autorizzata in via definitiva al funzionamento per n. 40 posti con disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 355/2004 del 16 dicembre 2004;

- è in possesso del parere favorevole all'accreditamento per n. 40 posti della Azienda Sanitaria Locale Città di Milano rilasciato con deliberazione direttoriale n. 1185 del 18 maggio 2007;

- in data 29 marzo 2007 è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2007.5212 del 2 aprile 2007) di La Meridiana Società Cooperativa Sociale con sede legale in Monza, via Gerardo dei Tintori, 18, del Centro Diurno Integrato «Maria Bambina» ubicato in via Roma, 7 - Bellusco (MI), accoglibile in quanto la struttura:

- ha beneficiato di un contributo FRISL 2001/2003 assegnato con d.d.u.o. n. 6188 dell'11 aprile 2003 ai sensi della l.r. 33/1991 (approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del saldo con d.d.u.o. n. 10008 del 13 settembre 2006);

- è autorizzata al funzionamento per n. 25 posti con deliberazione direttoriale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Provincia di Milano n. 603 del 24 ottobre 2006;

- è in possesso del parere favorevole all'accreditamento per n. 25 posti della Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Provincia di Milano rilasciato con deliberazione direttoriale n. 324 del 28 maggio 2007;

Ritenuto di procedere all'accreditamento dei Centri Diurni Integrati:

- CDI «Casa Famiglia di Milano Affori» ubicato in via Franco Faccio, 15 - Milano,

- CDI «Maria Bambina» ubicato in via Roma, 7 - Bellusco (MI),

in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti previsti dalle citate dd.g.r. n. 8494/2002 e n. 3776/2006, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive,

in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Ritenuto, altresì, di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà per ciascuno dei suddetti CDI dalla data del contratto, riferito ai posti complessivamente accreditati, che dovrà essere stipulato tra l'ente gestore e l'ASL territorialmente competente successivamente al presente atto;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003 e lo «Schema tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvederanno all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica delle condizioni di cui in premessa e della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Viste le dd.gg.rr. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli Enti gestori interessati ed alle ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Centri Diurni Integrati:

- CDI «Casa Famiglia di Milano Affori» ubicato in via Franco Faccio, 15 - Milano - per n. 40 posti;

- CDI «Maria Bambina» ubicato in via Roma, 7 - Bellusco (MI) - per n. 25 posti;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa circa i CDI di cui al precedente punto 1, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che ciascuna ASL territorialmente competente dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto stipulato sulla base dello schema tipo approvato con la d.g.r. n. 2040/2006 richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto di cui al precedente punto 3 e che, conseguentemente, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5. di riconfermare che i CDI di cui al punto 1, sono obbligatoriamente tenuti ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. n. 8494/2002;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica delle condizioni di cui in premessa e della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio Regionale, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070113)

(3.1.0)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5233

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per anziani (RSA) «San Giulio» con sede in Beregazzo con Figliaro (CO) con contestuale corrispondente riduzione dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Giovanni» con sede in Asso (CO) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»;

– 4 ottobre 2006, n. 3257: «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;

– 13 dicembre 2006, n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

Rilevato che, in data 24 maggio 2007, il legale rappresentante della M.E.C. s.r.l. con sede in Como, a quella data Ente gestore unico delle RSA «San Giulio» con sede in Beregazzo con Figliaro (CO) e «San Giovanni», con sede in Asso (CO), quest'ultima già accreditata per 50 p.l., ha richiesto l'accreditamento della RSA «San Giulio» per n. 30 posti letto, al fine di trasferirvi pari numero di posti letto accreditati presso la RSA «San Giovanni» di Asso, rimando pertanto invariato il numero di posti letto complessivamente accreditati;

Rilevato inoltre che la RSA «San Giulio», per la quale si chiede l'accreditamento, risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

– autorizzazione definitiva al funzionamento, ex d.g.r. n. 7/7435, rilasciata dalla competente ASL di Como con provvedimento del 23 aprile 2007, n. 51 per n. 40 posti letto,

– parere favorevole alla riduzione dell'accreditamento di n. 30 posti letto presso la RSA «San Giovanni» di Asso ed il contestuale trasferimento degli stessi presso la RSA «San Giulio» di Beregazzo con Figliaro, espresso dalla medesima ASL di Como con provvedimento del 14 giugno 2007, n. 282 per n. 30 posti letto,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Como;

Preso atto altresì della comunicazione del Direttore Sociale della ASL di Como, prot. n. 0063416 del 12 luglio 2007, con la quale si comunica che il parere favorevole della ASL di cui alla citata delibera n. 282/07 è stato espresso nel rispetto della programmazione dei servizi sociosanitari presenti sul territorio di competenza;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 65,00 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la RSA «San Giulio» di Beregazzo con Figliaro, in quanto rispondente ad esigenze organizzative delle RSA che alla data della richiesta risultavano congiuntamente amministrare dalla società M.E.C. s.r.l. ed in quanto non comporta una variazione dei posti letto già complessivamente accreditati, precisando che l'effettiva

remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data del contratto tra gestore ed ASL di Como, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

Dato atto che successivamente alla richiesta del 24 maggio 2007, come da comunicazione a firma congiunta della società M.E.C. s.r.l. e della Fondazione Opera Pia Francesco Colleoni De Maestri Onlus datata 12 luglio 2007, M.E.C. s.r.l. ha ceduto il ramo di azienda della RSA «San Giovanni» di Asso alla Fondazione Opera Pia Francesco Colleoni De Maestri Onlus, per i residui posti letto accreditati che risultano in numero di 20 su n. 101 complessivamente autorizzati;

Ritenuto altresì di dover precisare che, contestualmente, l'ASL di Como ed il gestore dovranno sottoscrivere un nuovo contratto anche per la RSA «San Giovanni» di Asso, riconducendo il numero di posti letto contrattualizzati al numero di quelli accreditati;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Ravvisata la necessità di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione della visita di vigilanza in entrambe le RSA, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli enti gestori interessati ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «San Giulio» di Beregazzo con Figliaro (CO) relativamente a n. 30 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Como e per le motivazioni espresse in premessa;

2. di ridurre contestualmente, per il corrispondente numero di posti letto, l'accreditamento della RSA «San Giovanni» di Asso (CO), che passa pertanto da n. 50 a n. 20 posti letto, rimanendo pertanto invariato il numero complessivo di posti letto già precedentemente accreditati;

3. di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

4. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorra dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5. di stabilire inoltre che, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto per la «San Giulio» di Beregazzo con Figliaro, deve essere sottoscritto un nuovo contratto anche relativamente alla RSA «San Giovanni» di Asso, per ricondurre il numero di posti letto contrattualizzati a quello effettivamente accreditato;

6. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 7/12618 – All. B;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza in entrambe le RSA, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio Regionale, agli Enti interessati, nonché alla ASL territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070114)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5258

(4.6.1)

Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08 - Modifica dell'allegato A alla d.g.r. n. 5054/2007**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la l.r. 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l'art. 3 come modificato dalla l.r. n. 15/02 che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio», tra i cui prodotti vi è il 3.8.1.3.P05 concernente «Predisposizione e adozione delle modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con delibera del c.r. n. VIII/215 del 2 ottobre 2006 e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con delibera del c.r. n. VIII/352 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14;

Vista la d.g.r. 8/5054 del 4 luglio 2007 avente ad oggetto «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» e il relativo allegato A;

Considerato che, al fine di garantire una piena attuazione con gli indirizzi di cui al paragrafo 5.4 (Esame di ammissibilità della domanda, terzo alinea) del suddetto Programma Triennale si ritiene opportuno modificare le Modalità applicative come di seguito:

– ai commi 3 e 4 del paragrafo 1.1.3 dell'Allegato 2 alle Modalità applicative, la frase «In caso di superamento dei valori limite di cui alla programmazione regionale si applica quanto disposto al paragrafo 5.1, comma 2» è eliminata;

Dato atto che la presente modifica verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente della IV Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la modifica dei commi 3 e 4 del paragrafo 1.1.3 dell'Allegato 2 alle Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 comportante l'eliminazione della frase: «In caso di superamento dei valori limite di cui alla programmazione regionale si applica quanto disposto al paragrafo 5.1, comma 2»;

2. di provvedere alla ripubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del testo «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008» coordinato con le modifiche approvate con il presente atto.

Il segretario: Bonomo

MODALITÀ APPLICATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE 2006-2008**INDICE**

1. Oggetto
2. Definizione e classificazione degli esercizi commerciali
3. Riferimenti urbanistici e territoriali
 - 3.1 Disciplina degli ambiti territoriali
 - 3.2 Disciplina urbanistica
4. Autorizzazione delle grandi strutture di vendita
 - 4.1 Tipologia degli interventi.
 - 4.2 Grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria
 - 4.2.1 Tipologie e formati

- 4.2.2 Indicazioni procedurali per i Comuni
- 4.3 Disposizioni per gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio»
5. Disciplina del procedimento autorizzatorio
 - 5.1 Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda
 - 5.2 Modalità di svolgimento della Conferenza di servizi
 - 5.3 Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi
 - 5.4 Procedura in caso di apertura di grandi strutture aventi superfici di vendita superiori a mq. 15.000
 - 5.5 Procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti
6. Modalità di valutazione delle domande
 - 6.1 Il rapporto di impatto: contenuti
 - 6.2 Modalità di valutazione
 - 6.3 Esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda
 - 6.4 Valutazione integrata dei nuovi insediamenti della grande distribuzione (ovvero di compatibilità)
 - 6.5 Verifica delle condizioni di sostenibilità dell'intervento
 - 6.6 Determinazioni finali della Conferenza di servizi
 - 6.7 Interventi da sottoporre a procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di Verifica di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 settembre 1999 n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale»
7. Altre disposizioni
 - 7.1 Affidamento di reparto
 - 7.2 Divieto di esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso

* * *

ALLEGATO 1

«Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi» - Indicazioni per la redazione del rapporto di impatto da allegare alle domande relative alle grandi strutture di vendita

Contenuti del rapporto di impatto

1. Compatibilità commerciale
 - 1.1 Quadro di riferimento programmatico
 - 1.2 Quadro di riferimento progettuale
 - 1.3 Descrizione dell'impatto commerciale
2. Compatibilità urbanistico-territoriale
 - 2.1 Quadro di riferimento programmatico
 - 2.2 Quadro di riferimento progettuale
 - 2.3 Descrizione dell'impatto urbanistico-territoriale
3. Compatibilità paesistico-ambientale
 - 3.1 Quadro di riferimento programmatico
 - 3.2 Quadro di riferimento progettuale
 - 3.3 Descrizione dell'impatto ambientale e paesistico
4. Sostenibilità dell'insediamento commerciale
 - 4.1 Descrizione sintetica degli effetti di impatto relativamente alle diverse componenti
 - 4.2 Misure dirette ritenute compensative dei diversi effetti d'impatto
 - 4.3 Intese e accordi con soggetti ed Enti pubblici interessati
 - 4.4 Risorse disponibili
5. Calcolo dell'indotto veicolare

* * *

ALLEGATO 2

Parametri per la valutazione integrata d'impatto e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande

1. Descrizione del sistema di valutazione integrata della compatibilità
 - 1.1 Parametri per la valutazione della compatibilità
 - 1.1.1 Compatibilità commerciale
 - 1.1.2 Compatibilità urbanistico-territoriale
 - 1.1.3 Compatibilità paesistico-ambientale
 - 1.1.4 Modello statistico per la valutazione dell'impatto commerciale di nuovi grandi superfici
2. Descrizione del sistema di valutazione della sostenibilità
 - 2.1 Sostenibilità
 - 2.1.1 Indicatore d'impatto
 - 2.1.2 Individuazione delle condizioni di sostenibilità
 - 2.2 Parametri relativi alla sostenibilità
 - A) Misure di compensazione degli effetti di impatto di natura socio-economica
 - B) Interventi di compensazione degli aspetti territoriali ed ambientali
 - C) Consenso dei soggetti interessati alle misure di sostenibilità

MODALITÀ APPLICATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE 2006-2008

1. Oggetto

1. Il presente atto costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114», la disciplina applicativa del «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08», approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42, 3° Supplemento Straordinario del 20 ottobre 2006.

2. Nel seguito del presente atto, il «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08» sarà sinteticamente indicato per brevità «Programma triennale».

2. Definizione e classificazione degli esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59» e successive disposizioni regionali.

Le strutture organizzate in forma unitaria di cui al successivo paragrafo 4.2, ai fini della loro valutazione, sono individuate anche in relazione alla forma organizzativa.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e successive disposizioni regionali, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

Ai fini del presente atto si intende per:

- a. *apertura*: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;
- b. *modificazione*: la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
 - *variazione del settore merceologico*: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
 - *ampliamento*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
 - *ampliamento eccessivo*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;
 - *accorpamento*: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
 - *concentrazione*: la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
 - *trasferimento*: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell'ambito del medesimo Comune;
 - *rilocalizzazione*: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra comunale.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

4. Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene

incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.

5. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Per i predetti insediamenti, nel Piano di Governo del Territorio (d'ora innanzi anche: PGT) di cui alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», i Comuni forniscono indicazioni relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico. Fino all'approvazione del PGT ai sensi della suddetta legge regionale 12/05, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del cento per cento delle superfici di pavimento degli edifici previsti nelle zone C e D e del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone A e B. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

3. Riferimenti urbanistici e territoriali

3.1 Disciplina degli ambiti territoriali

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, il Programma triennale individua quale riferimento territoriale e programmatico per la programmazione commerciale, l'articolazione del territorio regionale in ambiti territoriali a differente connotazione geografica, economica e sociale a cui sono correlati specifici indirizzi di sviluppo.

2. Gli indirizzi di sviluppo degli ambiti territoriali declinati al paragrafo 4.2 «Disciplina degli ambiti territoriali» del Programma triennale costituiscono il raccordo tra la realizzazione degli obiettivi generali del Programma triennale ed il sistema autorizzatorio.

3. Ciascun indirizzo di sviluppo fornisce indicazioni per una o più delle tre componenti di valutazione della compatibilità (commerciale; urbanistico-territoriale; ambientale) che concorrono all'espressione del «giudizio integrato di impatto (o di compatibilità)» e alla successiva valutazione delle condizioni di sostenibilità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale per le grandi strutture di vendita.

3.2 Disciplina urbanistica

1. In materia di urbanistica commerciale gli indirizzi di sviluppo e di raccordo tra la pianificazione comunale e quella sovra locale sono quelli stabiliti dalla d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007. Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono quelli stabiliti dalla d.c.r. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dagli eventuali successivi atti di programmazione.

2. Negli strumenti di pianificazione comunale gli insediamenti commerciali devono essere individuati sulla base della classificazione di cui al precedente capitolo 2, primo comma (medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali) e del successivo sottoparagrafo 4.2.1 primo comma (articolazione delle tipologie di strutture di vendita organizzate in forma unitaria).

In relazione a tale individuazione è verificata la conformità urbanistica dell'insediamento con gli atti del Piano Regolatore Generale (d'ora innanzi anche: PRG) o del Piano di Governo del Territorio. A tal fine, la generica destinazione d'uso ad attività di tipo terziario o di ammissibilità commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato.

3. I Comuni procedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio sulla base degli indirizzi di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla sopra richiamata d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007 entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale la verifica di ammissibilità urbanistica di una grande struttura di ven-

dità è limitata ai profili di compatibilità localizzativa qualora gli interventi modificativi dell'insediamento edilizio siano contenuti entro un massimo del 15% della superficie lorda di pavimentazione complessiva.

4. Autorizzazione delle grandi strutture di vendita

4.1 Tipologia degli interventi

1. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 l'apertura e la modificazione di una grande struttura di vendita, salvo le procedure di cui al paragrafo 5.5 comma 6.

2. Le aperture di grandi strutture di vendita con superficie:

- a) fino a 15.000 mq. sono valutate nell'ambito del procedimento di cui all'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e di cui all'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;
- b) superiore a 15.000 mq. sono valutate ai sensi del procedimento di cui alla lettera a), ma esclusivamente nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata attivati con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4.

3. Gli interventi comportanti modifica delle strutture esistenti sono i seguenti:

a) Modificazione delle strutture esistenti mediante variazione del settore merceologico, trasferimenti, concentrazioni, accorpamenti, ampliamenti e rilocalizzazioni con le modalità indicate al paragrafo 5.5. Considerando la diversa densità di popolazione e di esercizi commerciali, le caratteristiche e il differente grado di urbanizzazione del territorio lombardo, gli spostamenti di superfici sono possibili:

- nell'ambito dello stesso Comune per i soli Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 110.000 abitanti;
- nell'ambito dello stesso Comune o dei Comuni contermini nel caso di Comuni appartenenti all'«Ambito di addensamento commerciale metropolitano» e all'«Ambito montano»;
- nell'ambito dello stesso Comune o della stessa Provincia nel caso degli altri Comuni lombardi.

In caso di autorizzazione allo spostamento in altra parte del territorio regionale, l'area precedentemente occupata dalla grande struttura non può essere destinata all'esercizio dell'attività commerciale di una grande struttura di vendita per un periodo minimo di 5 anni dal momento in cui cessa l'attività oggetto di trasferimento. La violazione di tale condizione costituisce un elemento di inammissibilità per l'apertura della relativa Conferenza di servizi ed elemento ostativo per il rappresentante della Regione.

- b) Formalizzazione, mediante rilascio della relativa autorizzazione unitaria, degli insediamenti commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio» ed attivi, dal cui nulla osta si evince il carattere unitario della struttura.
- c) Formalizzazione degli insediamenti di cui alla precedente lettera b) dal cui nulla osta non si evince il carattere unitario della struttura.

4.2 Grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria

4.2.1 Tipologie e formati

1. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

2. Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:

- a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:
 - a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale com-

plesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;

- a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

- a3) il *Factory Outlet Centre*, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

- b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

3. Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi del comma 1 deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

4.2.2 Indicazioni procedurali per i Comuni

1. Alle strutture di vendita unitarie di cui al precedente sottoparagrafo 4.2.1 è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e delle disposizioni regionali vigenti in materia. La predetta autorizzazione, a partire dall'entrata in vigore del presente atto, deve puntualmente indicare anche una delle tipologie di struttura unitaria di vendita di cui al sottoparagrafo 4.2.1. Il passaggio da una tipologia ad un'altra può essere soggetto ad una nuova valutazione limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socio-economico e di sostenibilità.

In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di vicinato, di media e di grande struttura inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria.

2. Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.

3. Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita della struttura di vendita unitaria è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.

4. L'allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all'interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria di cui al precedente paragrafo 4.2.1 configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell'avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il trasferimento di uno o più esercizi al di fuori dalla struttura di vendita unitaria.

5. La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14. Ai sensi del precedente comma 1, nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l'autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 3.

6. Fatta salva la specifica destinazione urbanistica di cui al precedente paragrafo 3.2, comma 2, i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie ai sensi del presente paragrafo, cui devono essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi strutture di vendita.

7. Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata configura svolgimento abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

4.3 Disposizioni per gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio»

1. Nel caso di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera b), i Comuni procedono al rilascio della autorizzazione unitaria, su richiesta dei soggetti interessati sentita preventivamente la Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di commercio interno. Saranno considerate esclusivamente le superfici di vendita attive degli insediamenti autorizzati ai sensi dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426 dal cui nulla osta si evince il carattere unitario della struttura.

2. Nel caso di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera c), entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti interessati devono presentare domanda con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14. Saranno considerati gli esercizi attivi le cui autorizzazioni siano state rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426. La predetta richiesta è presentata dal soggetto titolare del nulla osta eventualmente rilasciato ai sensi della l. 426/71, dal titolare dell'autorizzazione unitaria, ovvero dall'organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o da tutti i titolari dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- breve relazione illustrativa della situazione urbanistica dell'insediamento;
- rapporto integrato d'impatto che descriva in modo sintetico le caratteristiche principali della nuova struttura unitaria e fornisca elementi conoscitivi degli aspetti socio-economici, territoriali ed ambientali del contesto di riferimento.

La domanda è valutata dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98.

5. Disciplina del procedimento autorizzatorio

5.1 Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti elementi essenziali:

- tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 3 lettera a) della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, salvo quanto stabilito dal precedente sottoparagrafo 4.2.2, comma 5;
- gli elaborati di cui all'art. 5, comma 3 lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, redatti secondo le modalità di cui al successivo Allegato 1 «Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi».

2. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda:

- a) l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente fatto salvo quanto previsto dal sottoparagrafo 4.2.2 comma 5;
- b) la mancanza degli elementi essenziali di cui al presente paragrafo;
- c) la non conformità urbanistica;
- d) la mancata attestazione che per l'area oggetto di richiesta di autorizzazione non vi è il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale ovvero, in caso di bonifica dell'area, l'assenza della previsione del piano di caratterizzazione di cui alla normativa vigente;
- e) il contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali;

f) la presenza di condizioni di assoluta incompatibilità per gli aspetti di natura territoriale, ambientale e infrastrutturale con riferimento alle disposizioni regionali vigenti, ivi incluso il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre del vigente Programma triennale (paragrafi 4.2.4 e 4.2.5), laddove si afferma un giudizio di non compatibilità della domanda per le previsioni di apertura di grandi strutture di vendita anche tramite superfici esistenti;

g) la violazione del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) sull'area precedentemente occupata da una grande struttura di vendita, in caso di autorizzazione allo spostamento in altra parte del territorio regionale.

3. Alla domanda, in caso di contestualità dei procedimenti, a pena dell'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta del permesso di costruire, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

5.2 Modalità di svolgimento della Conferenza di servizi

1. La domanda è presentata al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione il quale, dopo l'immediata trasmissione della stessa, corredata degli elementi essenziali, alla Provincia e alla Regione, procede alla relativa istruttoria.

2. La produzione degli elementi essenziali mancanti previsti dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 in data successiva alla presentazione della domanda viene considerata come presentazione di nuova domanda.

3. La data di ricevimento della domanda da parte della Regione ha effetto per l'inserimento della stessa nell'ordine mensile di esame delle domande. La domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi in 5 copie alla Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di commercio interno.

4. La Conferenza di servizi è indetta dal Comune a cui spetta il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

5. La prima riunione della Conferenza si svolge entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda al Comune.

6. Nella prima seduta il Comune illustra gli esiti dell'istruttoria per gli aspetti riguardanti l'ammissibilità formale della domanda, effettuando altresì le dichiarazioni attinenti la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria, e la conformità urbanistica dell'insediamento.

Qualora dovesse ricorrere un motivo di inammissibilità, ai sensi del comma 2 del paragrafo 5.1, la Conferenza di servizi ne prende atto e si chiude il procedimento in corso col rigetto della domanda.

Costituisce, inoltre, motivo di rigetto della domanda la mancata acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 6 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14.

7. Se non ricorre alcun motivo di inammissibilità o di improcedibilità, la Conferenza di servizi dichiara la domanda procedibile e prende atto delle dichiarazioni e delle attestazioni del Comune in ordine alla conformità urbanistica.

8. Nella prima seduta della Conferenza di servizi sono individuati, su proposta del Comune, i soggetti (Comuni contermini, Provincia, Comunità Montana ed eventuali altri Enti Locali, Associazioni territoriali di rappresentanza imprenditoriale, Associazioni di tutela dei consumatori, Organizzazioni sindacali dei lavoratori) che possono interloquire sulla definizione delle condizioni di sostenibilità in quanto direttamente interessati dalle externalità positive o dagli effetti negativi prodotti dall'insediamento commerciale proposto.

9. Il Comune, entro 5 giorni dalla effettuazione della prima seduta, chiede ai soggetti di cui al comma 8 di formulare per iscritto le proposte in ordine ad eventuali azioni e opere ritenute necessarie per gli aspetti di loro competenza.

10. Nella seconda seduta della Conferenza di servizi, da effettuarsi di norma entro 30 giorni dalla prima, è dichiarata la compatibilità della domanda e sono definite le condizioni di sostenibilità sulle quali avviare un confronto con i soggetti di cui al paragrafo 8.

11. Nella terza seduta della Conferenza di servizi, da effettuarsi di norma entro 60 giorni dalla prima, si procede ad una prima valutazione delle condizioni di sostenibilità. Il richiedente, in tempo utile per la terza seduta comunica a Regione, Provincia e Comune le proprie disponibilità in ordine a tutte le azioni e mi-

sure compensative atte a garantire la sostenibilità dell'intervento. Le attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11, possono svolgersi anche in un'unica seduta.

12. In assenza di accordi o intese con i soggetti di cui al paragrafo 8 in ordine alle condizioni di sostenibilità, entro il sessantesimo giorno dalla data di effettuazione della prima seduta, e comunque in tempo utile per la terza seduta, il Comune acquisisce il contributo valutativo dei predetti soggetti ai quali deve essere dato un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata espressione, ovvero l'espressione dei predetti soggetti oltre i termini, deve intendersi quale valutazione positiva.

13. Le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi che formula il giudizio di compatibilità della domanda e definisce le condizioni di sostenibilità dell'intervento sono in ogni caso validamente assunte:

- entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima seduta della Conferenza di servizi;
- qualora la prima riunione della Conferenza di servizi non sia stata effettuata nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, entro 120 giorni dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14.

14. Qualora il Comune non convochi la Conferenza di servizi nel termine prescritto, la stessa è convocata dalla Regione previo invito ad adempiere a norma dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14.

5.3 Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi

1. Partecipano alla Conferenza di servizi con diritto di voto il Comune, la Provincia e la Regione. Sono altresì convocati dal Comune, a titolo consultivo, i Comuni contermini, le Associazioni territoriali delle imprese del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale e le Associazioni di rappresentanza dei consumatori, in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento e all'ambito territoriale in cui l'intervento si colloca. Nel caso di interventi ubicati in aree montane è convocata, a titolo consultivo, anche la Comunità Montana.

Nel caso di interventi di rilevante impatto sovraprovinciale o sovraprovinciale conseguenti all'apertura di una grande struttura di vendita, la Regione acquisisce agli atti i pareri delle altre Regioni e delle Province interessate e ne tiene conto ai fini dell'espressione del proprio parere, motivandone l'eventuale dissenso.

I soggetti che partecipano a titolo consultivo hanno diritto di accesso ai documenti istruttori e possono presentare documenti, osservazioni, controdeduzioni e memorie.

2. Ai sensi della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» nelle Conferenze di servizi la Regione Lombardia è rappresentata dal Direttore Generale della Direzione generale della Giunta competente in materia di commercio interno o dal Dirigente dallo stesso delegato.

3. Il rappresentante della Provincia partecipa alla Conferenza di servizi ed esprime il proprio voto anche sulla base di:

- verifica di congruenza dell'intervento rispetto ai propri atti di programmazione e pianificazione ove vigenti;
- valutazione d'insieme dei contributi forniti dai Comuni, compresi nel territorio provinciale e maggiormente interessati dagli impatti commerciale, territoriale e ambientale conseguenti alla realizzazione del nuovo intervento.

5.4 Procedura in caso di apertura di grandi strutture aventi superfici di vendita superiori a mq. 15.000

1. L'apertura di nuovi insediamenti con superfici di vendita superiori a mq 15.000 è consentita esclusivamente nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa statale e regionale vigente. In caso di strumenti di programmazione negoziata in variante agli strumenti urbanistici vigenti è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio-commerciale ai sensi dei commi 16 bis e 16ter dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14.

2. In riferimento ai procedimenti di cui al comma 1 la domanda può essere presentata:

- a) nei casi in cui lo strumento di programmazione negoziata produce anche effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, entro i termini di cui all'art. 5, comma 16 bis della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14;

b) negli altri casi, contestualmente all'insediamento della segreteria tecnica (o al momento dell'adesione da parte della Regione) o ad altra fase della procedura di programmazione negoziata che consenta la conclusione dei procedimenti entro i termini di cui all'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14.

3. In ordine alle modalità procedurali ed ai termini di presentazione della domanda ai procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capitolo 5.

4. Le istanze relative alle autorizzazioni inerenti le grandi strutture di vendita inserite in strumenti di programmazione negoziata o nei Piani d'area di cui all'art. 20 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, sono valutate dalla struttura regionale competente in materia di commercio interno sulla base dei parametri di cui all'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande».

5.5 Procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti

1. Il presente paragrafo definisce le procedure da applicarsi nei casi di razionalizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture esistenti mediante variazione del settore merceologico, trasferimenti, concentrazioni, accorpamenti, ampliamenti e rilocalizzazioni.

2. Per gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a), fatta eccezione per gli ampliamenti, che non superano mq. 5.000 di superficie di vendita l'istruttoria è condotta dalla Provincia in collaborazione con Comune e Regione per le valutazioni di rilievo sovra comunale e per gli aspetti di loro competenza. Nell'ambito della Conferenza di servizi il Comune presenta gli esiti dell'istruttoria condotta e sulla base della stessa esprime le proprie determinazioni. La Provincia e la Regione esprimono le proprie determinazioni in rapporto alla sussistenza di condizioni di significativo impedimento, connesse ai propri riferimenti di programmazione.

Ove le strutture commerciali interessate risultino attive da almeno 12 mesi, la Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, esamina le componenti di compatibilità relative agli aspetti urbanistico-territoriali e ambientali precisati nel successivo capitolo 6, ritenendosi acquisita la compatibilità relativa agli aspetti commerciali.

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a), le condizioni di sostenibilità di cui al successivo paragrafo 6.5 debbono essere garantite in misura non inferiore al 50% di quelle richieste per l'apertura di nuovi insediamenti.

3. Per gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) le cui dimensioni sono superiori a mq. 5.000, fatta eccezione per gli ampliamenti, l'istruttoria è condotta da ciascun componente la Conferenza di servizi secondo le proprie competenze. Per tali interventi le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non inferiore al 75% di quelle riguardanti l'apertura di nuovi insediamenti.

4. Nei casi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera c) l'istruttoria è condotta dal Comune limitatamente alla valutazione di compatibilità dell'intervento per gli aspetti urbanistico-territoriali ed ambientali.

5. Non è consentito utilizzare le superfici di vendita autorizzate ma non ancora attivate nel termine di due anni e soggette a proroga per trasferimenti, ampliamenti o accorpamenti.

6. In presenza di entrambi i settori merceologici è consentita la variazione degli stessi entro il 25% della superficie di vendita complessiva esistente al momento della richiesta per la quota di superficie non superiore a 15.000 mq. ed entro il 10% per la quota di superficie eccedente il predetto limite. In presenza del solo settore merceologico alimentare è consentita la variazione a favore del settore non alimentare entro i limiti sopra indicati. In presenza del solo settore merceologico non alimentare la predetta variazione è consentita entro il 20% della superficie di vendita complessiva con contestuale riduzione del 5% della restante superficie del settore non alimentare.

I Comuni procedono alla modifica delle autorizzazioni per una sola volta nel corso del triennio di vigenza del Programma triennale sentita preventivamente la Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di commercio interno.

6. Modalità di valutazione delle domande

6.1 Il rapporto di impatto: contenuti

1. Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata prevista dal Programma triennale in sede di Conferenza di servizi nonché a fornire le valutazioni e le proposte del promotore sulle misure compensative degli effetti d'impatto prodotti dall'insediamento commerciale. Il Rapporto è articolato in quattro sezioni corrispondenti alle tre componenti di valutazione – commerciale, urbanistico-territoriale, ambientale – e ad una sezione riguardante le proposte relative alle condizioni di sostenibilità dell'intervento e deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 «Il Rapporto di impatto – Elementi costitutivi».

Per ciascuna delle tre sezioni del rapporto di impatto:

- commerciale
- urbanistico-territoriale
- ambientale

il rapporto deve essere articolato in:

- quadro di riferimento programmatico
- quadro di riferimento progettuale
- descrizione dell'impatto.

2. La sezione ambientale del Rapporto di impatto si intende acquisita qualora il progetto dell'intervento commerciale sia già stato sottoposto con esito positivo alla procedura di VIA.

La sezione urbanistico-territoriale del Rapporto di impatto è da predisporre nella forma semplificata di cui al successivo punto 2 dell'Allegato 1 «Il Rapporto di impatto – Elementi costitutivi» nei casi in cui l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione è previsto all'interno di un PGT, di un Programma Integrato d'Intervento (d'ora innanzi anche: PII), di un Accordo di programma o di altro Atto di programmazione negoziata in variante al PRG per il quale sia stata positivamente svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (d'ora innanzi anche: VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

6.2 Modalità di valutazione

1. Secondo i principi e gli obiettivi stabiliti nel Programma triennale, la valutazione di compatibilità e di sostenibilità delle domande per l'apertura e la modificazione dei punti di vendita della grande distribuzione, in sede di Conferenza di servizi, avviene sulla base dei criteri generali di valutazione di cui al successivi capoversi e con i seguenti passaggi:

- a) esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda;
- b) valutazione integrata di impatto (ovvero di compatibilità) dell'intervento;
- c) verifica della sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'intervento;
- d) determinazioni finali della Conferenza di servizi.

6.3 Esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda

1. Si verifica l'inesistenza di elementi formali e sostanziali preclusivi all'esame di merito delle domande da parte della Conferenza di servizi, come indicato al paragrafo 5.2 comma 6. A seguito di positiva verifica circa tale inesistenza si procede alle fasi successive della Conferenza di servizi, come indicato al precedente paragrafo 6.2.

6.4 Valutazione integrata dei nuovi insediamenti della grande distribuzione (ovvero di compatibilità)

1. Al fine di garantire equità ed attendibilità degli studi di impatto oggetto di valutazione integrata della compatibilità di cui al presente paragrafo, la Conferenza di servizi procederà alla valutazione degli studi di impatto formulati utilizzando, nelle valutazioni economiche, le metodologie e le informazioni statistiche (banca dati) della Regione.

2. A partire dal Rapporto di impatto, in sede di Conferenza di servizi, viene operata la valutazione integrata sulla base dei criteri generali di valutazione di cui al precedente paragrafo 6.1, anche in relazione agli obiettivi specifici indicati dal paragrafo 4.2 del Programma triennale per i diversi ambiti territoriali.

3. Ciascun Ente partecipante alla Conferenza di servizi a titolo deliberativo (avente cioè espressione di voto), esprime il proprio voto facendo riferimento agli elementi di valutazione conseguiti nel corso delle attività della Conferenza di servizi e alla coerenza con i propri atti di riferimento normativo e programmatico.

4. L'espressione di voto del Comune e della Provincia avviene sulla base di un parere motivato, assunto dall'organo competente di ciascun Ente ai sensi del proprio Statuto e delle proprie disposizioni organizzative.

5. In ogni caso, qualora vi sia stata applicazione con esito positivo della procedura di Verifica o di Valutazione dell'Impatto Ambientale in base alla vigente normativa in materia, si intenderà assoluta ai sensi dell'Allegato 1 «Il Rapporto di impatto – Elementi costitutivi» e con il massimo punteggio conseguibile, la valutazione della compatibilità ambientale, assumendone le relative determinazioni.

6. Per ciascuna delle suddette componenti di valutazione dovranno essere accertate, in sede di Conferenza di servizi, le condizioni di compatibilità, in base alle disposizioni del Programma triennale e con le modalità di cui all'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande» al presente atto.

L'assenza delle condizioni di compatibilità, ossia il mancato conseguimento del punteggio minimo di cui all'Allegato 2 in ciascuna delle tre componenti di compatibilità, non consente il pronunciamento positivo da parte della Conferenza di servizi.

Il rappresentante della Regione esprime voto non favorevole nel caso di sussistenza di condizioni di incompatibilità verificate con le modalità di cui all'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande».

7. Per la valutazione delle distinte componenti di esame si considerano i fattori indicati dal Programma triennale, come specificati all'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande».

8. Il giudizio di compatibilità, per ciascuna componente di valutazione, viene operato mediante un sistema di valutazione a punteggi per i diversi fattori di giudizio esplicitato nell'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande».

6.5 Verifica delle condizioni di sostenibilità dell'intervento

1. Il positivo giudizio di compatibilità dell'insediamento costituisce un presupposto necessario ai fini del successivo accoglimento della domanda da parte della Conferenza di servizi.

2. Verificata la compatibilità dell'insediamento commerciale, la Conferenza di servizi, sulla base delle proposte formulate dall'operatore e di quelle emerse nel corso dell'istruttoria, accerta la sussistenza delle condizioni di sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale dell'insediamento commerciale.

3. Con i soggetti indicati ai sensi del precedente paragrafo 5.3, la Conferenza di servizi deve stabilire se sussistono o possono ancora intervenire le condizioni di sostenibilità in relazione alle quali esprimerà il giudizio finale di accoglimento della domanda.

4. A tal fine sono considerate:

- le opere di compensazione delle externalità negative sul territorio e sull'ambiente causate dagli impatti conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali e delle opere connesse;
- le misure di integrazione delle grandi strutture di vendita nel contesto socio-economico, ambientale e territoriale di riferimento;
- le garanzie offerte dall'operatore per la realizzazione degli impegni assunti;
- gli accordi e le intese tra i vari soggetti pubblici e privati conseguiti prima o durante la Conferenza di servizi.

5. La definizione puntuale delle condizioni di sostenibilità deve essere effettuata ricercando il partenariato e la massima condivisione possibile da parte degli Enti locali e di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza.

6. Saranno ritenute non soddisfatte le condizioni di sostenibilità nei casi in cui:

- vi sia la indisponibilità dell'operatore a realizzare le opere di compensazione indicate dalla Conferenza di servizi;
- le garanzie offerte dall'operatore non siano ritenute dalla Conferenza di servizi sufficienti o idonee ad assicurare la realizzazione di alcune opere o misure (almeno quelle più significative);
- sulla efficacia delle predette misure non si riscontri un significativo livello di condivisione da parte dei soggetti di cui al

comma 8 del paragrafo 5.2 e al primo comma del paragrafo 5.3 qualora le misure riguardino il territorio o le aree di competenza degli stessi.

7. Il giudizio finale viene operato dalla Conferenza di servizi tenendo conto dell'insieme degli elementi sopra indicati e delle valutazioni espresse dai soggetti pubblici e privati interessati secondo il sistema a punteggi di cui all'Allegato 2 «Parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande» al presente atto.

La non sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'inseadimento proposto comporta il rigetto della domanda.

8. Le condizioni di sostenibilità del nuovo punto di vendita devono essere rapportate al momento del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Nel caso in cui dovesse sussistere la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali atte ad integrare il nuovo punto di vendita nel contesto viabilistico, urbanistico, ambientale, sia esso comunale o sovra comunale, e opere necessarie alla loro manutenzione, queste dovranno essere espressamente e precisamente individuate - con il consenso delle competenti Amministrazioni Pubbliche - quali condizioni di efficacia dell'autorizzazione con l'eventuale conseguente impegno a carico del richiedente; fino alla loro completa esecuzione non si potrà procedere alla autorizzazione o all'apertura dell'esercizio commerciale, salvo che la mancata realizzazione delle opere non sia imputabile, anche parzialmente, a una causa dipendente dall'operatore.

9. In particolare ove si ravvisi la necessità di opere di rilievo sovracomunale, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata, salvo specifica previsione contenuta in accordi e intese tra i Comuni e gli Enti interessati dagli interventi, ai sensi della vigente normativa in materia, e conseguente impegno richiamato nell'autorizzazione commerciale.

6.6 Determinazioni finali della Conferenza di servizi

1. Regione, Provincia e Comune concorrono alla valutazione integrata dell'impatto generato dal punto di vendita proposto, acquisendo i contributi di tutti i soggetti partecipanti anche a livello consultivo alla Conferenza di servizi. Le osservazioni formulate per iscritto dai soggetti chiamati a partecipare a titolo consultivo, sono controdedotte dal Comune, o dalla Provincia qualora responsabile dell'istruttoria; delle osservazioni formulate e delle relative controdeduzioni è riportata traccia nel verbale della Conferenza di servizi.

2. La Conferenza, su proposta del Comune, individua, anche in relazione al bacino di gravitazione, il contesto territoriale ed i soggetti interessati dagli effetti d'impatto ai fini della definizione delle condizioni di sostenibilità dell'intervento.

3. La Provincia raccoglie le osservazioni e le indicazioni dei Comuni interessati significativamente alle ricadute dell'intervento.

4. La Regione acquisisce l'eventuale parere di altre Regioni o di altre Province significativamente interessate dalle ricadute dell'intervento, come richiamato al primo comma del paragrafo 5.3.

5. Tutti i Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi possono comunque fornire contributi per una piena valutazione dei suddetti elementi.

6. La Conferenza di servizi considera, in sede di valutazione complessiva della domanda presentata, tali osservazioni e pareri.

7. Regione, Provincia e Comune esprimono il proprio voto in sede di Conferenza di servizi, con riferimento all'insieme degli elementi di valutazione riferiti alle competenze di ciascun Ente.

8. Per gli interventi relativi al paragrafo 5.5 il Comune o la Provincia espletano le valutazioni istruttorie in ordine anche al complesso di elementi di competenza regionale, ferma restando l'autonomia dell'espressione di voto del Rappresentante regionale e l'efficacia del parere di questi ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del d.lgs 31 marzo 1998 n. 114.

6.7 Interventi da sottoporre a procedura di VIA o di verifica d'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 settembre 1999 n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale»

1. Fatti salvi i disposti di cui all'art. 1, comma 4 del d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1 della l. 22 febbraio 1994 n. 14, concernente disposizioni in materia di valutazioni di impatto ambientale» in merito alla localizzazione degli interventi in ambiti naturali pro-

tetti ex legge 6 dicembre 1991 n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», in considerazione di quanto contenuto nelle Direttive Comunitarie 27 giugno 1985, n. 85/377/CEE [Allegato II, punto 10, lettera b)], così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 [Allegato II, punto 10, lettera b)] e nel contempo recepita con l'Atto d'indirizzo e coordinamento del 12 aprile 1996 [Allegato B, Punto 7, lettera b)], sino all'emanazione da parte della Giunta regionale delle soglie dimensionali di cui al comma 1bis dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, così come modificata dalla legge regionale 24 marzo 2003 n. 3 «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona», risultano assoggettati a specifica procedura di verifica d'esclusione dalla VIA i progetti di centri commerciali e di grandi strutture di vendita inseriti in ambiti territoriali aventi dimensioni maggiori a quanto specificato nell'Allegato B, Punto 7, lettera b) di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni.

2. In carenza di specifica definizione di «area urbana» del suddetto d.P.R., in sede di valutazione istruttoria, si considerano in merito le seguenti caratteristiche al fine dell'applicazione della relativa normativa:

a) In caso di PRG vigente:

- perimetro contiguo per almeno il 50% della sua estensione con aree edificate ed aree che il vigente PRG destina a zone A, B e servizi a valenza comunale (ex art. 22 l.r. 15 aprile 1975 n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»);
- perimetro contiguo per almeno il 50% della sua estensione con aree edificate e aree che il vigente PRG destina a zone A, B, C, D e servizi a valenza comunale (ex art. 22 l.r. 51/75), limitatamente ai Comuni classificati «ambito urbano dei capoluoghi» o «ambito di addensamento commerciale metropolitano» dal Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08.

b) In caso di PGT vigente:

- perimetro contiguo per almeno il 50% della sua estensione con agli ambiti del tessuto urbano consolidato di cui all'art. 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e con i servizi urbani di cui all'art. 9 della stessa legge.

3. La contiguità sussiste anche se tra le aree è presente un elemento minore di discontinuità quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una strada, uno spazio di pubblica fruizione come un passaggio pedonale o una piazza, un fosso o un corso d'acqua comunque minore; l'estensione delle aree contigue viene calcolata come sommatoria di tutte le aree adiacenti al lotto in questione anche se tra di loro non continue.

4. La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, qualora necessaria, dovrà risultare espletata al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione.

Ove l'intervento necessiti della procedura di VIA, e questa non sia già allegata alla domanda, il Comune deve acquisire la stessa entro il termine di 120 giorni di cui all'art. 5 comma 10 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14. La mancata acquisizione della VIA, secondo le modalità sopra indicate, determina il rigetto della domanda.

7. Altre disposizioni

7.1 Affidato di reparto

1. Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 perché li gestiscano in proprio, previa Comunicazione al Comune competente per territorio, alla CCIAA e all'Ufficio IVA.

2. L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi.

7.2 Divieto di esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso

1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 6 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia.

— • —

ALLEGATO 1

«IL RAPPORTO DI IMPATTO – ELEMENTI COSTITUTIVI» INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPATTO DA ALLEGARE ALLE DOMANDE RELATIVE ALLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Contenuti del Rapporto di impatto

1. Il Rapporto di impatto è costituito da atti ed elaborati idonei a fornire una descrizione dettagliata delle opere edilizie, infrastrutturali e complementari dell'insediamento commerciale, da una relazione illustrativa e da materiale fotografico, cartografico e grafico atto a fornire una completa rappresentazione dello stato dei luoghi e delle trasformazioni indotte dalla realizzazione dell'intervento progettuale.

2. Il Rapporto di impatto dovrà essere redatto e sottoscritto da soggetti e tecnici abilitati nelle discipline oggetto dello studio. La qualificazione dei soggetti professionali non attestata dall'iscrizione in appositi ordini o albi, sarà documentata con idoneo titolo professionale da allegare allo studio, ovvero da *curriculum* professionale.

Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata prevista dal Programma triennale in sede di Conferenza di servizi. È articolato in sezioni corrispondenti alle tre componenti di valutazione da effettuare:

- commerciale
- urbanistico-territoriale
- paesistico-ambientale.

3. Per ogni sezione il Rapporto deve essere articolato in:

- quadro di riferimento programmatico
- quadro di riferimento progettuale
- descrizione dell'impatto.

4. Il Rapporto dovrà specificare:

- la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi dell'ambito territoriale commerciale, come individuati nel capitolo 4.2 del Programma triennale, in cui essa si colloca;
- il rispetto delle norme vigenti e le iniziative per il migliore inserimento nel contesto di riferimento;
- la sussistenza di eventuali specifici atti di intesa assunti da Enti pubblici, di rilievo per l'intervento previsto.

5. Nel caso di interventi modificativi dell'insediamento commerciale esistente deve essere indicata la situazione preesistente e la modificazione apportata con l'intervento proposto.

Ove il nuovo punto di vendita sia ricompreso in un complesso insediativo definibile come centro commerciale multifunzionale o integrato, le analisi dovranno essere condotte con riferimento all'impatto generato dall'intero complesso, ivi incluse le funzioni diverse da quelle strettamente commerciali.

1. Compatibilità commerciale

1.1 Quadro di riferimento programmatico

1. Il Rapporto dovrà illustrare il contenuto degli atti di programmazione regionale, provinciale e comunale in materia di commercio. In particolare dovrà fornire elementi in ordine a:

- gli obiettivi e gli indirizzi specifici per ambito territoriale di cui al paragrafo 4.2 del Programma triennale;
- gli atti di programmazione settoriale a livello provinciale e comunale;
- gli obiettivi di presenza e sviluppo ad impatto zero di cui al paragrafo 5.1 del Programma triennale.

1.2 Quadro di riferimento progettuale

- a) Caratteristiche del punto di vendita. Il rapporto deve indicare:

- la superficie di vendita;
- la merceologia (alimentare o extra alimentare); in caso di richiesta di autorizzazione di prodotti extra alimentari deve essere specificata l'appartenenza ad uno dei seguenti gruppi:
 - a) elettronica, audio, video ed elettrodomestici;
 - b) abbigliamento, scarpe e accessori;
 - c) sport, tempo libero, bricolage, libri;
 - d) mobili, casa e accessori di arredo;
 - e) altro (da precisare);
- il numero di addetti che opereranno nel punto di vendita, espresso in Unità di Lavoro Full Time Equivalenti;
- eventuali altri elementi progettuali utili per l'analisi dell'impatto commerciale.

- b) Bacino gravitazionale.

Va individuato il bacino di gravitazione commerciale del punto di vendita, che costituisce il riferimento territoriale in relazione al quale operare la valutazione degli effetti dell'impatto socio-economico, con riguardo alla struttura della domanda ed a quella dell'offerta commerciale.

Il predetto bacino è delimitato dalla curva gravitazionale corrispondente sul territorio al tempo di percorrenza massimo per raggiungere la struttura commerciale in autovettura privata. È definito tenendo conto della tipologia, del settore merceologico e della superficie di vendita dell'insediamento richiesto.

Il bacino di gravitazione commerciale viene individuato sulla base di curve isocrone, in funzione delle variabili:

- tipologia dell'intervento e dimensione della superficie di vendita e dell'insediamento nel suo complesso;
- settore merceologico prevalente.

- c) Stima del fatturato attratto. Va indicato il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova iniziativa nel bacino di gravitazione commerciale.

- d) Disponibilità di altri punti di vendita nell'area di gravitazione, suddivisa per tipologie e formati.

1.3 Descrizione dell'impatto commerciale

1. Il Rapporto deve fornire elementi di supporto alla valutazione relativamente a:

- congruenza con gli obiettivi specifici per ambito territoriale e di presenza e sviluppo ad impatto zero previsti dal Programma triennale;
- ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
- impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture;
- rapporto con l'evoluzione delle strutture commerciali nell'ultimo triennio;
- congruenza del taglio dimensionale del nuovo punto di vendita rispetto al contesto territoriale e commerciale.

2. Nel caso delle grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria di cui al precedente paragrafo 4.2, la verifica va effettuata relativamente al complesso degli esercizi commerciali previsti nell'intera struttura.

3. Circa la valutazione del saldo netto occupazionale che l'iniziativa commerciale presumibilmente determinerà dovranno essere forniti elementi con riguardo agli effetti diretti positivi (ovvero i nuovi posti di lavoro) e agli effetti diretti negativi (ovvero i posti di lavoro persi da altri esercizi commerciali). Nel caso in cui la nuova iniziativa commerciale nasca per concentrazione di preesistenti strutture di vendita, va indicato l'impegno di reimpiego del personale dipendente di tali strutture.

4. Relativamente ai casi di cui al paragrafo 5.5 per l'aspetto commerciale vengono fornite le seguenti informazioni:

- dimensione della superficie di vendita esistente;
- tipologia distributiva dell'intervento;
- dimensione della superficie di vendita in ampliamento o per effetto dell'accorpamento o concentrazione.

2. Compatibilità urbanistico-territoriale

2.1 Quadro di riferimento programmatico

1. Questa sezione del Rapporto dovrà fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico territoriale.

In particolare dovrà indicare, anche con idonei elaborati cartografici e fotografici:

- a) le disposizioni del Piano Territoriale Regionale e degli altri atti di pianificazione e programmazione di livello regionale in rapporto alla previsione del nuovo punto di vendita;
- b) le disposizioni urbanistiche nonché quelle eventuali contenute in piani sovraordinati al Piano Regolatore Generale o al Piano di Governo del Territorio ed immediatamente operanti (Piano Territoriale Regionale e Piani d'Area; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale; Piano di Assetto Idrogeologico);
- c) le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di altri atti di pianificazione con efficacia territoriale provinciale;
- d) le previsioni di piani di settore di rilievo territoriale;
- e) gli obiettivi di sviluppo, di tutela, di riqualificazione dell'ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dal paragrafo 4.2 del Programma triennale;
- f) gli obiettivi di sviluppo, di tutela, di riqualificazione dell'ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dalla Pianificazione di livello comunale.

2. Per i casi di cui al paragrafo 5.5, questa sezione del Rapporto dovrà rappresentare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione di rilievo urbanistico territoriale. In particolare dovrà indicare in forma sintetica i contenuti di cui al precedente comma lettere b), c), d) e), f).

3. È richiesta una relazione di sintesi sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, laddove prevista, applicata al PGT o al Piano Attuativo o allo strumento di programmazione negoziata prescelto, specificando le motivazioni che hanno comportato la scelta dell'area oggetto dell'intervento.

4. Questa sezione del Rapporto d'impatto dovrà inoltre fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli obiettivi di presenza e di sviluppo, di tutela e di riqualificazione dell'ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dal Programma triennale.

2.2 Quadro di riferimento progettuale

1. Il Rapporto deve descrivere le scelte progettuali del nuovo insediamento commerciale e il loro inserimento nel contesto territoriale di riferimento: l'inserimento territoriale del progetto in raccordo alle indicazioni di piani e programmi; la struttura della mobilità in riferimento alle persone e alle merci; e conseguenti eventuali effetti di ripolarizzazione indotti dall'intervento; l'inserimento urbanistico; l'integrazione funzionale; la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e di verde.

2. In particolare dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

- a) dimensione dell'intervento: superficie territoriale dell'area interessata dall'intervento; superficie coperta; superficie lorda di pavimento; servizi pubblici o di interesse pubblico o generale ai sensi della l.r. 12/05, art. 9, con specifica delle aree a parcheggio e a verde pubblico; volume complessivo e altezze;
- b) localizzazione dell'intervento: presentazione dello stato preesistente del sito su cui sarà ubicato il nuovo punto di vendita; analisi estesa a un conveniente intorno, del contesto urbanistico in cui si situa il nuovo punto di vendita, con l'evidenziazione – in particolare – dei rapporti con le strutture commerciali esistenti, con le aree per servizi pubblici;
- c) rete di accesso, con riferimento alle diverse articolazioni della rete viabilistica e alle reti di trasporto pubblico e documentazione del traffico esistente come più sotto specificato;
- d) presenza di strutture, impianti, infrastrutture, siti in prossimità dell'area di intervento, che necessitano di particolari condizioni di tutela o salvaguardia;
- e) limitatamente ai Comuni nel cui territorio sono localizzate aziende a rischio di incidenti rilevanti, indicazione di tali aziende e degli scenari incidentali coinvolgenti aree esterne agli stabilimenti;
- f) presenza di eventuali Zone di Protezione Speciale (d'ora inanzi anche: ZPS), Siti di Interesse Comunitario (d'ora inanzi anche: SIC).

3. Con riferimento ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto deve descrivere le scelte progettuali riguardanti la modificazione delle strutture di vendita esistenti e la loro coerenza con le indicazioni di piani e programmi vigenti; l'inserimento urbanistico; l'integrazione funzionale; la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e di verde.

In particolare dovranno essere fornite le indicazioni relative alla dimensione dell'intervento: dati urbanistico-edilizi relativi – superficie territoriale dell'area interessata dall'intervento; superficie lorda di pavimento; servizi pubblici o di interesse pubblico o generale ai sensi della l.r. 12/05, art. 9, con specifica delle aree a parcheggio e a verde pubblico e le indicazioni di cui alle lettere b), c) d), e) ed f) di cui al precedente capoverso.

2.3 Descrizione dell'impatto urbanistico-territoriale

1. Il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli obiettivi del Programma triennale e agli elementi di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare le componenti indicate dal Programma triennale stesso.

2. In riferimento alla analisi della rete di accesso, si precisa che il Rapporto di impatto dovrà fornire elementi in ordine:

- a) alla qualità dell'accessibilità da parte delle persone (addeuti e utenza) e delle merci (con particolare riferimento agli aspetti logistici), attraverso la stima della qualità della circolazione (tempi di attesa, accodamenti, rapporto flusso/capacità sulla rete);
- b) alle soluzioni progettuali che rendono compatibile l'insediamento commerciale, attraverso il contenimento ed il controllo di esternalità negative;
- c) all'idonea dotazione di aree a parcheggio, specificando la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso comune al servizio esclusivo dell'insediamento e la loro organizzazione in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso esclusivo per i dipendenti; la dotazione di posti per motocicli e biciclette e di aree per il carico e lo scarico delle merci;
- d) all'impatto del cantiere nella fase di realizzazione dell'opera (fasi e tempi; movimento di mezzi pesanti; le fonti di approvvigionamento dei materiali).

3. Relativamente all'impatto sul traffico si deve rappresentare e confrontare lo scenario di riferimento e lo scenario ad opera realizzata, esplicitando sulla viabilità primaria e secondaria interessata dall'intervento in corrispondenza delle ore di punta:

- i valori dei carichi sui principali elementi infrastrutturali (archi, nodi e accessi) che saranno interessati dall'indotto veicolare generato/attratto dall'intervento commerciale;
- dati sulla distribuzione delle manovre veicolari (Origine/Destinazione) alle intersezioni;
- i risultati delle simulazioni effettuate circa la capacità di gestione dei flussi da parte dei principali elementi infrastrutturali.

4. Tutte le analisi di traffico devono essere supportate dalle seguenti analisi, svolte in coerenza ai contenuti del successivo paragrafo 1.5 (Calcolo dell'indotto veicolare):

- a) dati di traffico aggiornati in relazione ai principali assi e nodi che saranno interessati dall'indotto veicolare generato/attratto dall'intervento commerciale (dati storici riferiti al massimo al terzo anno antecedente lo studio e opportunamente atualizzati, qualora in tale arco temporale il contesto sia rimasto immutato; conteggi dei flussi veicolari tramite rilevazioni continue appositamente realizzati. In caso di nuovi rilievi questi devono essere effettuati nei periodi dell'anno di maggiore criticità e per ciascuna sezione di conteggio devono essere disaggregati per: direzione di marcia; fascia oraria; tipologia di veicoli, distinguendo autovetture e mezzi pesanti; Origine/Destinazione alle intersezioni. Devono inoltre essere indicati gli strumenti utilizzati per il conteggio e il loro posizionamento);
- b) rilievi di traffico agli accessi in caso di insediamenti commerciali in esercizio (traffico in ingresso/uscita suddivisi per fascia oraria).

5. Per i casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli obiettivi del Programma triennale e agli elementi

di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare le componenti indicate dal Programma triennale stesso.

In riferimento alla analisi della rete di accesso, all'impatto sul traffico ed alle modalità di svolgimento delle analisi il Rapporto di impatto dovrà essere predisposto con le modalità di cui al presente paragrafo.

3. Compatibilità paesistico-ambientale

3.1 Quadro di riferimento programmatico

1. Il Rapporto dovrà rappresentare i riferimenti essenziali contenuti nella legislazione di settore e negli atti di programmazione regionale e locale in materia di ambiente e di paesaggio.

In particolare dovrà rappresentare la coerenza con:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale, con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (qualora vigente o adottato) e con i contenuti paesistici di cui agli artt. 17 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o con l'elaborato di individuazione della classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale di cui al punto 5 della d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045;

- le previsioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

- gli Obiettivi dell'ambito territoriale di appartenenza di cui al paragrafo 4.2, e gli Obiettivi strategici di rilievo ambientale del Programma triennale, tra questi si farà riferimento a:

- a) emissioni in atmosfera, regime dei prelievi idrici e degli scarichi, impatti acustici, impatti luminosi, trattamento dei rifiuti, produzione/difesa dalle onde elettromagnetiche;
- b) contenimento dei consumi energetici;
- c) riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e bonifica di siti inquinati.

2. In relazione ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà rappresentare i riferimenti essenziali contenuti nella legislazione di settore e negli atti di programmazione Provinciale e locale in materia di ambiente e di paesaggio.

In particolare dovrà rappresentare indicazioni di sintesi in merito a:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (qualora vigente o adottato) e con i contenuti paesistici del Piano Regolatore Generale di cui agli artt. 17 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o con l'elaborato di individuazione della classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale di cui al punto 5 della d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045;

- le previsioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

- obiettivi dell'ambito territoriale di appartenenza, e Obiettivi strategici di rilievo ambientale del Programma, tra questi si farà riferimento a:

- a. diverse forme di inquinamento: atmosferico, idrico - consumi; scarichi -, acustico, luminoso, da rifiuti solidi, da onde elettromagnetiche;
- b. contenimento dei consumi energetici;
- c. riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e bonifica di siti inquinati.

3.2 Quadro di riferimento progettuale

1. Il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le peculiarità dell'ambiente interessato dal progetto e le analisi e le valutazioni che hanno portato alla individuazione della sensibilità del sito e quindi l'incidenza del progetto proposto con particolare riferimento alle modalità definite:

- dalla d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045 «Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. VI/43749»;

- e dalla d.g.r. 8 marzo 2002 n. 7/8313 «Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e

criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico».

Il Rapporto dovrà ugualmente rappresentare anche le peculiarità dell'ambiente interessato dal progetto e le analisi e le valutazioni che hanno portato alla zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria di cui alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 e alla d.g.r. 6 dicembre 2002 n. 7/11485.

Obiettivi e contenuti che si richiamano qui brevemente:

- definizione dell'ambito territoriale entro cui possono manifestarsi effetti significativi (con particolare riferimento alle emissioni nell'atmosfera, e alle emissioni acustiche e luminose);

- descrizione dei sistemi ambientali e paesistici interessati, e messa in evidenza dell'eventuale criticità degli equilibri esistenti e delle situazioni di degrado fisico;

- individuazione delle aree, delle componenti e dei fattori ambientali e delle relazioni tra essi esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari;

- documentazione dei livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto. In particolare dovranno essere indicati: lo stato attuale del traffico e della qualità dell'aria tramite il monitoraggio dei volumi o flussi orari del traffico veicolare e dei maggiori inquinanti dell'aria, utilizzando anche dati rilevati dai soggetti competenti (ARPA, Provincia, ecc. con particolare attenzione ai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio ed al contesto emissivo dell'intervento ricavato dai dati dell'Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia - INEMAR); la stima delle emissioni acustiche delle infrastrutture stradali esistenti senza opere in progetto;

- descrizione del contesto paesistico in cui l'opera si colloca con particolare riferimento alle previsioni microurbanistiche del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio.

2. Con riferimento ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le peculiarità dell'ambiente interessato dal progetto e la descrizione del contesto paesistico in cui l'opera si colloca con particolare riferimento alle previsioni microurbanistiche del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio.

3.3 Descrizione dell'impatto ambientale e paesistico

1. Il Rapporto dovrà specificare le scelte progettuali assunte in relazione alle condizioni ambientali del contesto di riferimento.

Vengono illustrate le principali componenti di impatto generate dal nuovo punto di vendita sotto il profilo ambientale e paesistico nonché le condizioni di compatibilità delle emissioni indicate dalla legislazione di settore con specifico riferimento agli impatti:

- atmosferico;
- acustico;
- luminoso;
- paesistico.

2. Saranno date indicazioni circa il carico delle emissioni ad opera realizzata e gli interventi previsti per il loro contenimento, sia per la fase di cantiere che per quella di gestione, dimostrando il rispetto dei valori limite e l'utilizzo delle tecnologie e delle modalità a minore impatto nonché le opere di mitigazione e compensazione realizzate.

Nell'esame paesistico andranno in particolare considerati: il rispetto degli elementi architettonici caratteristici, sotto il profilo tipologico, materico e cromatico, l'interramento dei parcheggi, la messa a dimora di alberature e di altre essenze con effetto di barriera al traffico ed al rumore e come schermo visivo, la realizzazione di opere di arredo urbano, il contenimento dell'impatto luminoso e visivo delle insegne.

3. In relazione ai casi di cui al paragrafo 5.5 il Rapporto dovrà essere redatto con le modalità ed i contenuti di cui al presente sottoparagrafo.

4. Sostenibilità dell'insediamento commerciale

4.1 Descrizione sintetica degli effetti di impatto relativamente alle diverse componenti

1. In relazione agli impatti di cui ai precedenti sottoparagrafi 1.1.3, 1.2.3 ed 1.3.3, il Rapporto dovrà contenere una descrizione sintetica dei diversi effetti di impatto previsti negli intorni territoriali relativi ai diversi fattori di valutazione evidenziando in particolare la valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale, nonché le criticità generate con riferimento a:

- aspetti socio-economici;
- aspetti urbanistico-territoriali;
- aspetti paesistico-ambientali.

La sostenibilità, quale elemento di valutazione, va ben oltre la compatibilità, analizzando i fattori di sviluppo connessi potenzialmente all'investimento commerciale più ancora che i vincoli e le esternalità negative da esso prodotte. Infatti, come illustrato ai paragrafi 5.4 e 5.5 del Programma triennale, la sostenibilità «misura, individua e propone la piena valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale per la competitività, lo sviluppo di medio-lungo periodo, del sistema economico-territoriale ricompreso entro il bacino di gravitazione della grande struttura di vendita».

4.2 Misure dirette ritenute compensative dei diversi effetti d'impatto

1. Indicazione puntuale delle misure, azioni, opere ed interventi ritenuti compensativi dell'impatto generato relativamente a:

- a) garanzie occupazionali in caso di trasferimento o di modificazione di strutture esistenti;
- b) opportunità occupazionali aggiuntive in caso di ampliamenti e di nuove aperture;
- c) disponibilità di assunzioni per i residenti nel Comune interessato e nei Comuni contermini;
- d) contributo a contrastare la crisi occupazionale in aree di marcato declino industriale;
- e) valorizzazione, nell'ambito della propria attività d'impresa, delle produzioni lombarde, in particolare quelle artigiane ed agricole, con previsione di inserimento nella filiera distributiva dei produttori lombardi, ad esempio mediante la destinazione di almeno il 20% della superficie di vendita richiesta per un certo numero di anni (tale requisito può essere positivamente assolto anche tramite l'inserimento di prodotti nei processi distributivi di altri punti vendita in Italia e all'estero, purché documentabili);
- f) azioni, anche in forma di sostegno alle iniziative di altri, di promozione e di marketing del territorio e dei suoi prodotti, ad es. tramite la realizzazione di vetrine del prodotto locale o regionale attraverso il coinvolgimento e la promozione dei Consorzi di produttori, dell'artigianato, dei distretti produttivi e della produzione enogastronomica locale o regionale;
- g) sostegno, nell'ambito della propria attività d'impresa, alla capillarità della rete distributiva, tramite propri esercizi di prossimità nei centri storici o in ambiti periferici e privi di strutture commerciali, oltre che con il servizio a domicilio, eventualmente anche con la creazione di piccoli punti vendita in franchising, in proprio e/o in collaborazione con i dettaglianti esistenti;
- h) fornitura di servizi gratuiti al consumatore con particolare riferimento alle fasce più deboli quali anziani, persone ammalate o disabili (mediante convenzione con il Comune interessato ed i Comuni contermini);
- i) azioni di riqualificazione e rivitalizzazione dei sistemi commerciali urbani di qualunque natura e consistenza, anche al fine di sviluppare le micro e piccole imprese commerciali, preferenzialmente tramite la previsione di risorse per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti in periferia; le opportunità offerte ai commercianti dei Comuni contermini interessati ad avviare una attività nel nuovo insediamento quali ad esempio la priorità ad esercizi di vicinato già attivi al momento della presentazione della domanda, nel Comune di insediamento.
- j) realizzazione di opere di compensazione dei diversi tipi di impatto territoriale ed ambientale con riferimento al Co-

mune interessato e a quelli contermini relativamente al sistema della mobilità sovra locale ed agli altri aspetti ambientali;

- k) compartecipazione finanziaria alle opere di manutenzione stradale secondo modalità concordate con gli Enti proprietari o gestori delle strade;
- l) compartecipazione finanziaria alla copertura di eventuali oneri connessi all'adeguamento o al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti all'insediamento commerciale;
- m) cessione al Comune a titolo gratuito (o in comodato) dell'area in caso di dismissione definitiva della stessa (per rilocalizzazione in altro Comune) dell'attività commerciale ed eventuale impegno del proprietario a contribuire alla realizzazione sulla predetta area di un'opera di interesse pubblico indicata dallo stesso Comune;
- n) ripartizione di oneri e di altri tributi tra i Comuni contermini che sopportano le esternalità negative e i diversi effetti di impatto (art. 44, comma 19 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12);
- o) contenimento dell'inquinamento dell'aria mediante l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale per l'approvvigionamento del punto di vendita, per le consegne a domicilio e in sostituzione o ad integrazione del trasporto pubblico locale qualora non sufficientemente strutturato;
- p) iniziative volte al rimboschimento e alla creazione di zone di compensazione del verde in misura correlata alle dimensioni dell'intervento complessivo;
- q) altre azioni di mitigazione necessitate dalle peculiarità territoriali-ambientali dell'area interessata dall'insediamento commerciale richiesto.

2. Per gli insediamenti commerciali previsti in strumenti di programmazione negoziata il rapporto dovrà indicare anche le opere e le misure di mitigazione di rilevanza provinciale e/o regionale finalizzate alla riqualificazione territoriale ed ambientale del contesto di riferimento.

4.3 Intese e accordi con soggetti ed Enti pubblici interessati

1. In questa sezione del Rapporto potranno essere indicati:
 - 1) gli accordi e le intese conseguiti prima della presentazione della domanda fra i soggetti ed Enti pubblici interessati dagli effetti di impatto del nuovo insediamento commerciale riguardanti la realizzazione di tutti o parte degli interventi sopra indicati;
 - 2) gli accordi e le intese di cui al punto precedente che si prevede di concludere prima della conclusione del procedimento ex art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
2. Nel merito dei predetti accordi e intese devono essere evidenziati:
 - l'oggetto dell'intervento, azione od opera che si intende realizzare;
 - i soggetti beneficiari dei predetti interventi;
 - i soggetti che hanno prestato il loro consenso.

4.4 Risorse disponibili

1. In relazione a quanto previsto al precedente punto 1.4.2, il Rapporto dovrà indicare le risorse complessivamente disponibili per conseguire l'impatto zero con riferimento a:

- a) risorse finanziarie (comprese eventuali fidejussioni);
- b) realizzazione diretta di opere;
- c) garanzie occupazionali;
- d) azioni per la valorizzazione delle produzioni lombarde;
- e) oneri di urbanizzazione (in accordo con il Comune interessato);
- f) azioni a favore dei consumatori appartenenti alle fasce più deboli della popolazione;
- g) eventuale cessione di aree (anche per eventuali rimboschimenti);
- h) sostegno ai piccoli negozi nei centri storici o in ambiti periferici;
- i) esistenza di accordi per la realizzazione delle condizioni di sostenibilità.

5. Calcolo dell'indotto veicolare

1. Le indicazioni riportate di seguito si applicano in assenza di differenti e più cautelative osservazioni da parte della Provin-

cia; in tal caso la Regione può decidere di applicare queste ultime.

Il calcolo dell'indotto veicolare generato/attratto dall'intervento commerciale deve essere effettuato tramite l'utilizzo dei coefficienti indicati nella Tabella 1, per superfici di vendita alimenta-

re, e nella Tabella 2, per superfici di vendita non alimentare. La somma del traffico indotto dalle diverse tipologie merceologiche rappresenta il traffico indotto complessivo (attratto + generato) nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Tab. 1 – Veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita alimentare (1)

Superficie di vendita alimentare [mq]	Veicoli ogni mq di superficie di vendita alimentare			
	Venerdì (1)	Venerdì (2)	Sabato-Domenica (1)	Sabato-Domenica (2)
0 – 3.000	0,25	0,20	0,30	0,25
3.000 – 6.000	0,12	0,10	0,17	0,14
> 6.000	0,04	0,03	0,05	0,03


Tab. 2 – Veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita non alimentare (1)




Superficie di vendita non alimentare [mq]	Veicoli ogni mq di superficie di vendita non alimentare			
	Venerdì (1)	Venerdì (2)	Sabato-Domenica (1)	Sabato-Domenica (2)
0 – 5.000	0,10	0,09	0,18	0,15
5.000 – 12.000	0,08	0,06	0,14	0,12
> 12.000	0,05	0,04	0,06	0,04

(1) Si applicheranno i valori indicati nelle colonne con numero (1) agli interventi commerciali localizzati nei Comuni delle zone critiche (Deliberazione di Giunta n. 7/6501, seduta del 19 ottobre 2001 e successive modifiche), nei Comuni confinanti con i Comuni delle zone critiche e nei Comuni critici (Deliberazione di Giunta n. 7/6501, seduta del 19 ottobre 2001 e successive modifiche). Nell'allegato I-A si dà una rappresentazione grafica e si fornisce un elenco dei Comuni in oggetto.

In tutti gli altri casi si utilizzeranno i valori indicati nelle colonne con numero (2).

Nei grafici seguenti viene rappresentato l'andamento dell'indotto di traffico nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica, suddiviso per superfici di vendita alimentare e non alimentare (per i casi 1, in colore blu e per i casi 2, in colore rosa magenta).





2. La ripartizione dei flussi in generale avviene ipotizzando il 60% dei veicoli in ingresso e il 40% dei veicoli in uscita dall'insediamento commerciale.

3. Per la tipologia distributiva delle grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria, di cui al paragrafo 4.2 delle Modalità applicative, è necessario aumentare l'indotto di traffico calcolato con la metodologia sopra esposta del 10%.

4. Il promotore può, con opportuna e documentata motivazione, indicare la quota di traffico attratto/generato da considerarsi realmente aggiuntiva sulla rete.

Nel caso di strutture di vendita già in esercizio e da ampliare occorre sommare ai flussi rilevati nell'ora/ore di punta tipica la quota parte di traffico indotto dalla superficie di vendita aggiuntiva, definita mediante la metodologia sopra esposta, cioè applicando alle superfici in ampliamento (in funzione delle superfici di vendita esistenti) i coefficienti presentati nelle tabelle precedenti. Allo scopo è necessario allegare un report indicante, per ogni accesso presente, i flussi di traffico in ingresso ed in uscita.

5. I valori dei parametri indicati in Tab. 1 ed in Tab. 2 si devono ridurre del 20% se applicati ad un'ora critica successiva alle ore 20.00.




Figura – In rosso le aree delle zone critiche e dei Comuni critici, in arancio i Comuni confinanti con le zone critiche.

Tab. 3 – Area di carico critico: elenco dei Comuni critici e dei Comuni appartenenti alle zone critiche

<i>Comune</i>	<i>Zona critica (ZC) / Comune critico (CC)</i>	<i>Comune</i>	<i>Zona critica (ZC) / Comune critico (CC)</i>	<i>Comune</i>	<i>Zona critica (ZC) / Comune critico (CC)</i>
Brescia	CC Brescia	Padenghe sul Garda	ZC Brescia	Corsico	ZC Milano
Cremona	CC Cremona	Rezzato	ZC Brescia	Cusano Milanino	ZC Milano
Lecco	CC Lecco	Roncadelle	ZC Brescia	Lissone	ZC Milano
Lodi	CC Lodi	S. Zeno Naviglio	ZC Brescia	Milano	ZC Milano
Mantova	CC Mantova	Sarezzo	ZC Brescia	Monza	ZC Milano
Pavia	CC Pavia	Arosio	ZC Como	Muggiò	ZC Milano
Sondrio	CC Sondrio	Barlassina	ZC Como	Nova Milanese	ZC Milano
Varese	CC Varese	Bovisio Masciago	ZC Como	Novate Milanese	ZC Milano
Albano S. Alessandro	ZC Bergamo	Cabiate	ZC Como	Opera	ZC Milano
Alzano Lombardo	ZC Bergamo	Cantù	ZC Como	Paderno Dugnano	ZC Milano
Azzano S. Paolo	ZC Bergamo	Capiago Intimiano	ZC Como	Pero	ZC Milano
Bergamo	ZC Bergamo	Carate Brianza	ZC Como	Peschiera Borromeo	ZC Milano
Brusaporto	ZC Bergamo	Carugo	ZC Como	Pioltello	ZC Milano
Curno	ZC Bergamo	Casnate con Bernate	ZC Como	Rho	ZC Milano
Dalmine	ZC Bergamo	Cesano Maderno	ZC Como	Rozzano	ZC Milano
Gorle	ZC Bergamo	Como	ZC Como	S. Donato Milanese	ZC Milano
Grassobio	ZC Bergamo	Desio	ZC Como	Segrate	ZC Milano
Lallio	ZC Bergamo	Figino Serenza	ZC Como	Senago	ZC Milano
Montello	ZC Bergamo	Fino Mornasco	ZC Como	Sesto S. Giovanni	ZC Milano
Mozzo	ZC Bergamo	Giussano	ZC Como	Settimo Milanese	ZC Milano
Nembro	ZC Bergamo	Grandate	ZC Como	Vedano al Lambro	ZC Milano
Orio al Serio	ZC Bergamo	Lentate sul Seveso	ZC Como	Villasanta	ZC Milano
Osio Sopra	ZC Bergamo	Lipomo	ZC Como	Vimercate	ZC Milano
Osio Sotto	ZC Bergamo	Mariano Comense	ZC Como	Vimodrone	ZC Milano
Pedrengo	ZC Bergamo	Meda	ZC Como	Busto Arsizio	ZC Sempione
Ponte S. Pietro	ZC Bergamo	Novedrate	ZC Como	Canegrate	ZC Sempione
Ranica	ZC Bergamo	Senna Comasco	ZC Como	Caronno Pertusella	ZC Sempione
S. Paolo D'Argon	ZC Bergamo	Seregno	ZC Como	Cassano Magnago	ZC Sempione
Scanzorosciate	ZC Bergamo	Seveso	ZC Como	Castellanza	ZC Sempione
Seriate	ZC Bergamo	Varedo	ZC Como	Cerro Maggiore	ZC Sempione
Torre Boldone	ZC Bergamo	Verano Brianza	ZC Como	Cesate	ZC Sempione
Torre de' Roveri	ZC Bergamo	Agrate	ZC Milano	Gallarate	ZC Sempione
Treviolo	ZC Bergamo	Arcore	ZC Milano	Garbagnate Milanese	ZC Sempione
Villa di Serio	ZC Bergamo	Arese	ZC Milano	Gerenzano	ZC Sempione
Borgosatollo	ZC Brescia	Assago	ZC Milano	Linate	ZC Sempione
Botticino	ZC Brescia	Bollate	ZC Milano	Legnano	ZC Sempione
Bovezzo	ZC Brescia	Bresso	ZC Milano	Nerviano	ZC Sempione
Castel Mella	ZC Brescia	Brugherio	ZC Milano	Origgio	ZC Sempione
Castenedolo	ZC Brescia	Buccinasco	ZC Milano	Parabiago	ZC Sempione
Cellatica	ZC Brescia	Caponago	ZC Milano	Pogliano Milanese	ZC Sempione
Collebeato	ZC Brescia	Carugate	ZC Milano	Rescaldina	ZC Sempione
Concesio	ZC Brescia	Cernusco sul Naviglio	ZC Milano	Samarate	ZC Sempione
Flero	ZC Brescia	Cesano Boscone	ZC Milano	Saronno	ZC Sempione
Gardone Valtrompia	ZC Brescia	Cinisello Balsamo	ZC Milano	S. Giorgio su Legnano	ZC Sempione
Gussago	ZC Brescia	Cologno Monzese	ZC Milano	S. Vittore Olona	ZC Sempione
Lumezzane	ZC Brescia	Concorezzo	ZC Milano	Uboldo	ZC Sempione
Nave	ZC Brescia	Cormano	ZC Milano		

Tab. 4 – Area di carico critico: elenco dei Comuni confinanti con i Comuni delle zone critiche

<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Albino	Bergamo	Poncarale	Brescia	Cassina de' Pecchi	Milano
Bagnatica	Bergamo	Rodengo Saiano	Brescia	Cavenago di Brianza	Milano
Boltiere	Bergamo	Sale Marasino	Brescia	Ceriano Laghetto	Milano
Bonate Sopra	Bergamo	Serle	Brescia	Cogliate	Milano
Bonate Sotto	Bergamo	Sirmione	Brescia	Comaredo	Milano
Brembate	Bergamo	Soiano del Lago	Brescia	Cusago	Milano
Brembate di Sopra	Bergamo	Torbole Casaglia	Brescia	Dairago	Milano
Cavernago	Bergamo	Travagliato	Brescia	Lazzate	Milano
Cenate Sotto	Bergamo	Villa Carcina	Brescia	Lesmo	Milano
Costa di Mezzate	Bergamo	Alzate Brianza	Como	Locate di Triulzi	Milano
Filago	Bergamo	Blevio	Como	Macherio	Milano
Gorlago	Bergamo	Brenna	Como	Magnago	Milano
Levate	Bergamo	Brunate	Como	Mediglia	Milano
Mapello	Bergamo	Cadorago	Como	Misinto	Milano
Paladina	Bergamo	Carimate	Como	Ornago	Milano
Ponteranica	Bergamo	Cassina Rizzardi	Como	Pantigliate	Milano
Pradalunga	Bergamo	Cermenate	Como	Pessano con Bornago	Milano
Presezzo	Bergamo	Cernobbio	Como	Pieve Emanuele	Milano
Silvino	Bergamo	Cucciago	Como	Pregnana Milanese	Milano
Sorisole	Bergamo	Inverigo	Como	Rodano	Milano
Stezzano	Bergamo	Luisago	Como	S. Giuliano Milanese	Milano
Trescore Balneario	Bergamo	Maslianico	Como	Solaro	Milano
Valbrembo	Bergamo	Montano Lucino	Como	Sovico	Milano
Verdellino	Bergamo	Montorfano	Como	Sulbiate	Milano
Zanica	Bergamo	Orsenigo	Como	Trezzano sul Naviglio	Milano
Zogno	Bergamo	Rovello Porro	Como	Usmate Velate	Milano
Agnosine	Brescia	S. Fermo d. Battaglia	Como	Vanzaghello	Milano
Azzano Mella	Brescia	Tavernerio	Como	Vanzago	Milano
Bione	Brescia	Torno	Como	Vignate	Milano
Brione	Brescia	Turate	Como	Villa Cortese	Milano
Calcinato	Brescia	Vertemate c. Minoprio	Como	Zibido S. Giacomo	Milano
Caino	Brescia	Villa Guardia	Como	Arsago Seprio	Varese
Capriano del Colle	Brescia	Albate	Milano	Besnate	Varese
Calvagese d. Riviera	Brescia	Arluno	Milano	Cairate	Varese
Castegnato	Brescia	Basiglio	Milano	Cardano al Campo	Varese
Casto	Brescia	Bellusco	Milano	Carnago	Varese
Desenzano del Garda	Brescia	Bernareggio	Milano	Casorate Sempione	Varese
Ghedi	Brescia	Besana in Brianza	Milano	Cavarina con Premezzo	Varese
Lonato	Brescia	Biassono	Milano	Cislago	Varese
Marcheno	Brescia	Briosco	Milano	Fagnano Olona	Varese
Marone	Brescia	Burago di Molgora	Milano	Ferno	Varese
Mazzano	Brescia	Bussero	Milano	Gorla Minore	Varese
Moniga del Garda	Brescia	Busto Garolfo	Milano	Lonate Pozzolo	Varese
Montichiari	Brescia	Cambiago	Milano	Marnate	Varese
Montirone	Brescia	Camparada	Milano	Oggiona c. S. Stefano	Varese
Ome	Brescia	Carnate	Milano	Olgiate Olona	Varese
Polaveno	Brescia	Casorezzo	Milano		

ALLEGATO 2**PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA D'IMPATTO E LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ DELLE DOMANDE****1. Descrizione del sistema di valutazione integrata della compatibilità**

1. Per valutare la compatibilità dell'insediamento è adottato un sistema a punteggi che si articola nel seguente modo:

- ai singoli fattori di valutazione delle tre componenti di compatibilità è attribuito un punteggio come indicato nella Tabella 1;
- è previsto un punteggio massimo di compatibilità;
- è previsto un punteggio minimo di compatibilità per ogni singola componente commerciale, urbanistica e ambientale (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente).

Ai fini della compatibilità complessiva, la domanda deve conseguire il predetto punteggio minimo di compatibilità (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente) in ciascuna delle tre componenti di valutazione. Il mancato conseguimento del punteggio minimo in ciascuna delle tre componenti, determina la non accoglibilità della domanda.

2. Qualora la domanda consegua il punteggio minimo di compatibilità ma non quello massimo, la differenza di punteggio è computata al fine di determinare l'indicatore di impatto di cui al successivo sottoparagrafo 2.1.1.

Nei casi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera c) e al paragrafo 5.5, comma 2, secondo capoverso (vale a dire per interventi che non superano mq 5.000 di superficie di vendita) ove le strutture commerciali interessate risultino attive da almeno 12 mesi e nei casi di avvenuta applicazione della procedura di Verifica o di Valutazione dell'impatto ambientale in base alla vigente normativa in materia, si intenderanno assolte positivamente, ai sensi dell'Allegato 1, rispettivamente la valutazione della compatibilità commerciale e di quella ambientale.

Per le grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata si intende altresì assolta la valutazione di compatibilità sia territoriale sia ambientale.

1.1 Parametri per la Valutazione della compatibilità**1.1.1 Compatibilità commerciale**

I fattori di valutazione della componente commerciale sono i seguenti:

1. *Coerenza con l'obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della GDO nel triennio.* Tale congruenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Verranno considerati:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita;
- interventi che utilizzano nuova superficie di vendita in misura inferiore al 50% ovvero interventi modificativi con insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell'autorizzazione pregressa;
- interventi *ex novo*.

2. *Equilibrio domanda/offerta.* Si verifica la domanda (in termini di consumi) presente nel bacino gravitazionale interessato in rapporto alla struttura dell'offerta (in termini di fatturato) esistente prima dell'inserimento del nuovo punto vendita. Viene operato un giudizio correlato al grado di soddisfazione della domanda da parte della rete distributiva esistente. Si riscontra un giudizio negativo qualora la struttura dell'offerta risulti eccedentaria in misura superiore al 10% rispetto alla domanda considerata. A tal fine verranno considerati interventi in aree in cui:

- la domanda è superiore al 10% dell'offerta;
- la domanda è compresa tra più 10% e meno 10% rispetto all'offerta;
- l'offerta è superiore al 10% rispetto alla domanda.

3. *Ricaduta occupazionale.* In base alla stima del saldo di occupati (in addetti Full Time Equivalent) generato dal nuovo punto di vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all'entità del saldo tra nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d'impatto e occupati venuti meno a seguito dell'impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

4. *Impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture.* Si considera il numero di esercizi (di vicinato e di media struttura) di cui - in base al fatturato assorbito dal nuovo punto vendita - si presume la chiusura; l'apprezzamento di questo elemento è negativo se, a seguito dell'apertura del nuovo insediamento della grande distribuzione si determina una riduzione in misura superiore al 10% per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita in un intorno territoriale commisurato alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del nuovo punto di vendita proposto.

5. *Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio.* Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato - per ogni settore di appartenenza - oggetto di chiusura nell'intorno territoriale di riferimento; se l'andamento è positivo la valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale. Per questo fattore verranno considerate:

- variazione percentuale positiva, ovvero negativa inferiore a quella media provinciale nel triennio;
- variazione percentuale negativa superiore a quella media provinciale nel triennio inferiore al 5%;
- variazione percentuale negativa superiore a quella media provinciale nel triennio superiore al 5%.

6. *Taglio dimensionale del nuovo punto di vendita.* Si esprime una valutazione correlata alla dimensione del punto vendita. Questo fattore (il taglio dimensionale) si applica anche in caso di modificazione di grandi strutture che non richiedano nuova superficie di vendita ovvero la cui superficie originaria sia già superiore a mq. 15.000.

7. *Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione.* Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell'insieme dei Comuni dell'intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai Comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui alla tavola 1) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo dato dalla somma di residenti e addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti Comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

1.1.2 Compatibilità urbanistico-territoriale

La conformità rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ed il rispetto dei parametri fissati dalla legislazione in vigore risultano condizioni vincolanti per la determinazione della Conferenza di servizi.

La compatibilità territoriale è valutata in base ai seguenti elementi:

1. *Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4.2 dal Programma triennale per l'ambito commerciale di riferimento (montano, lacuale, della pianura, etc.).* Si considerano gli indirizzi che interessano direttamente l'insediamento commerciale esaminato. La valutazione è graduata in relazione alla coerenza con gli indirizzi dell'ambito territoriale di riferimento. Il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre, con particolare riferimento all'indirizzo che non prevede l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, comporta un giudizio di non compatibilità della domanda.

2. *Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale.* Viene considerato il grado di coerenza con obiettivi, indicazioni, disposizioni contenuti in tali atti, in rapporto alla localizzazione del nuovo punto di vendita e agli effetti generati. La valutazione è graduata in relazione al livello di coerenza con tali atti ed alla eventuale necessità di modifiche. Il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale costituisce motivo di diniego della domanda.

3. *Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti.* È valutata la compatibilità del traffico generato dall'esercizio commerciale, rispetto alla capacità della rete viabilistica locale e sovra locale, compresa la mobilità generata dal trasporto merci. La valutazione è graduata in relazione al livello di compatibilità del traffico generato (senza effetto, compatibile, compatibile mitigabile) rispetto al sistema della accessibilità e della viabilità esistente e programmata; costituisce elemento di diniego la generazione di traffico tale da determinare condizioni di traffico eccessivo o incompatibile sulla rete primaria, principale e secondaria, così come definita dalla normativa vigente.

4. *Integrazione con la rete di trasporto pubblico, dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema di distribuzione delle merci.* La valutazione considererà in particolare:

- a) l'aspetto localizzativo, con priorità alla localizzazione in aree in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
- b) l'integrazione con i flussi del trasporto pubblico locale, prendendo in considerazione:
- integrazione già in atto;
 - integrazione prevista da piani o progetti attuativi prossimi alla cantierizzazione;
 - nessuna integrazione;
- c) la dotazione di parcheggi. Oltre all'aspetto quantitativo, sarà data preferenza a soluzioni di parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio urbano, preferibilmente sotteranei, anziché a raso (è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi interrati ed è preferibile la limitazione dei parcheggi a raso entro il 30% del totale di quelli previsti);
- d) integrazione con il sistema di distribuzione delle merci.
5. *Rapporto con la struttura insediativa.* Vengono valutati positivamente gli insediamenti commerciali inseriti in aree urbane o che recuperano aree industriali dismesse; vengono altresì valutate le aree degradate oggetto di riqualificazione urbana; costituisce elemento di valutazione fortemente critica il caso di localizzazione in aree libere esterne agli abitati. Dovranno quindi essere considerati elementi di valutazione i contesti localizzativi classificati di massima in tre macro categorie:
- aree industriali dismesse o completamente già edificate;
 - aree degradate oggetto di riqualificazione urbana;
 - aree libere esterne agli abitati.
- A tale fine si considerano aree degradate o dismesse quelle aree caratterizzate dalla ricorrenza effettiva di uno o più dei seguenti fattori:
- dismissione funzionale;
 - compromissione o degrado ambientale;
 - criticità fisico-edilizia;
 - stato di disagio sociale.
6. *Relazioni urbanistiche locali.* Si esamina la funzionalità del nuovo insediamento rispetto all'assetto urbanistico del quartiere (area/circoscrizione) in cui l'esercizio viene ubicato e alle sue caratteristiche progettuali (aspetti tipologici e morfologici della struttura proposta, percorsi di accesso pedonali e veicolari, segnaletica di orientamento, illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano, quantità e qualità urbanistica ed architettonica degli spazi di fruizione collettiva) nonché l'integrazione fisico-funzionale con l'assetto e lo sviluppo della rete commerciale di vicinato ed in particolare:
- integrazione con edifici a destinazione residenziale o direzionale, valenza polifunzionale dell'intervento;
 - miglioramento dell'accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile in tutto il sistema che comprende, oltre all'intervento, anche le altre funzioni urbane (residenza, servizi e attività economiche);
 - dotazione di servizi aggiuntivi fruibili, oltre che dalla nuova struttura, anche dal quartiere e dal sistema commerciale di vicinato esistente;
 - elementi di riqualificazione urbana, come arredo urbano, illuminazione pubblica, riorganizzazione delle sedi stradali e delle piazze, riqualificazione di aree proprie per mercati su suolo pubblico, dotazione di aree verdi e/o per il gioco ecc. a servizio non esclusivo della clientela;
 - integrazione con la rete commerciale preesistente attraverso la sinergia tra la nuova struttura e la rete di vicinato presente nell'area di insediamento o nelle sue vicinanze al fine di migliorare il potenziale di attrazione complessivo dei flussi di spesa interni ed esterni al Comune;
 - dotazione di spazi a verde piantumati (minimo 30% dell'area libera di intervento) anche al fine di migliorare il livello di mitigazione visiva dell'insediamento, finalizzata al mascheramento visivo dell'immobile.

1.1.3 *Compatibilità paesistico-ambientale*

In assenza di apposito procedimento di valutazione della compatibilità ambientale del nuovo insediamento della grande distribuzione (VIA o verifica di impatto ambientale), ove prescritto dalla normativa vigente, si considerano i seguenti elementi di giudizio:

1) *Compatibilità paesistica.* Si considerano sulla base della vigente normativa e dei criteri applicativi, le condizioni di coerenza del nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche paesistiche del contesto.

2) *Tutela delle risorse ambientali.* Sarà esaminato il grado di tutela presentato dal nuovo insediamento rispetto alle risorse ambientali (con verifica *ante-operam* e *post-operam*), anche in rapporto alla produzione di rifiuti e/o emissioni inquinanti. In particolare saranno apprezzate l'innovazione tecnologica finalizzata all'utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, alla capacità di risparmio energetico e alla produzione di energia alternativa.

A questo fattore i punteggi dovranno essere attribuiti in relazione a:

a) *produzione di rifiuti*

- previsione tecniche innovative (riduzione imballaggi)
- nessun intervento previsto

b) *utilizzo di materiali eco-compatibili*

- utilizzo
- non utilizzo

c) *capacità risparmio energetico e produzione energia alternativa*

- sussiste
- non sussiste.

3) *Inquinamento acustico.* Si valuta il rumore prodotto dalle attività connesse all'esercizio dell'insediamento, il clima acustico che si determina (a causa del traffico indotto e del funzionamento degli impianti tecnici propri dell'insediamento commerciale) e l'impatto sui recettori più vicini e, ove esistente, la loro compatibilità con il Piano di Azzonamento Acustico Comunale. La valutazione è graduata in relazione al livello di inquinamento stimabile secondo i seguenti parametri:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

4) *Inquinamento atmosferico.* Si valutano i possibili effetti causati dall'esercizio dell'insediamento sulla qualità dell'aria nell'ambito degli strumenti di Pianificazione settoriale regionale (Piano Regionale di Qualità dell'Aria).

Si valuta in particolare:

- il contesto emissivo dell'intervento ricavato dai dati dell'Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia (INEMAR);
- lo stato di qualità dell'aria, dedotto dai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio.

La valutazione e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande vengono fatte in base a:

- peso del carico emissivo dell'intervento sul contesto attuale delle emissioni;
- confronto con i limiti di legge;
- variazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera per effetto dell'intervento, in particolare in corrispondenza dei recettori.

L'impatto viene valutato a valle di tutte le possibili mitigazioni secondo la seguente graduazione:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

Tabella 1 – Compatibilità

<i>Componenti compatibilità</i>	<i>Peso delle singole componenti %</i>	<i>Peso dei singoli fattori sul totale delle singole componenti %</i>
COMMERCIALE		
1) Coerenza con l'obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della GDO nel triennio		20
2) Equilibrio domanda/offerta		15
3) Ricaduta occupazionale		15
4) Impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture		15
5) Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio		15
6) Taglio dimensionale del nuovo punto di vendita		10
7) Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione		10
TOTALE	60	100
Punteggio minimo nella componente commerciale ai fini della procedibilità della domanda (50%)		
URBANISTICO-TERRITORIALE		
1) Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4.2 dal Programma triennale per l'ambito commerciale di riferimento		15
2) Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale		10
3) Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti		30
4) Integrazione con la rete di Trasporto Pubblico, dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema di distribuzione delle merci		20
5) Rapporto con la struttura insediativa		15
6) Relazioni urbanistiche locali		10
TOTALE	20	100
Punteggio minimo della componente urbanistico-territoriale (50%)		
PAESISTICO-AMBIENTALE		
1) Compatibilità paesistica		20
2) Tutela delle risorse ambientali		40
3) Inquinamento acustico		20
4) Inquinamento atmosferico		20
TOTALE	20	100
Punteggio minimo della componente paesistico-ambientale (50%)		
TOTALE GENERALE	100	
<i>I punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità sono aggiunti all'indicatore d'impatto di cui alla tabella 2</i>		

1.1.4 Modello statistico per la valutazione dell'impatto commerciale di nuove grandi superfici

Il modello di valutazione dell'impatto dell'apertura di nuovi grandi superfici commerciali utilizzato si basa su assunzioni teoriche ispirate ai lavori di Fotheringham e di Roy (1), superando l'approccio proprio del cosiddetto modello di Huff, e si fonda sul riconoscimento della necessità di considerare il livello di competizione presente in un'area commerciale, oltre ai bacini di popolazione (consumatori potenziali) ed alle caratteristiche di attrazione del singolo Punto Vendita (d'ora innanzi anche: PdV).

Il modello qui adottato permette di superare i seguenti problemi teorici ed applicativi propri di quello di Huff:

- Nel modello di Huff, non si includono in modo esplicito nella formulazione del modello i vincoli sui punti originanti (vincoli di popolazione).
- Nello stesso modello, non si tiene conto che la legge di attrazione di un punto vendita, pur essendo approssimativamente proporzionale alla superficie dello stesso, è più complessa ed articolata di quella espressa nel modello di Huff.
- Infine, nel modello di Huff non si considerano effetti di agglomerazione e competizione connessi alla densità di punti vendita ed alle tipologie di punti vendita presenti. In sostanza, come affermano Roy e Lesse (1985) modelli come il modello di Huff, per i quali vale la cosiddetta proprietà di «Indipendenza dalle Alternative Irrelevanti», non sono in grado di modificare le quote di mercato relative dei punti di vendita esistenti quando una nuova superficie commerciale è aperta, anche se essa viene posta in posizione adiacente ad un punto di vendita esistente.

Le variabili inserite nel modello sono le seguenti.

- Superficie alimentare del PdV con l'ipotesi che la superficie sia un fattore di attrazione dei consumatori.
- Superficie non alimentare del PdV: vale la medesima logica di cui all'alinea precedente, viene distinta secondo la categoria, nello specifico: abbigliamento e scarpe; elettronica audio, video e TV; mobili e accessori per la casa, arredo; sport, tempo libero, bricolage, libri e classificazioni residuali (comprensive anche auto).
- Popolazione entro il raggio di attrazione, definito da isocrone differenziate per tipo di PdV (a seconda della tipologia distributiva si hanno isocrone differenti, come era già in precedenza).
- Tipologia distributiva: si tratta di una variabile indicatrice che identifica il livello distributivo del PdV (questa variabile categorica rappresenta il comportamento medio di ciascuna categoria distributiva).
- Una variabile che definiamo potenziale di competizione che è funzione del numero di PdV entro un determinato raggio di interazione (calcolato per ogni singolo PdV). Ciascun PdV che entra nell'interferenza con quello considerato ha un impatto che è proporzionale alla superficie ed inversamente

(1) Roy, John R. (2004) *Spatial Interaction Modelling. A Regional Science Context*. Springer Verlag Berlin.

(2) Roy, John R., Thill, Jean-Claude (2004) *Spatial Interaction Modelling*. Papers in Regional Science 83, 339-361.

(3) Roy JR, Lesse PF (1985) Entropy models with entropy constraints on aggregated events. *Environment and Planning A* 17: 1669-1674.

(4) Fotheringham A. Stewart, Brunson, Chris, Charlton, Martin (2000) *Quantitative Geography*. Sage Press.

proporzionale alla distanza. Tale impatto ha un raggio di azione differente per località. Questa variabile è poi differenziata per sette cluster spaziali nei quali viene suddiviso il territorio regionale. I cluster sono ottenuti sulla base della densità dei punti vendita, si identificano automaticamente, sulla base delle coordinate dei PdV, delle aree di massima densità che vanno a costituire i centri dei cluster.

La relazione funzionale è di tipo sigmoidale, in questo modo la crescita del fatturato non è illimitata ed è in grado di rappresentare fenomeni di saturazione della domanda che in situazioni di forte competizione si verificano. Ogni variabile, eccetto la tipologia distributiva, viene inclusa nel modello trasformata come logaritmo in base naturale per tenere conto della grande eterogeneità di caratteristiche dei PdV e limitare l'impatto della marcata asimmetria delle distribuzioni delle variabili medesime.

Il modello consta di otto equazioni:

- una coppia di equazioni per le superfici della GDO e della MDO che hanno sia categoria alimentare e non alimentare, la prima equazione stima il fatturato alimentare in funzione delle variabili sopra descritte;
- un'equazione per il fatturato alimentare per i PdV della GDO e MDO che hanno esclusivamente superficie alimentare;
- un'equazione per il fatturato non alimentare per i PdV della GDO e MDO che hanno esclusivamente superficie non alimentare;
- una coppia di equazioni, una per il fatturato alimentare e una per quello non alimentare, degli esercizi di vicinato considerati come aggregato comunale, per il caso in cui tali

negozi nell'ambito comunale abbiano entrambe le tipologie merceologiche;

- un'equazione per il fatturato alimentare degli esercizi di vicinato, sempre come aggregati comunali, per il caso di Comuni con solo la tipologia alimentare;
- un'equazione per il fatturato non alimentare degli esercizi di vicinato, considerati come aggregati comunali, per il caso di Comuni con solo tipologia non alimentare.

Le equazioni per gli esercizi di vicinato sono difformi da quelle per la GDO e MDO in due importanti aspetti. In primo luogo esse sono espresse per aggregati comunali, quindi l'insieme dei PdV di vicinato per un Comune viene trattato come un unico PdV le cui caratteristiche sono uguali alla somma delle caratteristiche dei PdV coinvolti. L'unica eccezione è Milano dove vengono considerati i vicinati come aggregati secondo le 9 zone di decentramento nelle quali il Comune è suddiviso.

Una variabile importante, che merita una spiegazione più approfondita è il cosiddetto potenziale di competizione.

$$A_j = [1/(M-1)] \sum_k (a_k/d_{jk}) I_{jk}$$

La distanza inter-negozi, d_{jk} nelle misure di centralità sopra può essere vista come una misura di costo non previsto ulteriore di viaggio (disutilità per giungere a un PdV oltre il primo visitato). La variabile di dimensione (a_k), d'altro canto, rappresenta l'utilità acquisita da questi PdV. I_{jk} vale 1 se il PdV k è entro una certa distanza dal PdV j , vale 0 se eccede tale valore.

Oltre alle variabili il modello è governato anche da parametri, nello specifico le isocrone per i PdV e le distanze limite per la competizione tra i PdV. Nella Tavola 1 sono riportate le isocrone di riferimento per il calcolo del bacino gravitazionale.

Tavola 1 – Isocrone di riferimento per il calcolo del bacino gravitazionale

Tipologia distributiva	Alimentare	Misto	Extra Alimentare	Alimentare ed extra alim. in centri commerciali parchi comm.
Grandi strutture a rilevanza Intercomunale Fino a mq. 5.000	15'	15'	15'	15' centri comm. tradizionali e parchi 25' centri comm. multifunzione 30' factory outlet centre
Grandi strutture a rilevanza Provinciale Da mq. 5.001 a mq. 10.000	25'	25'	25'	25' centri comm. tradizionali e parchi 30' centri comm. multifunzione 40' factory outlet centre
Grandi strutture a rilevanza Interprovinciale Da mq. 10.001 a mq. 15.000	35'	35'	35'	35' centri comm. tradizionali e parchi 40' centri comm. multifunzione 50' factory outlet centre
Grandi strutture a rilevanza Regionale Oltre mq. 15.000	50'	50'	50'	50' centri comm. tradizionali e parchi 60' centri comm. multifunzione 70' factory outlet centre

Per quanto riguarda le distanze limite (di decadimento) della competizione tra i PdV abbiamo i seguenti parametri, che interagiscono tra di loro in modo non banale con una dinamica di interazione non lineare:

Popolazione Comune	Distanza limite
> 1.000.000	3 km
Tra 100.000 ed 1.000.000	7.5 km
< 100.000	20 km

Il modello è dunque articolato e considera le superfici commerciali che richiedono una nuova apertura come uguali a parità di condizioni nell'area interessata e di caratteristiche del PdV (ovviamente con riferimento alle caratteristiche considerate nel modello).

Un input importante è la spesa complessiva regionale, ottenuta dall'ISTAT. La spesa totale costituisce un vincolo complessivo al modello, tale vincolo viene soddisfatto, assegnando un grado di tolleranza limitato ad una frazione di punto percentuale. L'approssimazione non influisce sui risultati delle simulazioni poiché è egualmente distribuita sui singoli elementi della simulazione e quasi impercettibile a tale livello.

2. Descrizione del sistema di valutazione della sostenibilità

2.1 Sostenibilità

1. La sostenibilità dell'intervento è valutata mediante un sistema a punteggi e la domanda consegue la sostenibilità e quindi la definitiva accoglibilità da parte della Conferenza di servizi se sono ridotti a zero gli effetti di impatto dell'insediamento proposto.

2.1.1 Indicatore d'impatto

Gli effetti complessivi d'impatto dell'intervento proposto sono riassunti in un indicatore d'impatto il cui valore è determinato nel modo seguente:

- per insediamenti con superficie di vendita inferiore a mq. 15.000 si divide la superficie richiesta per 150 (dimensione massima di un esercizio di vicinato in Comuni con meno di 10.000 abitanti);
- per gli insediamenti con superficie di vendita superiore a mq. 15.000, previsti in uno strumento di programmazione negoziata, si divide la superficie richiesta per 150 come al punto a) ed al valore ottenuto sono aggiunti 2 punti ogni 1.000 mq. di superficie eccedente i mq. 15.000;
- al valore di cui alle precedenti lettere a) o b) sono aggiunti:
 - 10 punti se sono richiesti entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - 10 punti in caso di centro commerciale tradizionale o parco commerciale;
 - 15 punti in caso di *Factory Outlet Centre* o complessi commerciali multifunzione;
 - 10 punti se area libera interna all'abitato;
 - 15 punti se area libera esterna all'abitato;
 - 15 punti qualora l'intervento sia previsto in un ambito territoriale che preveda forte disincentivo all'apertura e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita;
 - la eventuale differenza tra il punteggio di compatibilità conseguito e quello massimo di cui al precedente punto 1.1;
- al valore sopra ottenuto sono detratti i punti eventualmente

- eccedenti il punteggio massimo richiesto ai fini della compatibilità dell'insediamento commerciale;
e) nel caso di modificazione di strutture esistenti ed attive non

si considera la superficie di vendita delle grandi strutture già autorizzate oggetto di trasferimento, accorpamento, concentrazione, ampliamento e rilocalizzazione.

Tabella 2 – Indicatore di impatto

Dimensioni < 15.000	Dimensioni > 15.000	Settore merceol. misto (alim. e non alim.)	Centro comm. tradizionale e Parco comm.	Factory Outlet Centre e Centro comm. multifunzionale	Forte disincentivo negli indirizzi di Ambito territoriale	Area libera esterna all'abitato	Area libera interna all'abitato	Diff. Positiva Compatibilità	Differenza negativa Compatibilità massima	Totale Indicatore impatto
Mq. di sup. di vendita richiesta/150	2 punti ogni 1.000 mq. di sup. di vendita eccedente i 15.000	10 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	15 punti aggiuntivi	15 punti aggiuntivi	15 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	Togliere Punti superiori al punteggio massimo di compatibilità	Aggiungere Punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità	

2.1.2 Individuazione delle condizioni di sostenibilità

1. In relazione al predetto indicatore d'impatto sono individuate una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti in opere e misure di mitigazione per gli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali riportati al successivo paragrafo 2.2, il cui assolvimento deve ridurre a zero i diversi effetti di impatto che la struttura provoca sul territorio interessato riassunti nell'indicatore di cui al precedente punto 2.1.1.

Le condizioni di sostenibilità sono raggruppate in tre componenti:

- socio-economica;
- territoriale-ambientale;
- consenso dei soggetti interessati.

2. Alle predette condizioni di sostenibilità sono assegnati altrettanti valori numerici in misura pari al 150% rispetto all'indicatore d'impatto ricavato con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.1.

Il valore delle condizioni di sostenibilità ottenuto nel modo sopra indicato è ripartito tra le diverse componenti nelle seguenti misure:

- 50% per la componente socio-economica;
- 35% per la componente territoriale-ambientale;
- 15% per il consenso dei soggetti interessati.

Nell'ambito di ogni singola componente il rispettivo valore numerico è a sua volta ripartito tra i singoli fattori di sostenibilità che la compongono secondo le percentuali di cui alla tabella 3.

3. In riferimento al valore dell'indicatore d'impatto, calcolato con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.1, le condizioni di sostenibilità devono essere soddisfatte di norma con riguardo a tutte e tre le componenti considerate (socio-economica, territoriale-ambientale e consenso dei soggetti interessati) nelle seguenti misure minime:

- 50% per gli aspetti socio-economici;
- 60% per gli aspetti territoriali ed ambientali;
- 50% per il consenso dei soggetti.

Nel caso di insediamenti con superfici di vendita inferiori a mq. 5.000 le condizioni relative agli aspetti socio-economici e territoriali-ambientali possono essere garantite nella misura minima del 50% del valore complessivo considerato per tali componenti.

Tabella 3 – Condizioni di sostenibilità

Componenti e fattori	Peso delle singole componenti sul totale %	Peso dei singoli fattori sul totale delle singole componenti %
A) COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA		
1) mantenimento e sviluppo occupazionale		20
2) valorizzazione delle produzioni lombarde		20
3) marketing del territorio		15
4) sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la propria attività d'impresa		10
5) azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali tra cui anche la previsione di risorse, da far confluire in un apposito fondo regionale, per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti in periferia e la previsione di opportunità offerte ai commercianti dei comuni contermini interessati, ad avviare una attività nel nuovo insediamento.		25
6) servizi gratuiti al consumatore		5
7) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	50	100
<i>Punteggio minimo da detrarre 50%</i>		
B) COMPONENTE TERRITORIALE AMBIENTALE		
1) opere di compensazione		50
2) cessione area al comune		5
3) oneri di urbanizzazione		30
4) contenimento dell'inquinamento dell'aria		10
5) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	35	100
<i>Punteggio minimo da detrarre 60%</i>		
C) CONSENSO DEI SOGGETTI		
Comuni contermini		55
Associazioni categoria commercio		30
Associazioni Consumatori		15
TOTALE	15	100
<i>Punteggio minimo da detrarre 50%</i>		
TOTALE GENERALE	100	

4. La Conferenza di servizi verifica che tali condizioni siano soddisfatte ed adeguatamente garantite e in tal caso i valori dei predetti parametri (ossia i punteggi) sono detratti dal valore dell'indicatore complessivo d'impatto ottenuto con le modalità sopra indicate.

La sostenibilità dell'insediamento è conseguita quando, a seguito di tale sottrazione, il valore dell'impatto complessivo sia pari o inferiore a zero.

5. Le condizioni di sostenibilità di cui alla tabella 3, lettera b) punto 1 devono comunque essere garantite.

2.2. Parametri relativi alla sostenibilità

Le condizioni di sostenibilità da soddisfare per abbattere gli effetti d'impatto e per consentire una migliore integrazione dell'insediamento commerciale nel contesto territoriale di riferimento sono raggruppate nelle seguenti tre componenti:

- socio-economica;
- territoriale ed ambientale;
- consenso dei soggetti interessati.

Per ogni componente sono individuati dei fattori di sostenibilità, indicati dei parametri di valutazione e attribuito un peso in relazione alla considerazione e all'importanza degli stessi desumibili dal Programma triennale.

Ai predetti fattori sono attribuiti valori numerici massimi correlati anche alle dimensioni dell'insediamento da detrarre, dall'indicatore d'impatto, in caso di assolvimento della relativa condizione di sostenibilità (allegata tabella 3).

A) MISURE DI COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO DI NATURA SOCIO-ECONOMICA

1) MANTENIMENTO E SVILUPPO OCCUPAZIONALE

Per tale fattore saranno positivamente considerati in modo correlato alle quantità e qualità degli interventi:

- l'esistenza di garanzie occupazionali in caso di trasferimento o modificazione di strutture esistenti;
- le opportunità occupazionali prospettate in caso di nuovi insediamenti con particolare riferimento al Comune interessato e ai Comuni contermini;
- contributo a contrastare la crisi occupazionale in aree di marcato declino industriale;
- l'impegno per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in relazione al complesso delle assunzioni previste.

2) VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOMBARDE,

saranno considerate con favore azioni finalizzate alla valorizzazione delle produzioni lombarde nell'ambito della propria attività aziendale quali ad esempio:

- previsione di inserimento nella filiera distributiva dei produttori lombardi;
- destinazione di parte della superficie di vendita richiesta a prodotti locali;
- inserimento dei prodotti lombardi in alcune attività promozionali programmate nel corso dell'anno in Italia o all'Estero;
- iniziative dirette volte alla promozione di prodotti agricoli.

3) **MARKETING DEL TERRITORIO** saranno valutati gli impegni per azioni di marketing del territorio e dei suoi prodotti, riguardanti ad esempio la realizzazione di vetrine del prodotto locale o regionale attraverso il coinvolgimento e la promozione dei Consorzi di produttori, dell'artigianato, dei distretti produttivi e della produzione enogastronomica locale o regionale, nonché iniziative indirette volte alla promozione di prodotti agricoli.

4) **SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI PROSSIMITÀ ATTRAVERSO LA PROPRIA ATTIVITÀ DI IMPRESA** saranno considerate azioni finalizzate a garantire ai consumatori e ai cittadini un servizio di prossimità nei centri storici o in ambiti periferici e privi di strutture commerciali, oltre che con il servizio a domicilio, anche con la creazione di piccoli punti vendita in franchising, in proprio e/o in collaborazione con i dettaglianti esistenti.

5) **AZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI** in questo fattore si considera il contributo, tra cui anche la previsione di risorse, da far confluire in un apposito fondo regionale, per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti nelle aree interessate. L'entità del contributo è anche considerata in relazione al numero di esercizi di vicinato persi nell'intero territoriale interessato. Inoltre sono considerate le opportunità offerte

ai commercianti dei Comuni contermini interessati ad avviare una attività nel nuovo insediamento quali ad esempio la priorità riservata ad esercizi di vicinato già attivi al momento della presentazione della domanda, nel Comune di insediamento e nei Comuni contermini.

6) **SERVIZI GRATUITI AL CONSUMATORE** saranno presi in considerazioni impegni per la fornitura di servizi gratuiti al consumatore con particolare riferimento alle fasce più deboli quali anziani, persone ammalate o disabili almeno con riferimento al Comune interessato e ai Comuni contermini se sprovvisti di un servizio di prossimità.

7) **ALTRE AZIONI DI COMPENSAZIONE** necessitate dalla peculiare situazione socio-economica dell'ambito territoriale interessato dall'insediamento commerciale richiesto.

B) INTERVENTI DI COMPENSAZIONE DEGLI ASPETTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

1) **OPERE DI COMPENSAZIONE** questo fattore considera la realizzazione di opere di compensazione dei diversi tipi di impatto territoriale ed ambientale (diverse da quelle di cui al punto 4) con riferimento al Comune interessato e a quelli contermini relativamente al sistema della mobilità sovra locale ed agli altri aspetti ambientali.

2) **CESSIONE AREA AL COMUNE** questo fattore considera la cessione al Comune a titolo gratuito (o in comodato) dell'area in caso di dismissione definitiva della stessa (per rilocalizzazione in altro Comune) dell'attività commerciale ed eventuale impegno del proprietario a contribuire alla realizzazione sulla predetta area di un'opera di interesse pubblico indicata dallo stesso Comune.

3) **ONERI DI URBANIZZAZIONE** si considera l'impegno convenzionale del Comune interessato alla ripartizione di oneri e di altri tributi a favore dei Comuni contermini che sopportano le esternalità negative per i diversi effetti di impatto (art. 44, comma 19 della l.r. 12/2005).

4) **CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA** questo fattore considera l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria mediante l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale per l'approvvigionamento del punto di vendita, per le consegne a domicilio e in sostituzione o ad integrazione del trasporto pubblico locale qualora non sufficientemente strutturato.

5) **ALTRE AZIONI DI COMPENSAZIONE** necessitate dalle peculiarità territoriali-ambientali dell'area interessata dall'insediamento commerciale richiesto.

C) CONSENSO DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLE MISURE DI SOSTENIBILITÀ

Questa componente valuta il livello di consenso dei soggetti interessati dalle misure di sostenibilità di cui alle precedenti lettere A) e B) individuati dalla Conferenza di servizi nella prima seduta. Saranno in particolare considerati i contributi valutativi dei Comuni contermini, delle associazioni territoriali delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora interessate per gli aspetti occupazionali.

Il punteggio massimo attribuibile è così ripartito:

- fino al 55% per l'insieme dei Comuni contermini;
- fino al 30% per le associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- fino al 15% per le associazioni dei consumatori;

I soggetti di cui sopra effettuano la loro valutazione con le modalità di cui al paragrafo 5.2.

(BUR20070115)

D.g.r. 2 agosto 2007 - n. 8/5265

(5.2.2)

Programmazione pluriennale degli interventi per garantire lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2007-2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Regionale di Sviluppo che prevede l'obiettivo 6.1.8.1 «Programmi di sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto»;

Vista la l.r. n. 6/1973 e successive modifiche sugli interventi in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili e in particolare l'art. 3 che al comma 1 recita «la Regione provvede ad ammoder-

nare, completare, ristabilire e mantenere le opere afferenti i porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, e le vie navigabili di II - III - IV classe»;

Visti:

– l'art. 11, comma 1 della l.r. n. 22/1998 sulla riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia che recita «al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione»;

– l'art. 31, comma 10, della l.r. n. 22/1998 che dispone: «sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei navigli, ai soli fini della navigazione»;

– l'art. 6-bis della stessa l.r. n. 22/1998 che mette in capo alle Gestioni Associate tra Comuni del medesimo bacino lacuale l'attuazione del programma regionale di valorizzazione del demanio attraverso il trasferimento di somme da parte della Regione;

Considerato che su tutti i cinque bacini lacuali lombardi si sono formate per la gestione del demanio le Gestioni Associate tra Comuni dei singoli bacini lacuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali e che, dal 1° gennaio 2006, tutte le Gestioni Associate sono state trasformate in Consorzi;

Vista la d.g.r. n. 1972 del 22 febbraio 2006 «Piano degli investimenti per garantire gli interventi di conservazione, potenziamento e sviluppo della rete delle infrastrutture del demanio della navigazione interna e dei servizi collegati alla navigazione turistica per l'anno 2006»;

Rilevato che, nelle more del completamento della procedura di redazione dei piani di settore di bacino, sia comunque indispensabile, nel quadro di sviluppo dei singoli bacini lacuali, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti, compatibilmente con le risorse finanziarie autonome previste nel bilancio regionale;

Preso atto che il bilancio regionale per l'anno 2007 prevede per il finanziamento autonomo degli interventi per la navigazione interna le seguenti disponibilità:

– Capitolo 6.1.8.2.125.533 – «Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo» € 500.000,00;

– Capitolo 6.1.8.2.125.534 – «Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe» € 1.400.000,00;

Preso atto, altresì, che il bilancio regionale 2007/2009 non prevede specifici finanziamenti sul Capitolo 6.1.8.2.126.535 – «Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di III - IV classe», ma che per gli stessi può farsi fronte con le risorse stanziare nel Fondo Patto di Stabilità – Capitale del bilancio di previsione 2007-2009, sulla base di una disponibilità media stimata di € 4.000.000,00 annuali per il periodo 2007-2009;

Considerato che sul Fondo Patto di Stabilità – Capitale del bilancio di previsione 2007-2009, è già stata richiesta la disponibilità per far fronte a obbligazioni già programmate nell'anno 2006, come di seguito specificato:

• lavori sul Naviglio Grande relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza statica delle sponde e di miglioramento dello stato di degrado dell'area della Darsena di Milano – Soggetto beneficiario: Comune di Milano – € 500.000,00;

• realizzazione della Conca della Miorina – Soggetto beneficiario: Consorzio del Ticino – € 303.000,00;

• lavori di potenziamento e sistemazione del molo esterno ed opere accessorie varie del porto Lido in Comune di Luino – Beneficiario: Impresa I.C.A.S. s.a.s. di Casale Monferrato (AL) – € 198,34;

per il costo complessivo di € 803.198,34;

Ritenuto, inoltre, di:

• procedere ai fini della nuova programmazione all'individuazione di criteri di riparto per i singoli bacini lacuali sia per quanto riguarda la spesa relativa alla manutenzione ordinaria (bilancio di previsione 2007, capitolo 6.1.8.2.125.534) che per la spesa

relativa alla manutenzione straordinaria (bilancio di previsione 2007-2009, capitolo 6.1.8.2.126.535), come dettagliato nell'allegato C – Tabelle A e B;

• procedere alla programmazione degli interventi per il periodo 2007-2009 come dettagliato nell'allegato C, con la concessione di contributi regionali per complessivi € 8.927.610,89, oltre a una quota a disposizione della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di € 1.590.923,07 e ad una quota relativa alle opere afferenti ad obbligazioni programmate pari a € 803.198,34, a valere sul bilancio di previsione 2007-2009;

Preso atto che, allo stato attuale, sono ancora *in itinere* progetti rispetto alla programmazione pregressa, come elencati nell'Allegato A «Stato di attuazione della programmazione pregressa in materia di demanio della navigazione», per i quali è stata effettuata una ricognizione delle criticità da parte dell'Unità Organizzativa Reti e sistemi per la mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, come da Allegato B «Relazione sullo stato di attuazione della programmazione pregressa in materia di navigazione»;

Considerato che:

• al fine di garantire la manutenzione straordinaria e la sicurezza delle vie navigabili, sono stati individuati gli interventi come meglio specificati nell'Allegato A – punto 1 «Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo» e punto 2 «Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe»;

• oltre agli interventi per la manutenzione ordinaria e la sicurezza delle vie navigabili di cui al punto precedente, con la presente deliberazione s'intende individuare una programmazione pluriennale (anni 2007-2009) per garantire gli interventi di conservazione, potenziamento e sviluppo della rete delle infrastrutture del demanio della navigazione interna e dei servizi collegati alla navigazione turistica, con gli obiettivi di:

- estinguere le obbligazioni programmate,
- completare gli interventi *in itinere*,
- avviare nuove opere sui bacini lacuali, sulla base delle proposte individuate dai Consorzi;

Dato atto che:

• gli interventi che costituiscono obbligazioni pregresse da estinguere, come da Allegato C «Programmazione interventi per gli anni 2007-2009», sono:

– Comune di Milano – Ripristino della Darsena di Milano – contributo regionale € 500.000,00,

– Consorzio del Ticino – Ripristino della Conca della Miorina – contributo regionale € 303.000,00,

– Impresa I.C.A.S. – Sistemazione porto Lido in Comune di Luino – contributo regionale € 198,34;

per il costo complessivo di € 803.198,34, a valere sul cap. 535, bilancio di previsione 2007-2009;

• a seguito della ricognizione effettuata in riferimento agli interventi ancora *in itinere* della programmazione pregressa di cui sopra, si è rilevato necessario assegnare un contributo regionale straordinario per condurre a compimento i seguenti tre progetti, come indicati nell'Allegato C della presente deliberazione:

– realizzazione nuova biglietteria stazione traghetto NLC lungolago Manzoni – Soggetto attuatore: Comune di Bellagio (CO) – contributo regionale integrativo di € 86.267,70 oltre al contributo di € 254.732,30 già concesso;

– intervento di potenziamento infrastrutture porto Gabella – Soggetto attuatore: Comune di Maccagno (VA) – Integrazione finanziamento per € 300.000,00 oltre al contributo di € 631.209,60 già concesso;

– adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente – Soggetto attuatore: Comune di Porto Valtravaglia (VA) – Integrazione finanziamento per € 292.000,00 oltre al contributo di € 831.255,00 già concesso;

per il costo complessivo di € 678.267,70, a valere sul cap. 535, bilancio di previsione 2007-2009;

• i Consorzi di bacino hanno formulato proposte di intervento per avviare nuove opere sui bacini lacuali, secondo i criteri di priorità verificati con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia e che la stessa, sulla base delle disponibilità finanziarie individuate per ciascun bacino, ha definito un elenco di opere prioritarie, come da Allegato C alla presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di:

• dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità per la formalizzazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con gli enti attuatori, come da schema tipo Allegato E, al fine di definire azioni, responsabilità e tempi certi per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A e all'Allegato C - p. 3: interventi *in itinere*, interventi sui bacini lacuali sulla base delle proposte individuate dai Consorzi per la Gestione Associata dei Laghi;

Dato atto che gli Allegati A, B, C, D e E citati costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di confermare, in relazione alla programmazione pregressa, i seguenti interventi:

- realizzazione della Conca della Miorina - Soggetto attuatore: Consorzio del Ticino - € 303.000,00;
- lavori sul Naviglio Grande relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza statica delle sponde e di miglioramento dello stato di degrado dell'area della Darsena di Milano - Soggetto attuatore: Comune di Milano - € 500.000,00;
- lavori di potenziamento e sistemazione del molo esterno ed opere accessorie varie del porto Lido in Comune di Luino - Beneficiario: Impresa I.C.A.S. s.a.s. di Casale Monferrato (AL) - € 198,34;

per il costo complessivo di € 803.198,34, a valere sul cap. 535, bilancio di previsione 2007/2009;

2. di prendere atto che alla data della presente deliberazione sono ancora *in itinere* rispetto alla programmazione pregressa i progetti di cui all'Allegato A;

3. di prendere atto della relazione dell'Unità Organizzativa Reti e sistemi per la mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità in data 19 luglio 2007, Allegato B, riguardante lo stato di attuazione della programmazione pregressa in materia di demanio della navigazione;

4. di approvare i finanziamenti straordinari come di seguito indicato:

- realizzazione nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni - Soggetto attuatore: Comune di Bellagio (CO) - Integrazione finanziamento per € 86.267,70 oltre al contributo di € 254.732,30 già concesso;
- intervento di potenziamento infrastrutture porto Gabella - Soggetto attuatore: Comune di Maccagno (VA) - Integrazione finanziamento per € 300.000,00 oltre al contributo di € 631.209,60 già concesso;
- adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - Soggetto attuatore: Comune di Porto Valtravaglia (VA) - Integrazione finanziamento per € 292.000,00 oltre al contributo di € 831.255,00 già concesso;

per il costo complessivo di € 678.267,70, a valere sul cap. 535, bilancio di previsione 2007/2009;

5. di approvare, ai fini della nuova programmazione, i criteri di riparto per i singoli bacini lacuali sia per quanto riguarda la spesa relativa alla manutenzione ordinaria (capitolo 6.1.8.2.125.534) che per la spesa relativa alla manutenzione straordinaria (capitolo 6.1.8.2.126.535), come dettagliato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di approvare la programmazione degli interventi per il periodo 2007-2009 come dettagliato nell'Allegato C:

- con la concessione di contributi regionali per complessivi € 500.000,00 finalizzati alle spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo (Capitolo 6.1.8.2.125.533, bilancio di previsione 2007), punto 1 dell'Allegato C;
- con la concessione di € 1.400.000,00 finalizzati alle spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe (Capitolo 6.1.8.2.125.534, bilancio di previsione 2007), punto 2 dell'Allegato C;

con la concessione di € 8.927.610,89, finalizzati alle spese per il completamento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di III - IV classe (Capitolo 6.1.8.2.125.535), punto 3 dell'Allegato C, oltre a una quota a disposizione della Direzione

Generale Infrastrutture e Mobilità pari a € 1.590.923,07 ed ad una quota relativa alle opere afferenti ad obbligazioni programmate pari a € 803.198,34 e € 678.267,70 come sopra previsti quali finanziamenti straordinari per interventi in atto nei Comuni di Bellagio (CO), di Maccagno (VA) e di Porto Valtravaglia (VA), a valere sul cap. 535, bilancio di previsione 2007-2009;

7. di dare atto che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità provvederà alla formalizzazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con gli enti attuatori, come da schema tipo Allegato E, al fine di definire azioni, responsabilità e tempi certi per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A e all'Allegato C - p. 3: interventi *in itinere*, interventi sui bacini lacuali sulla base delle proposte individuate dai Consorzi per la Gestione Associata dei Laghi;

8. di dare atto che gli Allegati A, B, C, D e E citati costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

9. di incaricare il dirigente dell'U.O. Reti e sistemi per la mobilità di procedere con successivi decreti all'assunzione dei singoli impegni di spesa e alle erogazioni dei finanziamenti agli enti beneficiari individuati, destinatari e gestori degli interventi in qualità di stazioni appaltanti;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

Allegato A

Stato di attuazione della programmazione pregressa in materia di demanio della navigazione

N. rif.	Cap.	Anno impegno	Pratica multipla		Sottopratica		Importo progetto	Importo contributo	Contributo erogato	Disponibilità residua
			Beneficiario	Bacino	Prov.	Opera				
10	533	2003	Provincia di Lecco	LA	LC	Manutenzione ordinaria impianti di segnalazione luminosi per garantire la sicurezza della navigazione sui laghi Lago e minori	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
18	534	2003	Comune di Manerba del Garda	GA	BS	Lavori di adeguamento porto Torchio con creazione struttura di alloggio e varo imbarcazioni	800.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
20	534	2003	Comune di Legnano	MA	VA	Completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del porto di Reno - 1° lotto	320.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
26	534	2004	Comune di Azzate	VA	VA	Intervento di manutenzione e potenziamento Darsena	61.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00
27	534	2004	Comune di Maccagno	MA	VA	Intervento di potenziamento infrastrutture porto Gabella - Base a terra e tronconi con pontili galleggianti - 1° lotto funzionale	600.000,00	300.000,00	240.500,49	59.499,51
40	535	2001	Comune di San Siro	LA	CO	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del molo in località Molvedo	399.827,23	243.757,66	99.432,87	144.334,79
48	535	2002	Comune di San Siro	LA	CO	Lavori di completamento del porto lacuale in località Molvedo				114.743,02
70	535	2003	Comune di Porto Valtravaglia	MA	VA	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - 1° intervento funzionale	295.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
71	535	2003	Comune di Porto Valtravaglia	MA	VA	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - 2° intervento funzionale	295.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
73	535	2003	Consorzio Parco Adda Nord	X	BG	Progetto preliminare interventi per il ripristino della navigabilità del fiume Adda dal Lago di Garlate all'incile del Naviglio di Paderno	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
75	535	2003	Consorzio Parco Adda Nord	X	BG	Interventi per il ripristino della navigabilità del fiume Adda dal Lago di Garlate all'incile del Naviglio di Paderno	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
76	535	2003	Comune di Legnano	MA	VA	Intervento urgente di completamento del molo di porto di Reno - 2° lotto	168.500,00	78.000,00	70.200,00	7.800,00
80	535	2004	Comune di Porto Valtravaglia	MA	VA	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - 3° intervento funzionale	295.000,00	184.375,00	165.937,50	18.437,50
85	535	2004	Comune di Legnano	MA	VA	Completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del porto di Reno - 3° lotto	260.000,00	169.000,00		169.000,00
101	535	2004	Comune di Brienno	LA	CO	Interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria del porto Vecchio	189.000,00	122.850,00	110.565,00	12.285,00
105	535	2004	Comune di Bellagio	LA	CO	Realizzazione dei pontili di attracco per approdo temporaneo di Borgo, Punta Pescallo e Capolletta	271.984,61	176.790,00	0,00	27.753,06
106	535	2004	Comune di Bellagio	LA	CO	Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ammodernamento del porto di Loggia	247.618,50	160.952,03		160.952,03
107	535	2004	Comune di Crema	LA	CO	Intervento urgente di realizzazione nuovo pontile di attracco battelli di navigazione Lago di Como in località San Vito	263.000,00	73.000,00	52.780,00	20.220,00
112	5114	2004	Consorzio Navigare l'Adda	X	LO	Realizzazione di attracco monopasserella per sbarco navi passeggeri sul fiume Adda (via navigabile Lodi-Pizzighetton)	47.500,00	47.500,00	42.750,00	4.750,00
138	534	2005	Comune di Maccagno	MA	VA	Potenziamento infrastrutture portuali porto Gabella, riqualificazione porto esistente e completamento galleggianti e opere di abbattimento barriere architettoniche, 2° lotto funzionale	600.000,00	300.000,00	240.115,82	59.884,18
140/155	534	2005	Comune di Porto Valtravaglia	MA	VA	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - 4° e 5° intervento funzionale	295.000,00	176.762,00	0,00	176.762,00
141	534	2005	Comune di Toscolano Maderno	GA	BS	Manutenzione straordinaria porto di Maderno con formazione passerella a lato per ormeggio e nuove catenane	745.000,00	300.000,00	242.340,40	57.659,60
143/144	534	2005	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS	BG	Interventi di potenziamento, manutenzione e riqualificazione strutture del demanio della navigazione interna sui laghi di Iseo e di Endine	343.850,00	284.690,00	256.221,00	28.469,00
							116.000,00	56.840,00	51.156,00	5.684,00
	534	2005		IS	BG	Comune di Lovere	465.000,00	227.850,00	205.065,00	22.785,00
146	534	2005	Comune di Crema	LA	CO	Sistemazione delle aree del demanio lacuale in frazione S.Vito	191.200,00	114.720,00	0,00	114.720,00
155/140	535	2005	Comune di Porto Valtravaglia	MA	VA	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico esistente - 4° e 5° intervento funzionale	100.000,00	70.113,00	0,00	70.113,00
156	535	2005	Comune di Calocortice		BG	Manutenzione pontile esistente, realizzazione nuovo pontile, riqualificazione ambiti lacuali	175.000,00	105.000,00	94.500,00	10.500,00
157	535	2005	Comune di Virgilio	X	MN	Realizzazione di attracco fluviale e relativa darsena in località Vallazza	292.500,00	292.500,00	263.250,00	29.250,00
162	535	2005	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS	BG	Adeguamento sicurezza e scivolo di alloggio località Carzano	155.180,00	100.867,00		
							125.443,88	81.538,52		
	535	2005	Comune di Pisogne	IS	BS	Riqualificazione funzionale e ambientale del porto	622.000,00	482.625,00	434.362,50	48.262,50
166/167	535	2005	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro							
166			Comune di Iseo	IS	BS	Completamento porto Centrale Punta	357.500,00	232.375,00	209.137,50	23.237,50
167			Comune di Iseo	IS	BS	Completamento porto Industriale	385.000,00	250.250,00	225.225,00	25.025,00
168	535	2005	Comune di Angera	MA	VA	Manutenzione e consolidamento porto asburico	317.500,00	206.570,00	172.205,21	34.364,79
171	535	2005	Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro	X	CO	Interventi in attuazione della DGR 14101/2003, programma 2004 degli interventi di manutenzione e potenziamento del demanio della navigazione interna, riferiti al lago di Pusiano - impegno e liquidazione (stanziamento 229.000,00)	333.619,99	229.066,48	170.216,39	50.849,88
171a	535	2005	Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro	X	CO	PUSIANO: intervento di realizzazione nuovi attracchi pontili turistici e sportivi € 65.326,56	100.502,40	65.326,56	58.793,90	6.532,65
171b	535	2005	Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro	X	CO	BOSISIO PARINI: progetto per nuovi attracchi turistici e sportivi € 68.812,11	105.864,78	68.812,11	61.930,90	6.881,21
171c	535	2005	Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro	X	CO	MERONE: sistemazione pontile di attracco natanti e formazione ponticello sul lago di Pusiano in località Moiana € 32.175,00	49.500,00	32.175,00	28.957,50	3.212,50
171d	535	2005	Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro	X	CO	ROGENO: costruzione approdo temporaneo per piccole unità di navigazione sul lago di Pusiano € 22.815,65 + € 39.937,16	77.752,81	62.752,81	20.534,09	42.218,70
174/175	535	2005	Comune di Bellagio	LA	CO	Realizzazione nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni	420.000,00	254.732,30	221.567,55	33.164,75
177	535	2005	Provincia di Varese	X	VA	Intervento di potenziamento strutturale e riqualificazione funzionale del pontile di attracco NLM di Santa Caterina del Sasso in comune di Legnano	385.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
178	535	2005	Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova	X	MN	Intervento di riqualificazione strutturale e funzionale di Porto Catena in Comune di Mantova	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00
179	535	2005	Consorzio del Garda	GA	BS	Intervento urgente di consolidamento strutturale della banchina di ormeggio traghetti-battelli NLC di Porto Maratona	400.000,00	400.000,00	314.396,15	46.045,55
181	535	2005	Comune di Nesso	LA	CO	Intervento urgente di messa in sicurezza del pontile di attracco battelli NLC in località Careno (magliori oneri)	71.712,83	72.184,18	50.954,77	21.229,41

184	5114	2005	Consorzio Parco Lombardo del Ticino	X	VA	Via navigabile Locarno - Venezia: definizione progettazione per la realizzazione del sentiero navigabile e per gli interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati alla navigazione	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
185	5114	2005	Consorzio Parco Adda Nord	X	BG	Via navigabile Lario - Po: interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati alla navigazione	300.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00
186	5114	2005	Consorzio Navigare l'Adda	X	CR	Via navigabile Lario - Po: interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati alla navigazione	200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
187	5114	2005	Comune di Roncoferraro	X	MN	Via navigabile Garda - Po: recupero della vecchia conca di navigazione di Governolo - progettazione e prime opere urgenti di messa in sicurezza della conca	300.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00
188	533	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
189	533	2006	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla	CE		Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
190	533	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
191	533	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	100.000,00	100.000,00	98.500,00	1.500,00
192	533	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
193	533	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		Rafforzamento muri di sostegno a lago in loc. "Oliveto" - 1 lotto, in comune di Varese	174.626,01	174.626,01	157.163,40	17.462,61
194	533	2006	Comune di Maccagno	VA		Integrazione al finanziamento originario, per la validazione tecnica del progetto e supporto tecnico nella fase di realizzazione e collaudo - Porto Gabella	31.209,60	31.209,60	28.088,60	3.121,00
195	533	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		Consolidamento muro interno al bacino ormeggio di porto Torchio, in comune di Manerba del Garda	78.000,00	78.000,00	70.200,00	7.800,00
196	534	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	184.182,26	184.182,26	165.764,03	18.418,23
197	534	2006	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla	CE		Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	90.880,46	90.880,46	81.792,41	9.088,05
198	534	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	473.537,85	473.537,85	426.184,07	47.353,78
199	534	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	369.092,19	369.092,19	352.182,97	16.909,22
200	534	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	282.307,24	282.307,24	254.076,52	28.230,72
201	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		Piano di bacino Maggiore 2006	649.960,00	333.049,50	178.912,58	154.136,92
201/a	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		ANGERA - porto asburgico: realizzazione gradoni di completamento pontile del molo nord/ovest	49.000,00	24.500,00		
201/b	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		BIANDRONNO - pontile approdo isolino Virginia	68.000,00	34.000,00		
201/c	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		ISPRA - porto dei Galli	12.960,00	6.480,00		
201/d	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		ISPRA - porto Vecchio	30.000,00	15.000,00		
201/e	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		LUINO - porto vecchio (limitatamente all'intervento di dragaggio)	210.000,00	100.000,00		
201/f	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		LUINO - porto nuovo (limitatamente all'intervento di dragaggio)	165.000,00	80.000,00		
201/g	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		LUINO - porto lido (limitatamente all'intervento di dragaggio)	115.000,00	60.000,00		
202	535	2006	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla	MA		BELLAGIO - messa in sicurezza fondazioni presso pontile nord stazione lacuale	26.139,00	13.059,50	11.679,67	1.389,83
203	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		Piano di bacino Iseo 2006	809.587,52	320.217,15	160.108,58	160.108,57
203/a	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		MARONE - pontili loc Bagnadore	82.347,52	40.291,58		
203/b	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		MONTE ISOLA - pontile attracco loc. Carzano	20.000,00	8.606,65		
203/c	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		MONTE ISOLA - consolidamento spondale loc. Peschiera M.	20.000,00	8.606,65		
203/d	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		ENDINE GAJANO - consolidamento rive e passeggiata a lago loc Gerù	98.960,00	34.443,00		
203/e	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		MONASTEROLO DEL CASTELLO - percorso pedonale parco gochi Castello valle Sorla	34.800,00	17.400,00		
203/f	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		PREDORE - messa in sicurezza porto Ponecla (dragaggio, illuminazione, consolidamento sponda)	34.800,00	10.859,27		
203/g	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		SARNICO - consolidamento lungolago	518.680,00	200.000,00		
204	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		Piano bacino Garda 2006	2.181.000,00	1.067.000,00	533.613,78	533.386,22
204/a	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		GARGIANO - opere di protezione lungolago Zanardelli	200.000,00	120.000,00		
204/b	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		GARDONE RIVIERA - opere di protezione Lido '84	130.000,00	78.000,00		
204/c	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		LIMONE SUL GARDA - manutenzione straordinaria porti regionali e ampliamento pontile esistente	100.000,00	50.000,00		
204/d	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		TOSCOLANO MADERNO - collegamento passeggiata a lago fronte campeggio attraverso realizzazione ponte	600.000,00	200.000,00		
204/e	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		SIRMIONE - porto Castello: adeguamento delle strutture esistenti, realizzazione approdi temporanei, costruzione pontili	200.000,00	120.000,00		
204/f	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		SIRMIONE - demolizione space boat	100.000,00	60.000,00		
204/g	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		BAGOLINO - realizzazione struttura per l'attracco del battello spazzino	211.000,00	110.000,00		
204/h	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		MANERBA - sistemazione piazzale porto Torchio	350.000,00	175.000,00		
204/i	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		GARGIANO - sistemazione passerella lungolago	90.000,00	54.000,00		
204/l	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		DESENZANO - sistemazione piazzale porto Zattera	200.000,00	100.000,00		
205	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		Integrazione piano bacino Maggiore 2006	360.000,00	104.308,46	71.077,12	33.231,34
205/a	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		GAVIRATE - dragaggio, sistemazione e messa in sicurezza muro di contenimento passeggiata, demolizione di darsena in lamiera e realizzazione nicchia notturna (prima parte primo lotto)	180.000,00	14.308,46		
205/b	535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MA		GAVIRATE - dragaggio, sistemazione e messa in sicurezza muro di contenimento passeggiata, demolizione di darsena in lamiera e realizzazione nicchia notturna (seconda parte primo lotto)	180.000,00	90.000,00		
206	535	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		ABBADIA LARIANA - 2° lotto percorso pedonale via al Campeggio-parco Ulisse Guzzi	293.218,26	136.569,30	68.284,65	58.284,65
206/a	535	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		LENNO - ristrutturazione Pontone loc "Villa"	68.000,00	34.000,00		
206/b	535	2006	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LA		OLIVETO LARIO - ristrutturazione molo di approdo "Madonna del Moletto" in fraz Limonta	40.500,00	20.250,00		
207	535	2006	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	IS		CASTRO - riqualificazione zona ex Lucchini	350.000,00	160.819,54	80.409,77	80.409,77
208	535	2006	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GA		MANERBA - ampliamento porto Torchio	300.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PREGRESSA
IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE**

Nell'anno 2005 risultavano attive n. 174 pratiche risalenti al periodo 2001/2005 di cui un caso risalente al 1994 e n. 60 attivate nello stesso 2005.

Entro il 31 dicembre 2006 sono stati completamente realizzati e rendicontati n. 75 interventi, mentre con la programmazione 2006 hanno trovato avvio ulteriori 45 interventi.

Nell'anno in corso è stato possibile completare e definire 52 interventi e quindi al 16 luglio 2007 risultano:

- Pratiche 2005 n. 174
- Pratiche attivate nel 2006 n. 45
- Pratiche definite entro il 2006 n. 75
- Pratiche definite nel 2007 n. 52
- Pratiche in corso al 16 luglio 2007 n. 92

di cui:

- n. 1 intervento finanziato nell'esercizio 2001
- n. 1 intervento finanziato nell'esercizio 2002
- n. 8 interventi finanziati nell'esercizio 2003
- n. 9 interventi finanziati nell'esercizio 2004
- n. 28 interventi finanziati nell'esercizio 2005
- n. 45 interventi finanziati nell'esercizio 2006.

Pur avendo ottenuto un significativo miglioramento riguardo ai ritardi attuativi e alla definizione dei contributi concessi, si rende necessaria un'azione più decisa con l'obiettivo di chiudere entro il corrente esercizio, con priorità, gli interventi finanziati negli anni 2001/2003 e, quindi, di ricondurre al quadriennio l'attuazione degli interventi.

In prospettiva 2008 si ritiene raggiungibile la riduzione al triennio del termine di completa attuazione degli interventi.

Dato atto che i ritardi di attuazione degli interventi e di definizione dei finanziamenti sono di norma determinati da ritardi imputabili alle lentezze burocratiche di approvazione dei progetti e delle fasi di appalto, a mancato rispetto dei termini contrattuali da parte delle imprese e dalla necessità di definire varianti in corso d'opera (imprevisti o progettazione inadeguata), occorre, comunque, anche in prospettiva programmatica, analizzare nel dettaglio alcune specifiche cause di ritardo.

In particolare si rilevano i seguenti casi:

1. Comune di Leggiuno (VA)

Ampliamento e ristrutturazione del porto di Reno (Pratiche nn. 20, 76 e 85).

	<i>Importo lavori</i>	<i>Contributo</i>	<i>Quota erogata</i>	<i>Anno fin.to</i>
Lotto 1	320.000,00	200.000,00	180.000,00	2003
Lotto 2	168.500,00	78.000,00	70.200,00	2003
Lotto 3	260.000,00	169.000,00	0,00	2004
TOTALE	748.500,00	447.000,00	250.200,00	

I lavori sono sospesi a seguito di contenzioso con l'Impresa esecutrice con causa in corso. La Direzione lavori ha contestato l'esecuzione impropria di parte dei lavori.

Il Comune ritiene di poter affidare i lavori relativi al nuovo progetto funzionale e di poterli terminare nei termini economici previsti entro il termine del 30 settembre 2008 (nota 26 giugno 2007).

Sono già stati sostenuti costi per complessivi € 125.741,37.

2. Comune di Maccagno (VA)

Potenziamento porto Gabella (Pratiche nn. 27, 138 e 194).

	<i>Importo lavori</i>	<i>Contributo</i>	<i>Quota erogata</i>	<i>Anno fin.to</i>
Lotto 1	600.000,00	300.000,00	240.500,49	2004
Lotto 2	600.000,00	300.000,00	240.115,82	2005
Validazione progetto e supporto tecnico realizzazione	31.209,60	31.209,60	28.088,60	2006
TOTALE	1.231.209,60	631.209,60	508.704,91	

Il progetto complessivo, a seguito degli eventi alluvionali degli scorsi anni, è stato ritenuto inadeguato. Si è proceduto, quindi, alla revisione del progetto, individuando un lotto funzionale che prevede un maggiore onere di € 600.000,00.

Il Comune chiede il contributo regionale nella misura del 50% dei maggiori costi. La proposta può essere condivisa a seguito di sottoscrizione da parte del Comune di apposita dichiarazione (dichiarazione 18 luglio 2007) che prevede:

- impegno del Comune a finanziare l'ulteriore onere di € 300.000,00;
- impegno del Comune a terminare i lavori entro il 2008;
- impegno del Comune ad assumere ed assicurare a proprio carico ogni eventuale ulteriore onere riferito al lotto funzionale;
- riconoscimento della quota pregressa di contributo regionale (€ 122.504,69) sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;
- riconoscimento ed erogazione della quota aggiuntiva di contributo regionale di € 300.000,00 nell'esercizio 2009 a seguito del collaudo favorevole dell'opera.

3. Comune di San Siro (CO)

Ampliamento e ristrutturazione del molo e del porto in località Molvedo (Pratiche nn. 40 e 48).

L'intervento di consolidamento del molo è stato completato, mentre per l'ampliamento del porto il Comune ha predisposto una revisione progettuale (preliminare).

È stata verificata la coerenza del nuovo progetto complessivo rispetto a quanto programmato e al costo dell'opera. Il costo complessivo delle opere ammonta a € 475.984,40 su cui concorrono i contributi concessi per € 243.767,66 nell'anno 2001 (erogato per € 99.432,87) e per 114.743,02 nell'anno 2002.

Il Comune si impegna a realizzare le opere in 16 mesi dalla data di conferma del contributo (nota 26 giugno 2007).

4. Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro (CO)

Realizzazione di nuovi pontili e attracchi sul lago di Pusiano nei Comuni di Pusiano, Bosisio Parini, Merone e Rogeno (Pratiche nn. 171a/b/c/d).

Gli interventi, finanziati nel 2005 con contributo regionale di € 229.066,48 su una spesa complessiva prevista di € 333.619,99, risultano completati per i tre interventi nei Comuni di Bosisio Parini, Merone e Rogeno, mentre devono essere ancora completati i lavori in Comune di Pusiano. La conclusione delle opere è prevista per il 2008 (nota 17 luglio 2007).

Sulla base degli atti di contabilità finale si provvederà all'erogazione del saldo del contributo regionale, già riconosciuto per € 170.216,39.

5. Comune di Porto Valtravaglia (VA)

Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico (Pratiche nn. 70, 71, 80, 140 e 155).

	<i>Importo lavori</i>	<i>Contributo</i>	<i>Quota erogata</i>	<i>Anno fin.to</i>
Lotto 1	295.000,00	200.000,00	180.000,00	2003
Lotto 2	295.000,00	200.000,00	180.000,00	2003
Lotto 3	295.000,00	184.375,00	165.937,50	2004
Lotti 4 e 5	295.000,00	176.762,00	0,00	2005
Completamento lotti 4 e 5	100.000,00	70.113,00	0,00	2005
TOTALE	1.280.000,00	831.255,00	525.937,50	

Il progetto complessivo, a seguito degli eventi alluvionali degli scorsi anni, è stato ritenuto inadeguato. Si è proceduto, quindi, alla revisione del progetto, individuando un lotto funzionale che prevede un maggiore onere di € 584.000,00.

Il Comune chiede il contributo regionale nella misura del 50% dei maggiori costi. La proposta può essere condivisa a seguito di sottoscrizione da parte del Comune di apposita dichiarazione (dichiarazione 18 luglio 2007) che prevede:

- impegno del Comune a finanziare l'ulteriore onere di € 292.000,00;
- impegno del Comune a terminare i lavori entro il 2008;
- impegno del Comune ad assumere ed assicurare a proprio carico ogni eventuale ulteriore onere riferito al lotto funzionale;
- riconoscimento della quota pregressa di contributo regionale (€ 305.317,50) sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;
- riconoscimento ed erogazione della quota aggiuntiva di contributo regionale di € 292.000,00 nell'esercizio 2009 a seguito del collaudo favorevole dell'opera.

6. Consorzio Parco Adda Nord (BG)

Progettazione e realizzazione interventi per il ripristino della navigabilità dell'Adda dal lago di Garlate all'incile del Naviglio di Paderno con adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati (Pratiche nn. 73, 75 e 185).

L'intervento, articolato in tre lotti, risulta finanziato nella misura del 100% con finanziamenti di € 500.000,00 (anno 2003), € 150.000,00 (anno 2003) e € 300.000,00 (anno 2005). Per quanto concerne il finanziamento di € 500.000,00 (anno 2003) i lavori sono stati ultimati e l'ammontare complessivo delle opere risulta pari a € 447.646,78; il certificato di regolare esecuzione è in fase di predisposizione e sarà trasmesso non appena concluda le operazioni di collaudo. Per quanto riguarda la residua disponibilità di € 52.353,22 il Consorzio ha chiesto alla Regione l'autorizzazione ad utilizzare il suddetto importo per il miglioramento della sicurezza degli approdi, il cui progetto sarà sottoposto alla Regione. Al momento il Consorzio non ha ancora presentato gli atti di contabilità finale per gli altri due finanziamenti, pari ad un ammontare complessivo di circa € 450.000,00.

Il Consorzio ha assicurato la conclusione e la rendicontazione delle opere entro l'anno 2008 (note 29 giugno 2007, 13 luglio 2007 e 17 luglio 2007).

7. Comune di Bellagio (CO)

Il Comune di Bellagio è beneficiario di tre distinti contributi:

- realizzazione dei pontili di attracco per approdo temporaneo di Borgo, Punta, Pescallo e Cappelletta del costo di € 271.984,61 con contributo regionale di 176.790,00 assegnato nell'anno 2004 (Pratica n. 105);
- manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ammodernamento del porto di Loppia del costo di € 247.618,50 con contributo regionale di 160.952,03 assegnato nell'anno 2004 (Pratica n. 106);
- realizzazione della nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni del costo di € 420.000,00 con contributo regionale di € 254.732,30 (Pratica n. 175). Il costo dell'opera era, peraltro, stimato all'epoca in € 260.000,00. Il Comune assicura il finanziamento dell'intera opera a fronte di un ulteriore contributo di € 86.267,70.

Il Comune con dichiarazione 18 luglio 2007 ha assicurato la conclusione delle opere e la loro rendicontazione entro l'anno 2008 a fronte della concessione dell'ulteriore contributo di € 86.267,70 per la realizzazione della nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni.

8. Comune di Crema (CO)

Il Comune è beneficiario di due contributi:

- intervento urgente di realizzazione di nuovo pontile di attracco battelli della NLC in località San Vito (Pratica n. 107) del costo di € 263.000,00 con contributo regionale di € 73.000,00 (oltre a contributo precedente di € 129.200,00). Il finanziamento risale all'anno 2004 e i lavori sono in fase di collaudo. Peraltro il pontile non risulta adeguato alle esigenze della NLC;
- sistemazione delle aree del demanio lacuale in frazione San Vito (Pratica n. 146) del costo di € 191.200,00 con contributo regionale di € 114.720,00. Il finanziamento risale all'anno 2005 e i lavori sono ancora da appaltare. Occorre definire con il Comune tempi certi di appalto, di attuazione e di rendicontazione dei lavori.

Il Comune con nota 17 luglio 2007 si impegna a terminare il collaudo e a rendicontare i costi sostenuti per il primo intervento entro l'anno 2007 e per il secondo entro l'anno 2008.

9. Consorzio Navigare l'Adda

Il Consorzio è beneficiario di due contributi:

- realizzazione di attracco monopasserella di attracco per sbarco navi passeggeri sull'Adda (via navigabile Lodi-Pizzighettone) del costo di € 47.500,00 con contributo regionale di € 47.500,00 (Pratica n. 112). Il finanziamento risale all'anno 2004 e i lavori sono ancora in corso;
- interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati del costo di € 200.000,00 con contributo regionale di € 200.000,00 (Pratica n. 186). Il finanziamento risale all'anno 2005 e i lavori sono ancora in corso. Il Consorzio si è impegnato a concludere gli interventi e la loro rendicontazione entro il 2008.

10. Comune di Manerba del Garda (BS)

Lavori di adeguamento porto Torchio con creazione struttura di alaggio e varo imbarcazioni (Pratica n. 18). I lavori, del costo previsto di € 800.000,00, finanziati con contributo regionale di € 200.000,00 assegnato nell'anno 2003, non risultano completati e

rendicontati. Il Comune, con nota 4 luglio 2007, ha assicurato per il 31 agosto 2007 l'inoltro degli atti di contabilità finale e di rendicontazione economica necessari per l'erogazione del saldo del contributo regionale.

11. Comune di Brieno (CO)

Interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria del porto Vecchio (Pratica n. 101). I lavori, del costo di € 189.000,00 con contributo regionale di € 122.850,00 assegnato nell'anno 2004, sono in corso. Il Comune con dichiarazione 17 luglio 2007 ha assicurato la conclusione delle opere e la loro rendicontazione entro l'anno 2008.

12. Provincia di Lecco/Consorzio del Lario e dei laghi minori (LC)

Manutenzione ordinaria impianti di segnalazione luminosa sicurezza navigazione (Pratica n. 10). I lavori, del costo di € 30.000,00 con contributo regionale di € 30.000,00 assegnato nell'anno 2003 alla Provincia di Lecco sono ora di competenza del Consorzio del Lario. Il Consorzio del Lario con nota 19 luglio 2007 si impegna a garantire la rendicontazione dei lavori entro settembre 2007.

13. Comune di Azzate (VA)

Intervento di manutenzione e potenziamento Darsena (Pratica n. 26). I lavori, del costo di € 61.000,00 con contributo regionale di € 30.500,00 assegnato nell'anno 2004, sono in corso. Il Comune si impegna con nota del 17 luglio 2007 a garantire la realizzazione e la rendicontazione dei lavori entro il primo semestre 2007.

I restanti contributi si riferiscono a finanziamenti concessi negli anni 2005 e 2006 per i quali si ritiene comunque opportuno definire con atto convenzionale tempi certi di realizzazione e rendicontazione.

In questa ottica si ritiene utile estendere alla nuova programmazione la previsione di appositi atti convenzionali, che disciplinino le singole fasi di appalto, di esecuzione e di rendicontazione delle opere con la definizione di tempistiche certe. Gli atti convenzionali potranno riguardare l'insieme dei lavori affidati ai singoli enti e potranno consentire la modulazione delle risorse nell'arco temporale (triennale) di realizzazione.

Milano, 19 luglio 2007

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e sistemi per la mobilità:
Marco Cesca

ALLEGATO C

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER GLI ANNI 2007/2009

1. Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo – Cap. 6.1.8.2.125.533

La disponibilità finanziaria sul Cap. 6.1.8.2.125.533 per l'anno 2007 ammonta a complessivi € 500.000,00.

L'analisi delle necessità di intervento, anche a seguito di confronto con i Consorzi di bacino, con la Navigli s.c.a.r.l. e la Comunità del Garda, ha portato alla destinazione delle risorse come articolato nella seguente tabella.

In particolare si precisa:

- che la disponibilità di € 100.000,00 prevista per la Navigli s.c.a.r.l. è determinata dalla necessità di manutenzione delle alzaie e garantisce la copertura degli oneri per le stagioni 2007 e 2008;
- che la disponibilità a favore della Comunità del Garda riguarda il Servizio di Guardia Costiera organizzato in accordo con la Regione Veneto e la Provincia di Trento con cui vengono ripartiti gli oneri. La disponibilità prevista di € 50.000,00 riguarda la quota lombarda;
- che per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici per la sicurezza della navigazione e vigilanza la ripartizione per bacino della complessiva disponibilità di € 262.000,00 è stata condivisa con i Consorzi di bacino e corrisponde alle necessità e alle dimensioni dei singoli bacini;
- che per il Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro viene prevista una quota aggiuntiva di € 88.000,00 per la manutenzione ordinaria dei pontili della Navigazione Lago Iseo in relazione a tale servizio è di competenza regionale.

CAPITOLO 6.1.8.2.125.533

Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo

<i>BENEFICIARIO</i>	<i>INTERVENTO</i>	<i>STANZIAMENTO 2007</i>
Navigli s.c.a.r.l. (ERSAF)	Naviglio Grande. Manutenzione alzaia (stagioni 2007/08)	100.000,00
Comunità del Garda	Servizio di Guardia Costiera sul lago di Garda nei mesi estivi (quota Regione Lombardia)	50.000,00
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici per la sicurezza della navigazione e vigilanza	57.000,00
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla		28.000,00
Consorzio del Lario e dei laghi Minori		63.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro		57.000,00
Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro		57.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione ordinaria pontili Navigazione lago Iseo	88.000,00
TOTALE		500.000,00

2. Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe – Cap. 6.1.8.2.125.534 (Vedere Tabella A)

La disponibilità finanziaria sul Cap. 6.1.8.2.125.534 per l'anno 2007 ammonta a complessivi € 1.400.000,00.

L'analisi delle necessità di intervento, anche a seguito di confronto con i Consorzi di bacino, ha portato alla destinazione delle risorse come articolato nella tabella a pagina 4.

In particolare si precisa:

- che la disponibilità prevista per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio per complessivi € 800.000,00 è ripartita tra i Consorzi in proporzione al numero di posti barca;
- che è previsto uno stanziamento di € 200.000,00 dedicato alla manutenzione delle strutture e mezzi della Navigazione Lago Iseo assegnati al Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;

- che la disponibilità prevista per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pontili Navigazione lago di Como, lago di Garda, lago Maggiore e lago Ceresio, per complessivi € 400.000,00 è ripartita ai singoli Consorzi di bacino in proporzione al numero dei pontili.

Ripartizione € 800.000,00 per posti barca

Lario	Garda	Ceresio	Iseo	Maggiore	Totali
2072	1732	408	1753	1141	7106
29,158458	24,373769	5,741627	24,669294	16,056853	100
233.267,66	194.990,15	45.933,01	197.354,35	128.454,83	800.000,00

Ripartizione € 400.000,00 per pontili

Lario	Garda	Ceresio	Iseo	Maggiore	Totali
47	26	8	42	12	135
34,814815	19,259259	5,925926	31,111111	8,888889	100
139.259,26	77.037,04	23.703,70	124.444,44	35.555,56	400.000,00

CAPITOLO 6.1.8.2.125.534**Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe**

BENEFICIARIO	INTERVENTO	STANZIAMENTO 2007
Consorzio del Lario e dei laghi Minori	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio (*)	233.267,66
Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro		194.990,15
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla		45.933,01
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro		197.354,35
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese		128.454,83
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione strutture e mezzi Navigazione di linea Lago di Iseo	200.000,00
Consorzio del Lario e dei laghi Minori	Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione lago di Como, lago di Garda, lago Maggiore e lago Ceresio (**)	139.259,26
Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro		77.037,04
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla		23.703,70
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro		124.444,44
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese		35.555,56
TOTALE		1.400.000,00

3. Spese per il completamento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di III - IV classe - Cap. 6.1.8.2.125.535 (Vedere Tabelle A e B)

Con la programmazione 2007/2009 si sono posti tre obiettivi:

- estinguere le obbligazioni già programmate,
- completare gli interventi *in itinere*, attraverso un contributo regionale straordinario,
- avviare gli interventi sui bacini lacuali, sulla base delle proposte individuate dai Consorzi per la gestione associata dei laghi.

Obbligazioni già programmate

Le obbligazioni pregresse fanno riferimento ai seguenti interventi:

- Comune di Milano - Ripristino della Darsena di Milano,
- Consorzio del Ticino - Ripristino della Conca della Miorina,
- Impresa I.C.A.S. - Sistemazione porto Lido in Comune di Luino.

Interventi in itinere

Inoltre si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione degli interventi già avviati negli anni precedenti, come dettagliatamente descritto nell'Allegato B, individuando azioni precise per il completamento di numerosi interventi.

In particolare, per i tre interventi qui di seguito elencati:

- realizzazione nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni in Comune di Bellagio (CO);
- potenziamento porto Gabella in Comune di Maccagno (VA);
- adeguamento, riqualificazione e potenziamento del Porto turistico in Comune di Porto Valtravaglia (VA);

si è valutata la necessità di integrare il precedente finanziamento regionale per poter rispondere ai maggiori costi che, in sede attuativa, si sono dimostrati indispensabili.

Interventi sui bacini lacuali, sulla base delle proposte individuate dai Consorzi per la gestione associata dei laghi

Gli interventi proposti dai Consorzi sono stati selezionati tra tutte le richieste formulate dai Comuni secondo i criteri concordati con la Regione e qui di seguito dettagliati:

- disponibilità al cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale (sono stati privilegiati gli interventi già presenti nell'elenco annuale del 2007);
- interventi volti al completamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
- interventi di messa in sicurezza e/o di completamento in aree portuali;
- interventi atti a favorire l'uso pubblico delle aree demaniali o una miglior fruizione delle stesse.

Inoltre a pari priorità si è ritenuto di finanziare gli interventi localizzati in Comuni che negli anni scorsi non hanno ricevuto finanziamenti per la valorizzazione delle aree demaniali.

Rispetto alla concessione di contributi è stato stabilito il criterio di corrispondere il 50% del costo sino ad importi di lavori di € 400.000,00 e la quota del 20% per l'ulteriore costo. Per alcuni interventi gestiti dai Consorzi di interesse generale il contributo assegnato copre l'intera spesa.

TABELLA A – Parametri di riferimento per ripartizione tra Consorzi (Canoni riscossi, posti barca, pontili navigazione)

Bacino	Soggetto	Canoni anni prec.	Canoni 2006	Vers.ti 2006	Canoni 2005	Media 2005/06	N. posti barca	N. pontili in conc.
		A	B	C = A + B	D	E = (C + D)/2	F	G
Lario e dei laghi Minori	Consorzio	868.355,34	662.444,28	1.530.799,62	0,00	765.399,81	2.072	47
	Comuni	0,00	0,00	211.470,23	0,00	105.735,12		
Lago di Garda e lago d'Ildro	Consorzio	525.087,12	964.884,28	1.489.971,40	1.503.465,17	1.496.718,29	1.732	26
	Comuni	0,00	57.843,39	57.843,39	57.843,39	57.843,39		
Laghi Ceresio, Piano e Ghirla	Consorzio	381.668,30	77.663,88	459.332,18	0,00	229.666,09	408	8
	Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Laghi d'Iseo, Endine e Moro	Consorzio	180.326,01	478.006,98	658.332,99	455.807,58	557.070,29	1.753	42
	Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Consorzio	257.439,39	463.257,15	720.696,54	533.942,93	627.319,74	1.141	12
	Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI		2.424.346,39	2.704.099,96	5.128.446,35		3.839.752,71	7.106	135

TABELLA B – Percentuali di ripartizione risorse investimenti

Bacino	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007/09
	Par. E	Par. B	Par. C	Par. E	Par. B	Par. C	Totali
Lario e dei laghi Minori	22,69	24,50	33,97	725.311,91	734.933,20	1.019.179,92	2.479.425,03
Lago di Garda e lago d'Ildro	40,49	37,82	30,18	1.294.336,91	1.134.641,12	905.429,06	3.334.407,10
Laghi Ceresio, Piano e Ghirla	5,98	2,87	8,96	191.221,30	86.162,36	268.696,69	546.080,34
Laghi d'Iseo, Endine e Moro	14,51	17,68	12,84	463.819,90	530.313,58	385.106,68	1.379.240,16
Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	16,34	17,13	14,05	522.309,99	513.949,73	421.587,65	1.457.847,37
TOTALI	100,00	100,00	100,00	3.197.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.197.000,00

Consorzio del Lario e dei laghi Minori

La disponibilità di risorse per investimenti consente di finanziare le priorità segnalate dal Consorzio sino all'intervento n. 30 su n. 51 segnalazioni. Non vengono finanziati due interventi in Comune di Bellagio (CO) in relazione alla concessione al Comune del contributo straordinario di cui sopra. Il contributo regionale complessivo ammonta a € 2.432.001,60 a fronte di un costo totale degli interventi pari a € 5.035.003,19.

Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro

Tutte le proposte formulate dal Consorzio sono state ritenute finanziabili: il contributo regionale complessivo ammonta a € 3.081.420,00 a fronte di un costo totale degli interventi pari a € 7.872.840,00.

Consorzio dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla

Tutte le proposte formulate dal Consorzio sono state ritenute finanziabili: il contributo regionale complessivo ammonta a € 513.000,00 a fronte di un costo totale degli interventi pari a € 1.026.000,00.

Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro

Le proposte formulate dal Consorzio ad alta priorità sono state ammesse a finanziamento. Ad integrazione sono stati ammessi al finanziamento regionale tra le priorità medie gli interventi nei Comuni di Monte Isola (pontile temporaneo porto Commerciale) e di Riva di Solto (Completamento porto Chiesa – intervento gestito direttamente dal Consorzio), in quanto Comuni non rientranti per altri interventi nell'elenco delle alte priorità. A seguito di segnalazione del Consorzio in data 20 luglio 2007 sono stati previsti contributi per la ristrutturazione del lungolago del Comune di Iseo per € 196.000,00 su una spesa prevista di 1.200.000,00, compensando tale contributo con l'eliminazione dell'intervento di consolidamento della banchina del porto di Clusane dello stesso Comune (recupero di € 100.000,00) e con riduzione per € 96.000,00 del contributo per l'intervento in Comune di Sulzano relativo alla sistemazione dell'area a lago in località Vertine. Si prevede, quindi, per il Consorzio il contributo regionale complessivo di € 1.380.294,29 a fronte della spesa di € 3.745.588,57.

Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

Stante l'elevato numero di richieste formulate dal Consorzio sono stati ammessi a contributo gli interventi prioritari individuati dallo stesso Consorzio nelle Tabelle A e B con l'esclusione di interventi:

- nei Comuni di Maccagno e di Porto Valtravaglia in relazione alla concessione agli stessi Comuni dei contributi straordinari di cui sopra,
- nel Comune di Leggiuno in relazione alla definizione dell'intervento in atto riguardante l'ampliamento e la ristrutturazione del porto di Reno, già finanziato negli anni passati e come riportato in dettaglio nell'allegato B,
- nel Comune di Biandronno, per i lavori di costruzione di muro a contenimento del lago, posa parapetto e rifacimento scivolo di alaggio, in relazione al fatto che vengono già previsti per lo stesso Comune ulteriori due interventi.

Nel complesso risulta concesso al Consorzio il contributo regionale di € 1.521.895,00 a fronte della spesa di € 3.386.134,00.

CAPITOLO 6.1.8.2.126.535

Spese per il completamento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di III - IV classe

BENEFICIARIO	INTERVENTO	STANZIAMENTO 2007	PREVISIONE 2008	PREVISIONE 2009
Comune di Milano	Naviglio Grande, ripristino delle condizioni di sicurezza statica delle sponde e miglioramento dello stato di degrado dell'area della Darsena di Milano. Costo complessivo € 6.000.000,00. Quota a carico del Comune € 1.000.000,00. Quota saldo contributo di € 500.000,00. Già erogati € 4.500.000,00	500.000,00		

BENEFICIARIO	INTERVENTO	STANZIAMENTO 2007	PREVISIONE 2008	PREVISIONE 2009
Consorzio del Ticino	Fiume Ticino, via navigabile Locarno-Venezia: realizzazione delle opere di ripristino della conca della Miorina. Costo complessivo € 3.030.000,00. Quota saldo di € 303.000,00. Già erogati € 2.727.000,00	303.000,00		
Impresa I.C.A.S. s.a.s. di Casale Monferrato (AL)	Lavori di potenziamento e sistemazione del molo esterno ed opere accessorie varie del porto Lido in Comune di Luino - Saldo € 181,80	198,34		
Comune di Bellagio (CO)	Realizzazione nuova biglietteria stazione traghetti NLC lungolago Manzoni - Spesa di completamento con costo complessivo di € 471.000,00 con contributo regionale di 86.267,70 (oltre al contributo pregresso di € 254.732,30)		86.267,70	
Comune di Maccagno (VA)	Potenziamento porto Gabella - Spesa di completamento lotto funzionale con costo aggiuntivo di € 600.000,00			300.000,00
Comune di Porto Valtravaglia (VA)	Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del porto turistico - Spesa di completamento lotto funzionale con costo aggiuntivo di € 584.000,00			292.000,00
Consorzio del Lario e dei laghi minori *	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio		2.432.001,60	
Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro *	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio		3.081.420,00	
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla *	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio		513.000,00	
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro *	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio		1.379.294,29	
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese *	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio		1.521.895,00	
A disposizione Regione Lombardia			1.590.923,07	
TOTALE			12.000.000,00	

* Per il dettaglio si vedano le seguenti tabelle distinte per bacino lacuale

CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
CONSORZIO DEL LARIO	Realizzazione pontili per attracco temporaneo nei Comuni di Abbadia Lariana, Griante, Tremezzo, Lenno, Torno e Oliveto Lario	240.000,00	240.000,00
VERCURAGO	Intervento di sistemazione e riqualificazione ambientale dell'area a lago e formazione di porticciolo turistico mediante posa di 2 pontili galleggianti in loc. Canneto	205.000,00	102.500,00
CALOLZIOCORTE	Sistemazione aree verdi e arredo urbano lungofiume lotto «D»	380.000,00	190.000,00
SORICO	Realizzazione di nuove infrastrutture portuali in loc. Dascio	226.600,00	113.300,00
MENAGGIO	Riqualificazione del Parco comunale di Nobiallo	800.000,00	280.000,00
TREMEZZO	Sistemazione lungolago rinforzo e messa in sicurezza per una lunghezza di 400,00 ml.	150.532,00	75.266,00
LIERNA	Riqualificazione spiaggia di Grumo	435.000,00	207.000,00
SAN SIRO	Messa in sicurezza area e formazione parcheggio antistante la chiesa di Santa Maria Assunta	180.000,00	90.000,00
BOSISIO PARINI	Restauro e riqualificazione del molo comunale	26.302,00	13.151,00
DOMASO	Manutenzione straordinaria porto demaniale con adeguamento barriere architettoniche	225.000,00	112.500,00
DORIO	Realizzazione infrastrutture sussidiarie all'attività turistico-ricettiva sul lungolago: realizzazione servizi e attrezzature per bagnanti, pontile di attracco e realizzazione passeggiata	650.000,00	250.000,00
COLICO	Potenziamento e riqualificazione porticciolo di Piona - 2° lotto - realizzazione bastione di ingresso, creazione scivolo alaggio, posa di due catenarie, posa parapetti, sistemazione massicciata in pietra	114.000,00	57.000,00
OLIVETO LARIO	Riqualificazione area demaniale destinata a piazzale e giardino pubblico	350.000,00	175.000,00
POGNANA LARIO	Lavori di sottomurazione zona pontile della navigazione	18.818,00	9.409,00
MUSSO	Realizzazione percorso pedonale attrezzato e riqualificazione del lungolago - 3° lotto	100.000,00	50.000,00
PIANELLO DEL LARIO	Formazione percorso pedonale attrezzato lungolago del Comune di Pianello del Lario Tratto Crema-Frazione Crotti	90.000,00	45.000,00
SAN SIRO	Ampliamento del porto di Molvedo con realizzazione di pontili galleggianti e relativo parcheggio	396.000,00	198.000,00
MENAGGIO	Opere complementari per la riqualificazione della spiaggia «Leraï»	20.000,00	10.000,00
CALOLZIOCORTE	Sistemazione aree verdi e arredo urbano lungofiume lotto «C»	200.000,00	100.000,00
SORICO	Realizzazione di nuove infrastrutture portuali in loc. Belvedere (1° lotto)	200.000,00	100.000,00
COLICO	Progetto arredo area pista ciclabile	14.825,04	7.412,52
MENAGGIO	Tinteggiatura di pali in ferro a ridosso del lungolago fino Victoria e pontile navigazione	12.926,15	6.463,08
TOTALE		5.035.003,19	2.432.001,60

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E IDRO

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
SALÒ	Manutenzione lungolago	2.300.000,00	580.000,00
PADENGHE SUL GARDA	Realizzazione nuova passeggiata a lago e riqualificazione spiagge	400.000,00	200.000,00
MONIGA DEL GARDA	Completamento vialetto pedonale a lago da S. Michele a confine di Padenghe	400.000,00	200.000,00
SAN FELICE DEL BENACO	Zona portuale Portese: rinforzo pannelli esistenti ed eventuale creazione di nuovi con massi a difesa del litorale in loc. Ghiacciaia	75.000,00	37.500,00
IDRO	Completamento Porto Crone	100.000,00	50.000,00
SIRMIONE	Realizzazione vialetto di collegamento in loc. Brema fronteggiante il bacino lacuale e riqualificazione spiagge	250.000,00	125.000,00
MANERBA	Completamento passeggiata a lago zona porto Torchio via Repubblica	500.000,00	220.000,00
GARGNANO	Sistemazione spiagge e realizzazione chiosco loc. Lido di Villa	40.000,00	20.000,00
BAGOLINO	Manutenzione straordinaria degli argini cementificati a lago località Spiaggia «Pian Doneda»	105.000,00	52.500,00
SALÒ	Manutenzione porto canottieri	150.000,00	75.000,00
GARDONE RIVIERA	Completamento passeggiata - 2° lotto dal Porticciolo di Fasano a Toscolano loc. Bornico	600.000,00	240.000,00
SAN FELICE DEL BENACO	Zona portuale di Portese: formazione pista ciclo-pedonale lungo il litorale	300.000,00	150.000,00
TOSCOLANO MADERNO	Collegamento passeggiata a lago fronte campeggi 2° lotto	500.000,00	220.000,00
GARDONE RIVIERA	Manutenzione straordinaria spiaggia Casinò	100.000,00	50.000,00
ANFO	Realizzazione nuova passeggiata a lago	300.000,00	150.000,00
SIRMIONE	Passeggiata a lago su aree demaniali sul lato destro e sinistro della penisola	350.000,00	175.000,00
DESENZANO DEL GARDA	Completamento tratto di passeggiata a lago di Rivoltella	950.000,00	310.000,00
IDRO	Manutenzione straordinaria spiagge	292.840,00	146.420,00
BAGOLINO	Manutenzione straordinaria scarico fognatura a lago e area camper	160.000,00	80.000,00
TOTALE		7.872.840,00	3.081.420,00

CONSORZIO LAGHI CERESIO, PIANO E GHIRLA

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
CAMPIONE D'ITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area demaniale a lago in via Marco da Campione in adiacenza al Circolo Velico attraverso il consolidamento statico del muraglione di contenimento a lago	150.000,00	75.000,00
PORTO CERESIO (LOCALITÀ CANTINE)	Rimozione di relitti di due imbarcazioni attraverso un sezionamento sul fondo del lago	140.000,00	70.000,00
LAVENA PONTE TRESA (PONTILE DI VIALE UNGHERIA)	Potenziamento del pontile attraverso l'ampliamento della ricettività	70.000,00	35.000,00
PORLEZZA (FRAZ. CIMA)	Manutenzione dell'esistente approdo temporaneo di accesso al paese a servizio del centro storico e degli insediamenti di pregio	90.000,00	45.000,00
VALSOLDA (FRAZ. SANTA MARGHERITA)	Realizzazione di attracchi temporanei e contestuale manutenzione straordinaria della riva	56.000,00	28.000,00
CARLAZZO LAGO DEL PIANO	Posizionamento di due pontili fissi in legno: uno lungo la riva settentrionale e l'altro lungo la riva meridionale	65.000,00	32.500,00
CLAINO CON OSTENO (RIVA DI RIGHEGGIA)	Sistemazione della riva attraverso riorganizzazione generale con pulizia e posizionamento di carrelli d'alaggio destinati ad ospitare unità di navigazione di piccola dimensione. Riorganizzazione della Riva di Osteno attraverso una pulizia generale ed il posizionamento di carrelli d'alaggio	80.000,00	40.000,00
LAVENA PONTE TRESA (LUNGOLAGO)	Riqualificazione dell'attuale passeggiata a lago e completamento dell'offerta di sosta pedonale	100.000,00	50.000,00
VALSOLDA (RIVA DI CRESSOGNO)	Posa pontile galleggiante (per 10 imbarcazioni) e formazione di cinque ormeggi di attracco temporaneo	15.000,00	7.500,00
VALSOLDA (FRAZ. SANTA MARGHERITA)	Formazione attracchi temporanei tra la zona della funicolare e la ex Cascina e contestuale sistemazione della riva	260.000,00	130.000,00
TOTALE		1.026.000,00	513.000,00

CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
CASTRO	Riqualificazione zona ex-Lucchini	78.360,92	39.180,46
SOLTO COLLINA	Passeggiata e accesso loc. Grè	110.000,00	55.000,00
PREDORE	Muratura d'argine loc. ex Italcementi	100.000,00	50.000,00
DARFO BOARIO T.	Risistemazione pontili di attracco	33.000,00	16.500,00
ISEO	Consolidamento muri a lago loc. Filanda	120.000,00	60.000,00
SARNICO	Consolidamento banchina 2° lotto	203.000,00	101.500,00
MARONE	Risanamento statico del lungolago	400.000,00	200.000,00

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
RANZANICO	Percorso pedonale Filanda-Endine Gaiano 4° lotto	150.000,00	75.000,00
SPINONE	Percorso pedonale Tavernola lido-loc. Spineda 1° lotto	157.900,00	78.950,00
ISEO	Ristrutturazione lungolago	1.200.000,00	196.000,00
SULZANO	Sistemazione area a lago loc. «Vertine»	343.602,72	74.801,36
PARATICO	Parco delle chiatte: opere funzionali al porto	399.724,93	199.862,47
LOVERE	Passeggiata a lago bar Centrale	290.000,00	145.000,00
TAVERNOLA	Manutenzione straordinaria consolidamento «Imbarcadero»	30.000,00	15.000,00
MONTE ISOLA	Pontile temporaneo porto Commerciale	115.000,00	57.500,00
CONSORZIO	Completamento porto di Chiesa in Comune di Riva di Solto	15.000,00	15.000,00
TOTALE		3.745.588,57	1.379.294,29

CONSORZIO LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

COMUNE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Costo previsto	Contributi
ANGERA	P.za Garibaldi – Manutenzione ordinaria – Intervento di dragaggio pontile galleggiante	65.000,00	24.375,00
BIANDRONNO	Area a lago – Consolidamento strutturale trampolino	18.000,00	9.000,00
GAVIRATE	Lungolago – Sistemazione e messa in sicurezza sponde e muri di contenimento verso lago – 1° lotto	85.000,00	42.500,00
MONVALLE	Loc. Cantone – Sistemazione area demaniale con realizzazione ormeggi a terra ed attrezzature di supporto	19.000,00	9.500,00
BIANDRONNO	Approdo Isolino Virginia – Costruzione di muro in pietra e calcestruzzo a contenimento del lago, posa parapetto e rifacimento scivolo di alaggio	68.000,00	34.000,00
ANGERA	Piazza Garibaldi – Porto Asburgico – Completamento del consolidamento riva in piazza Garibaldi e collegamento passeggiata al porto Asburgico	220.000,00	110.000,00
BARDELLO	Area a lago – Pontile per approdo temporaneo con ripristino scivolo di alaggio in zona di snodo tra strada, percorso ciclistico e prevista struttura della Provincia per sosta/deposito barche e possibile ristoro – 1° lotto	150.000,00	75.000,00
BODIO LOMNAGO	Porto di Bodio – Completamento esistente area portuale: adeguamento scivolo alaggio; adeguamento accesso al pontile; realizzazione scogliera frangiflutti	40.000,00	20.000,00
BREZZO DI BEDERO	Località «Archet» – Opere di completamento funzionale al pontile per approdo temporaneo in fase di realizzazione	40.000,00	20.000,00
BREBBIA	Sabbie D'Oro – Riqualificazione paesistico ambientale di vasta area. Pulizia della spiaggia, rimboschimento e realizzazione di piccola struttura di ristoro	513.600,00	222.720,00
CASTELVECCANA	Porto di Caldè – Completamento funzionale dei lavori in fase di realizzazione, adeguamento scivolo d'alaggio; predisposizione per posa pontile	40.000,00	20.000,00
GALLIATE LOMBARDO	Porto di Galliate – Riqualificazione funzionale ed ambientale dell'area denominata «Porto di Galliate», sia in relazione alla funzionalità e fruibilità che ad un maggiore livello di sicurezza	40.000,00	20.000,00
GAVIRATE	Lungolago – Intervento di sistemazione e messa in sicurezza sponde e muri di contenimento a lago – 2° lotto	178.000,00	89.000,00
GERMIGNAGA	Ex colonia elioterapica – Riqualificazione urbanistico-ambientale del fabbricato «ex colonia elioterapica»: restauro e messa in sicurezza del molo a lago; recupero del fabbricato esistente, adeguamento impianti alle norme esistenti	650.000,00	250.000,00
ISPRA	Porto dei Galli – Realizzazione di pontile galleggiante per ormeggio	41.000,00	20.500,00
LAVENO MOMBELLO	Cerro – Darsena demaniale – Ristrutturazione darsena demaniale – Sistemazione della struttura con interventi strutturali. Possibile futuro uso pubblico	230.000,00	115.000,00
LUINO	Porto Vecchio – Riattamento funzionale con interventi di straordinaria manutenzione ai fondali e messa in sicurezza delle strutture; posa di nuovo pontile – 2° lotto	210.000,00	105.000,00
RANCO	Porto di Ranco	242.600,00	121.300,00
SESTO CALENDE	Percorso ciclopedonale costiero – Sistemazione percorso	470.000,00	214.000,00
TOTALE		3.320.200,00	1.521.895,00

**CRITERI E PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI ANNI 2007/2009****Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di II - III - IV classe - Capitolo 6.1.8.2.125.534**

Sono ammessi al finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria dei porti pubblici lacuali, dei pontili della navigazione pubblica di linea gestita dalla Gestione Governativa Laghi, dei pontili della navigazione pubblica sul Lago Ceresio e del demanio della navigazione interna, quali:

- ripristino e manutenzione ordinaria delle vie navigabili, dei porti pubblici, dei pontili della navigazione di linea in concessione alla Gestione Governativa Laghi, dei pontili della navigazione pubblica sul lago Ceresio e del demanio della navigazione interna;
- adeguamento delle strutture esistenti rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
- riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per la navigazione turistica;
- realizzazione di strutture a completamento o potenziamento delle esistenti.

Il finanziamento regionale di cui al presente capitolo, a fondo perduto, è previsto nella misura del 100% dell'importo complessivo dell'intervento approvato ed è utilizzabile per le opere afferenti i bacini lacuali definiti ai sensi della d.g.r. 8311/2002.

Sulla base dei progetti di intervento e a seguito della certificazione di avvio dei lavori la Regione Lombardia provvederà all'erogazione del 50% del contributo, rideterminato a seguito dell'appalto. Il saldo sarà liquidato in un'unica soluzione alla presentazione della rendicontazione economica finale.

Ogni Consorzio provvederà alla rendicontazione completa di tutte le spese eseguite entro il 31 ottobre 2008. La quota non spesa e non documentata sarà revocata nei termini di legge.

Spese per il completamento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alle vie navigabili di III - IV classe - Capitolo 6.1.8.2.126.535

Sono ammesse al finanziamento opere da realizzarsi sul demanio lacuale ed idroviario secondo le seguenti priorità:

1. adeguamento, manutenzione e completamento delle strutture esistenti finalizzate al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche e interventi finalizzati al miglioramento della pubblica fruibilità delle infrastrutture turistiche e/o produttive funzionali al demanio lacuale;
2. potenziamento di porti pubblici, pontili, pontili per la navigazione di linea e altre opere funzionali al demanio lacuale ed idroviario e al suo utilizzo pubblico.

Il finanziamento regionale è definito, sulla base della previsione di spesa contenuta nel quadro economico in ciascun singolo progetto, di norma nella misura del 50% sino all'importo di € 400.000,00 dell'importo complessivo e nella misura del 20% per la spesa eccedente. Per gli interventi di interesse generale per il bacino gestiti direttamente dai Consorzi il finanziamento regionale è assegnato nella misura del 100% del costo previsto.

Il contributo regionale sarà definitivamente assegnato con l'atto di approvazione del progetto e a fronte della certificata disponibilità del cofinanziamento relativo. I contributi regionali saranno assegnati ai soli Enti che dimostreranno di essere in regola con il versamento dei canoni introitati per il periodo 2005-2006. Il progetto dovrà essere corredato da un cronoprogramma indicante tempi di realizzazione delle opere.

A seguito dell'assegnazione dei lavori e della presentazione del contratto e della certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia procederà alla rideterminazione del contributo in relazione al nuovo quadro economico che darà atto del ribasso d'asta e potrà comprendere una quota per imprevisti contenuta nel 5% dell'importo dei lavori. Con lo stesso atto sarà assunto l'impegno di spesa e sarà erogata la prima rata del contributo regionale nella misura del 50%.

La seconda rata del contributo, pari al 40% dello stesso, sarà erogata sulla base della certificazione attestante l'esecuzione del 60% delle opere.

I lavori verranno considerati conclusi dalla Regione Lombardia solo dopo la presentazione del collaudo tecnico amministrativo o altra documentazione sostitutiva se prevista dalla vigente normativa. La certificazione di legge dovrà essere accompagnata da un sintetico verbale di verifica della corretta realizzazione dell'opera redatto a cura dell'ente destinatario dei fondi regionali. Tutta la documentazione comprovante l'utilizzo dei fondi regionali dovrà rimanere depositata presso l'ente destinatario dei fondi a disposizione dei funzionari della Regione Lombardia. La rendicontazione potrà avvenire per singolo intervento ma si riterrà conclusa solo alla presentazione di un prospetto riepilogativo dei finanziamenti ricevuti indicante:

- costo complessivo dell'intervento;
- quota finanziata dalla Regione Lombardia;
- costo dei lavori;
- costo delle forniture (se disgiunte dall'esecuzione dei lavori);
- spese tecniche;
- spese consortili per la gestione dell'intervento;
- eventuali economie.

Sulla base della citata documentazione la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia procederà all'erogazione del saldo del contributo regionale.

Qualora la realizzazione delle opere si protragga oltre i termini previsti dal cronoprogramma e la Regione Lombardia ritenga tale ritardo immotivato o le opere realizzate vengano ritenute difformi rispetto a quanto autorizzato, verrà disposta l'attivazione della procedura di revoca del finanziamento concesso.

ALLEGATO E

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA LA REGIONE LOMBARDIA E «IL SOGGETTO ATTUATORE» PER «OGGETTO INTERVENTO»
COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, N.

TRA

la Giunta regionale della Lombardia, c.f. 80050050154, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità,

E

«il Soggetto attuatore», c.f. e p. IVA «.....», nella persona del Direttore *pro tempore*,

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2007, n. con cui è stata svolta la ricognizione, la rideterminazione e la nuova programmazione degli interventi finanziati sul demanio della navigazione;

Considerato che con la citata deliberazione della Giunta regionale 2007, n.

è stato individuato «Soggetto attuatore» quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, per i quali vengono specificati i costi complessivi, i contributi, i tempi di attuazione e le modulazioni di spesa:

- «Elenco interventi» «costo» «contributo» «cronoprogramma» «modulazione spesa»;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Le parti prendono atto della deliberazione della Giunta regionale, n. che ha individuato «Soggetto attuatore» quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, per i quali vengono specificati i costi complessivi, i contributi, i tempi di attuazione e le modulazioni di spesa:

- «Elenco interventi» «costo» «contributo» «cronoprogramma» «modulazione spesa».

Art. 3 – «Il soggetto attuatore» si impegna a mettere in atto, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali sui lavori pubblici, ogni possibile iniziativa allo scopo di concludere le attività relative all'intervento sopra richiamato in termini procedurali, realizzativi e contabili nel più breve tempo possibile e comunque entro le scadenze indicate nell'art. 2.

Art. 4 – «Il soggetto attuatore» si impegna a prevedere «negli atti d'appalto/nel disciplinare d'incarico» il cronoprogramma sopra indicato, che dovrà essere vincolante per «l'Impresa appaltatrice/il Professionista incaricato», prevedendo per ogni fase adeguata penale.

Art. 5 – «Il soggetto attuatore» si impegna a comunicare, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, entro 30 giorni dal perfezionamento della gara per l'affidamento «dei lavori/dell'incarico» il nuovo quadro complessivo di spesa al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta ivi comprendendo una quota massima del 5% per imprevisti. La Direzione Generale provvederà conseguentemente a rideterminare il finanziamento, rendendo disponibile l'economia per la programmazione generale di nuovi interventi.

Art. 6 – La Regione erogherà il contributo secondo le disposizioni della l.r. 70/1983:

- per la quota del 50% del contributo come rideterminato ai sensi dell'art. 5 alla presentazione del contratto e del verbale di consegna dei lavori;
- per la quota del 40% del contributo come rideterminato ai sensi dell'art. 5 alla presentazione di stato d'avanzamento dei lavori pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale;
- per la quota di saldo nel limite massimo come rideterminato ai sensi dell'art. 5 alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante tutti i costi sostenuti.

Nell'eventualità di ulteriore riduzione dei costi, il contributo regionale sarà rideterminato in relazione all'originaria percentuale di partecipazione sulla spesa complessiva.

Nell'eventualità di maggiore spesa il «Il soggetto attuatore» si impegna a darne copertura con mezzi propri di bilancio.

Art. 7 – Nell'eventualità che per una o più delle attività previste si ravvisi l'impossibilità di rispettare il termine di ultimazione previsto «il soggetto attuatore» dovrà darne comunicazione tempestiva scritta alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia che provvederà alle determinazioni del caso.

Art. 8 – «Il soggetto attuatore» si impegna a produrre alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ogni utile documentazione affinché Regione possa procedere al trasferimento delle risorse necessarie per onorare l'obbligazione verso terzi, secondo le modalità di cui all'art. 6. La Regione Lombardia si impegna a provvedere a tali trasferimenti con la massima tempestività.

Art. 9 – Per ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Milano,

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Lombardia

Per «Soggetto attuatore»

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20070116)

D.d.g. 8 agosto 2007 - n. 9108

(3.3.0)

Modalità di assegnazione del contributo regionale, di cui all'art. 7 commi 22 e 23 della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007, alle scuole paritarie, primarie e secondarie, per oneri sostenuti per gli insegnanti di sostegno - a.s. 2006/2007

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO**

Vista la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» la quale dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 2 della legge predetta, il quale definisce le scuole paritarie come le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da specifici requisiti di qualità ed efficacia, come definiti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;

Preso atto che, come si evince dall'art. 1 comma 9, la finalità della legge citata è quella di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni sia delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, seppur tramite un piano di finanziamento alle regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione, direttamente dalle famiglie;

Vista altresì la l.r. n. 31 del 20 marzo 1980 «Diritto allo studio - norme di attuazione» la quale, nel voler rendere effettivo il diritto allo studio, prevede interventi diretti a facilitare la frequenza delle scuole materne e dell'obbligo nonché a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, con carattere prioritario nei confronti dei soggetti portatori di handicap;

Dato atto che, in particolare l'art. 6, comma 2, della predetta legge, ribadisce il principio di favorire l'inserimento dei diversamente abili mediante la fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati e con ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione;

Considerato che gli interventi finanziari statali per gli oneri relativi agli insegnanti di sostegno per gli alunni diversamente abili coprono integralmente il fabbisogno delle scuole statali ma solo parzialmente quello delle scuole paritarie;

Preso atto che la parte dei costi relativi agli insegnanti di sostegno, non coperta dagli interventi finanziari dello Stato, è attualmente a carico delle scuole paritarie o direttamente delle famiglie;

Vista la l.r. n. 18 del 31 luglio 2007 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Preso atto che l'art. 7, comma 22, della l.r. predetta, coerentemente a quanto sopra, ha disposto che «per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l'anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, è erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese, un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 4000,00 per alunno diversamente abile. Le modalità di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale»;

Preso atto altresì che l'art. 7, comma 23, della l.r. medesima, ha disposto che per gli oneri di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva, per l'anno 2007, di € 1.800.000,00;

Stabilito che l'esatto importo del contributo verrà determinato in base al numero di domande pervenute e dichiarate ammissibili, ferma restando la disponibilità finanziaria;

Dato atto che la spesa trova copertura alla UPB 2.1.1.2.406 del bilancio regionale 2007;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare le modalità di assegnazione del contributo regionale di cui all'art. 7 commi 22 e 23 della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007 sopra richiamata, secondo l'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente decreto,

rinviano a successivo atto dirigenziale l'assegnazione, l'impegno e la relativa liquidazione del contributo stesso alle scuole paritarie, primarie e secondarie, risultate ammissibili;

Ritenuto altresì di approvare la procedura informatica relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle domande di assegnazione del contributo regionale citato, disponibile on-line sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Valutato di avvalersi, per l'attuazione del presente provvedimento, anche di strutture esterne alla organizzazione regionale, per quanto concerne la predisposizione del software, il supporto tecnico e la gestione dei dati, il cui trattamento è soggetto alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura» con la quale il dr. Roberto Albonetti è stato nominato Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro;

Decreta

1. di approvare le modalità di assegnazione del contributo regionale previsto all'art. 7 commi 22 e 23 della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007, secondo l'Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare la procedura informatica relativa alla compilazione, inoltro e gestione delle domande di assegnazione del contributo regionale di cui al punto 1, disponibile on-line sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

3. di stabilire che l'attuazione del presente provvedimento è assicurata anche mediante strutture esterne alla organizzazione regionale, per quanto concerne la predisposizione del software, il supporto tecnico e l'esame dei dati, il cui trattamento è soggetto alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

4. di rinviare a successivo atto dirigenziale l'assegnazione, l'impegno e la relativa liquidazione del contributo regionale a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie richiedenti risultate ammissibili;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, in via informatica, sul sito Internet di Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

_____ • _____

ALLEGATO A

Modalità di assegnazione del contributo regionale, di cui all'art. 7 commi 22 e 23 della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007, alle scuole paritarie, primarie e secondarie, per oneri sostenuti per gli insegnanti di sostegno - a.s. 2006/2007

1. Beneficiari ed entità degli interventi

Possono essere beneficiari del contributo regionale, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le scuole paritarie, primarie e secondarie, che abbiano sostenuto oneri, documentabili, per gli insegnanti di sostegno per alunni diversamente abili, nell'a.s. 2006/2007.

Il contributo, a titolo di rimborso spese, ha un importo massimo pari ad € 4.000,00 per alunno diversamente abile.

L'esatto importo del contributo verrà determinato in relazione al numero di domande pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, ferma restando la disponibilità finanziaria.

2. Procedure per la presentazione delle domande

L'assegnazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita domanda la quale deve contenere la dichiarazione relativa al numero degli alunni diversamente abili regolarmente iscritti nell'a.s. 2006/2007 da parte della scuola.

La domanda, presentata con le modalità di seguito indicate, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e come tale, il contenuto mendace della stessa è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del medesimo d.P.R.

La veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 potrà essere soggetta a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R. citato.

Le scuole sono tenute a provvedere alla compilazione, sottoscrizione e inoltro della domanda avvalendosi esclusivamente della procedura informatica disponibile on-line sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Al termine della procedura informatica di compilazione, la sottoscrizione del legale rappresentante della scuola, da apporre in calce alla domanda è richiesta a pena di inammissibilità della stessa.

La sottoscrizione della domanda può avvenire, a partire dal 1° ottobre 2007:

- *con firma digitale*:
 - on-line per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore;
 - on-line per coloro che sono in possesso di altra carta con funzionalità di firma digitale.

I possessori di carta regionale dei servizi (CRS), se dotati di PIN, di un PC con collegamento internet e di apposito lettore, possono accedere al sito e compilare la domanda che risulterà firmata elettronicamente, evitando quindi l'invio cartaceo.

I possessori di firma digitale, rilasciata da altro Ente Certificatore, devono inviare la domanda firmata digitalmente tramite e-mail, alla casella di posta certificata formazione@postacert.regione.lombardia.it;

- *senza firma digitale*: mediante stampa, protocollazione, firma e trasmissione via fax, per coloro che non possiedono alcuna carta con funzionalità di firma digitale.

La domanda compilata elettronicamente, alla quale non segue la stampa debitamente firmata dal legale rappresentante della scuola, è inammissibile, in quanto priva della firma del richiedente.

La stampa della domanda compilata via web, debitamente firmata dal richiedente, deve essere trasmessa a: Regione Lombardia - Contributo sostegno handicap - via fax al n. 02/3936079.

Tutte le domande devono essere compilate on-line entro il termine perentorio del 15 ottobre 2007, ore 24.00, momento a partire dal quale verrà impedito qualsiasi ulteriore accesso al sito.

Le domande con firma digitale rilasciata da altro Ente Certificatore devono essere inviate, con le modalità di cui al precedente punto, entro il medesimo termine perentorio sopra indicato.

Le domande cartacee, stampate e firmate, devono essere trasmesse via fax entro e non oltre il 22 ottobre 2007.

3. Modalità operative di erogazione dei contributi

Il contributo è assegnato, con decreto dirigenziale ai soggetti richiedenti che risultino ammissibili al beneficio. Tale decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia <http://formalavoro.regione.lombardia.it>, sezione istruzione.

A ciascun beneficiario è comunicato l'importo del contributo, che viene erogato tramite accredito sul conto corrente bancario o bancoposta indicato nella domanda.

Le comunicazioni sono inviate a mezzo di messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail dichiarato nella domanda.

(BUR20070117)

D.d.u.o. 9 agosto 2007 - n. 9143

(3.3.0)

Approvazione delle graduatorie relative al dispositivo multimisura per la realizzazione di progetti quadro - Formazione Superiore - 2007

IL DIRIGENTE U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

- il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;
- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- la d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004, approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004-2005», che individua risorse e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di provvedere all'approvazione dei relativi documenti attuativi;
- la d.g.r. n. 403 del 26 luglio 2005 «Linee di indirizzo per l'offerta formativa a.f. 2005-2006»;

Richiamato il decreto dell'Autorità di Gestione, n. 6183 «Approvazione del dispositivo multimisura per la realizzazione di progetti quadro - Formazione Superiore - 2007»;

Dato atto dell'affidamento a CESTEC s.p.a. del 17 maggio 2006 per l'attività di assistenza tecnica all'istruttoria e alla valutazione relativa ai progetti presentati sui Dispositivi FSE 2000/2006 di cui alla d.g.r. n. 8/403 luglio 2005 e della nomina del Dirigente U.O. Attuazione delle Riforme della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro del Nucleo regionale di valutazione del 23 luglio 2007 - prot. E1.2007.0100935;

Rilevato che CESTEC s.p.a. e il Nucleo di valutazione regionale hanno svolto la propria attività valutando i progetti presentati e attribuendo i relativi punteggi, come risulta dalle singole schede di valutazione dei progetti e dai relativi verbali delle sedute depositati agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, accessibili ai sensi della legge 241/1990 e l.r. 30/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto pertanto di approvare sia le risultanze dell'attività di CESTEC s.p.a. che del Nucleo di valutazione regionale, e, conseguentemente, le graduatorie Allegato 1 - Progetti Ammessi e Finanziati; Allegato 2 - Progetti ammessi e non Finanziati per esaurimento delle risorse disponibili; Allegato 3 - Progetti non ammessi per motivi formali, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto della determinazione del Nucleo di valutazione regionale, come da verbale, di incrementare il finanziamento previsto dal dispositivo pari ad € 3.500.000,00 con risorse del cap. 4892 - Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari relativi all'Ob. 3 - 2000/2006;

Rilevato che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto ammonta complessivamente ad € 8.471.220,00 di cui € 4.971.220,00, quali risorse aggiuntive, come sopra detto, derivanti dal Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari relativi all'Ob. 3 - 2000/2006;

Rilevato altresì che detto finanziamento trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108, di cui alla d.g.r. n. 8/4025 del 24 gennaio 2007 «Revisione delle risorse finanziarie POR Ob. 3 FSE 2000/06» e nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 4892;

Stabilito che gli interventi formativi devono essere avviati entro il 15 ottobre 2007, e conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2008;

Richiamati gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento stabiliti nel decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 14159 del 28 settembre 2005;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1. di approvare sia le risultanze dell'attività di CESTEC s.p.a. che del Nucleo di valutazione regionale, e, conseguentemente, le graduatorie Allegato 1 - Progetti Ammessi e Finanziati - Allegato 2 - Progetti ammessi e non Finanziati per esaurimento delle risorse disponibili - Allegato 3 - Progetti non ammessi per motivi formali - parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di stabilire che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto ammonta complessivamente ad € 8.471.220,00 di cui € 4.971.220,00, quali risorse aggiuntive, come sopra detto, derivanti dal Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari relativi all'Ob. 3 - 2000/2006;

3. di stabilire che detto finanziamento trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108, di cui alla d.g.r. n. 8/4025 del 24 gennaio 2007 «Revisione delle risorse finanziarie POR Ob. 3 FSE 2000/06» e nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 4892;

4. di stabilire che gli interventi formativi devono essere avviati entro il 15 ottobre 2007 e conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2008;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente: Renato Pirola

Dispositivo Multimisura per la realizzazione di Progetti Quadro – Formazione Superiore – 2007**PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI**

<i>Id. Progetto</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Costo totale €</i>	<i>Punteggio</i>
443049	FORMAT LOGIN – FORMAZIONE nei Trasporti e nella LOGistica Intermodale	1011863	ASSOCIAZIONE SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE ASLAM	399.960,00	916
447738	La risorsa della formazione per la competitività nella qualità del settore turistico lombardo	2000038	FONDAZIONE LUIGI CLERICI LECCO	282.000,00	883
445578	COMPETENZE A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE BRESCIANE NEL MERCATO GLOBALE	1100285	ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA 2000 SCPA	370.800,00	881
448762	La creatività comasca: dal design alla produzione	1101349	ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO	396.000,00	843
448698	Azioni di formazione integrata per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e del territorio.	1100902	LASER – SOCIETÀ COOPERATIVA	397.800,00	838
444758	AZIONI FORMATIVE INTEGRATE CON IL POLO FORMATIVO IN MECCATRONICA DI BERGAMO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE POST SECONDARIE RICHIESTE DALLE IMPRESE DEL TERRITORIO	2010131	ASSOCIAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI BERGAMO	230.400,00	826
441844	MODULI PROFESSIONALIZZANTI PER L'INTEGRAZIONE CON I POLI FORMATIVI E LA DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE	2229955	Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA	288.000,00	823
444118	COLORA LE NOTE: ARTE, CULTURA MUSICALE E FORMAZIONE IN PROVINCIA DI CREMONA	4592	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CREMONA DELLA PROVINCIA DI CREMONA	267.300,00	819
441898	Progetto quadro territoriale: percorsi di formazione superiore per le imprese lombarde del settore ICT	1101852	CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SOCIETÀ COOPERATIVA	390.000,00	818
444107	POLO FORMATIVO PAVESE – PROGETTO QUADRO DI FORMAZIONE SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	1407	ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA	396.000,00	814
441500	Polo formativo grafico – Formazione superiore 2007	1100613	AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	366.000,00	811
447027	AECM – ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGER CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO PER MANAGER DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI EDILIZI	1010078	POLITECNICO DI MILANO	310.080,00	809
446959	LE PROFESSIONI DELLA MODA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE: Progetto quadro promosso dal Polo Formativo della Moda e dell'Italian Style	1011818	E.I.D.O.S. ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITÀ E SERVIZI	288.000,00	805
441642	Sviluppo territoriale delle azioni di formazione superiore del Polo Formativo della Meccanica Strumentale e dell'industria manifatturiera	1201176	CONSORZIO SISTEMI FORMATIVI UCIMU CSFU	300.000,00	803
442359	Formazione, territorio, imprese: strategie di sviluppo	1101163	CO.RI.VAL COOPERATIVA RILANCIO VALTELLINA A.R.L.	282.000,00	768
448718	Tecniche di progettazione per l'industria del mobile e dell'arredo	1502207	IESTA	390.000,00	766
443619	Progetto quadro di formazione superiore per le aziende lombarde	2001870	FONDAZIONE SAN BENEDETTO	306.000,00	754
444978	PROFESSIONALITÀ EMERGENTI PER LE IMPRESE INNOVATIVE (PROFILE)	1011698	MULTIMEDIAMENTE S.R.L.	390.000,00	750
445539	PQS – Progetto Quadro di Sistema per la Formazione Superiore nei settori agroalimentare, turistico, della valorizzazione del territorio.	1502101	CUSTODIA S.R.L.	390.000,00	737
442542	CANTIERE SPETTACOLO – Intervento settoriale finalizzato alla realizzazione di azioni formative per la creazione di figure tecniche e professionali difficilmente reperibili e innovative nel settore dello spettacolo.	2007283	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	200.400,00	733
444498	PROGETTO QUADRO DI FORMAZIONE SUPERIORE PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA DEI POLI FORMATIVI	12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	360.000,00	728
443041	Percorsi innovativi per la gestione d'impresa	1501590	ELFOL ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	399.600,00	720
444083	INFORMATION TECHNOLOGY: Intervento per la formazione e il rafforzamento di competenze tecnico-specialistiche a sostegno dell'innovazione e della competitività delle imprese	1501751	AGENFOR LOMBARDIA	378.000,00	719
442439	Progetto Quadro Formazione Superiore: interventi formativi a supporto dell'occupazione nelle piccole e medie imprese	2416531	CE.SVI.P. Lombardia Società Cooperativa Sociale	309.600,00	685
444238	Progetto quadro – Formazione superiore per il turismo	1100984	Scuola Superiore del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni	383.280,00	651

ALLEGATO 2

Dispositivo Multimisura per la realizzazione di Progetti Quadro – Formazione Superiore – 2007
PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

<i>Id. Progetto</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Costo totale €</i>	<i>Punteggio</i>
447418	Interventi Educativi in Area Socio Assistenziale	3740	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	384.000,00	634
446159	Azione formativa per operatori qualificati nei settori della gestione ambientale, sostenibilità ambientale ed energetica, della chimica e della farmaceutica.	1500560	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	384.000,00	629
446278	Percorsi innovativi per favorire la creatività nell'I.C.T.	1010723	EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER L'INCREMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA	228.000,00	624
442712	Turismo in Lombardia: nuovi professionisti dall'esperienza dei poli	553	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	384.000,00	619
441620	Percorsi formativi a sostegno dello sviluppo turistico	1101290	BERGAMO FORMAZIONE AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA	234.000,00	600
444178	FORMAZIONE SUPERIORE IN AMBITO QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE PER IL SETTORE CHIMICO	2416	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	234.000,00	598
447478	Corsi per tecnici esperti di metodologie e tecnologie innovative applicate alla ecosostenibilità ed efficienza degli edifici	2003297	ITC CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	216.000,00	598
442209	Strumenti, metodologie e risorse umane per il miglioramento continuo delle performance aziendali	1011702	ASFORIL	312.000,00	582
442200	Capitale Umano: risorse strategiche per lo sviluppo economico del territorio	1102478	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	336.000,00	554
444398	INNOVAZIONE E NUOVE PROFESSIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL CAMPO ENERGETICO ED ABITATIVO	505	ANNI DUEMILA SOCIETÀ COOPERATIVA	318.000,00	544
444161	Sviluppo di professioni e imprenditorialità nell'indotto fieristico	1010535	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC	365.040,00	539
444038	FUTUR-PRO: professionalità strategiche per lo sviluppo della PMI dell'area-sistema della Brianza, Nord Milano	2000572	FUTUR COM S.R.L.	396.000,00	526
444138	Formazione superiore nell'ambito del Polo Formativo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore nel settore dei servizi avanzati alle imprese	1010901	ACOF ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FIORINI	240.000,00	506
443519	PROGETTO QUADRO INTERSETTORIALE DI FORMAZIONE SUPERIORE – POLO FORMATIVO SONDRIO LECCO	2005273	TCS S.R.L.	394.800,00	501
442198	SERVIZI AVANZATI PER LE IMPRESE TURISTICHE	1011469	CAPAC CENTRO ADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO	288.000,00	498
446206	Creazione di figure innovative per la PMI della Brianza con attinenza ai settori del Polo formativo ID353969.	3023	BRITISH INSTITUTES S.A.S. DI COLETTI SILVIA E C.	202.800,00	466
449780	Armonica/mente: tecniche integrate in psicomatica	2011792	Associazione Culturale Lambda Italia	237.600,00	449
449418	Inno-tech: Formazione nel settore professionale ICT e nelle nuove tecnologie	2011867	MULTIJOB NET CENTER S.C.A.R.L.	312.000,00	421
444778	Corsi di formazione superiore per l'integrazione dell'offerta professionale dei Poli Formativi per la competitività dell'impresa brianza	1502756	BRITISH TEAM S.R.L.	216.000,00	319

ALLEGATO 3

Dispositivo Multimisura per la realizzazione di Progetti Quadro – Formazione Superiore – 2007
PROGETTI NON AMMESSI

<i>Id. Progetto</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Id. Operatore</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Motivazioni</i>
447621	MULTIMEDIALITÀ & PROFESSIONI EMERGENTI	1011561	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE DOMANI	Progetto promosso da Polo Formativo non ammesso al finanziamento ai sensi del d.d.u.o. 8849 del 28 luglio 2006
448678	TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE	2012387	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO	Documentazione cartacea non pervenuta

D.G. Sanità

(BUR20070118)

(4.3.2)

D.d.s. 10 agosto 2007 - n. 9169**Deroga specifica e disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE VETERINARIA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie di adeguamento ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1° gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari di origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004, fino a quando l'autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti;

Considerato che la deroga alla misura sulla presenza della stalla di sosta presso taluni macelli per ungulati rappresenta un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, che non compromette il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso;

Considerato che ai sensi dell'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 6 del Regolamento (CE) n. 853/2004, il macello deve disporre di uno spazio separato dotato di adeguate strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame: tuttavia i macelli possono non avere tali spazi e strutture se l'autorità competente lo consente e qualora esistano nelle vicinanze spazi e strutture ufficialmente autorizzati;

Preso atto che ai sensi dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, paragrafo 3, lettera a del Regolamento (CE) n. 853/2004, bisogna specificare le norme per il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a del Regolamento (CE) n. 853/2004, per permettere la produzione di prodotti specifici;

Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione, sancita nella seduta del 31 maggio 2007;

Considerato che le misure previste nel presente decreto non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (CE) n. 853/2004;

Ritenuto di prevedere ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 una deroga relativa alla presenza della stalla di sosta presso alcuni impianti di macellazione di ungulati;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

Decreta

1. di stabilire, per il riconoscimento degli impianti di macellazione a capacità limitata già autorizzati ai sensi dell'art. 5 del

d.lgs. 286/94 e in attività alla data del 31 dicembre 2005, una deroga permanente al requisito relativo alla presenza delle stalle di sosta o dei recinti di attesa previsto all'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Tale deroga è concessa a condizioni che presso il macello interessato siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in nessun caso deve essere consentito il pernottamento degli animali nello stabilimento di macellazione;
- gli animali introdotti nello stabilimento di macellazione devono provenire direttamente da un allevamento o da un mercato situato nella medesima provincia, oppure da provincia contermina, a quella ove si trova situato lo stabilimento stesso. In ogni caso deve comunque essere assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto;
- nello stabilimento di macellazione il punto di scarico degli animali deve essere strutturato e attrezzato in modo da consentire il corretto svolgimento della visita *ante mortem*, nonché da garantire l'incolumità del personale addetto e il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale;
- durante il periodo intercorrente tra l'arrivo nello stabilimento di macellazione, lo scarico dal mezzo di trasporto e l'avvio alla macellazione, agli animali deve essere assicurata la possibilità di abbeveraggio;
- dopo lo scarico dal mezzo di trasporto gli animali devono essere avviati alla macellazione solo dopo essere stati sottoposti, con esito favorevole, alla visita *ante mortem* da parte del veterinario ufficiale preposto allo stabilimento di macellazione;
- il limite massimo di UGB per il quale è consentita la macellazione deve fare riferimento a quello per cui l'impianto era stato precedentemente autorizzato.

2. di stabilire altresì:

- in applicazione dell'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 6 del Regolamento (CE) n. 853/2004, qualora un macello non disponga di uno spazio separato dotato di strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame, il servizio veterinario competente provvede ad autorizzare formalmente il responsabile dello stabilimento a potersi avvalere a tal fine di spazi e strutture esterni all'impianto di macellazione. Il responsabile dell'impianto di macellazione deve poter esibire in qualsiasi momento tale autorizzazione, sulla quale devono comparire gli estremi della struttura esterna presso la quale vengono inviati i mezzi di trasporto per il bestiame.

- il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui al punto 1 dell'allegato II, sezione I, capitolo VII del Regolamento (CE) n. 853/2004, può avvenire purché autorizzato dal servizio veterinario competente, a condizione che:

- il trasporto delle carni avvenga direttamente dal macello, o dal laboratorio di sezionamento annesso al macello, verso una macelleria, un laboratorio di sezionamento o un laboratorio di produzione di prodotti a base di carne;
- il trasporto inizi immediatamente dopo il termine delle operazioni di macellazione;
- la durata del trasporto non superi le due ore;
- in autocontrollo venga applicata una apposita procedura per garantire la sicurezza delle carni trasportate «a caldo»;
- venga mantenuta registrazione, presso lo stabilimento di macellazione, dei quantitativi di carni esitate «a caldo».

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il dirigente della struttura programmazione veterinaria e rapporti internazionali:

Mario Astuti

(BUR20070119)

D.d.s. 22 agosto 2007 - n. 9312

(3.2.0)

Urgenti misure igienico sanitarie per contenere la diffusione dell'infezione da influenza aviaria LPAI negli allevamenti avicoli della Regione Lombardia**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE VETERINARIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

Richiamato il d.d.s. n. 1491 del 19 febbraio 2007 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia – Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»;

Visto il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 «Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della *lingua blu* degli ovini»;

Vista la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la Direttiva 92/40/CEE;

Vista la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo per limitare l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile ed urgente possono essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Ritenuto di adottare i provvedimenti sanitari, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, a seguito dell'insorgenza di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità in Regione Lombardia;

Ritenuto di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A, recante i provvedimenti da adottare in Regione Lombardia, a seguito dell'insorgenza di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità;

2. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

3. di stabilire che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di prevederne la pubblicazione sul sito Web della D.G. Sanità.

Mario Astuti

ALLEGATO A

PROVVEDIMENTI SANITARI DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA LPAI

A seguito di accertamento di focolaio di IA LPAI, sono istituite:

- una *zona di restrizione* del raggio 1 km attorno al focolaio;
- una *zona di attenzione* del raggio di 10 km attorno al focolaio;
- una *zona di sorveglianza e controllo* corrispondente al rimanente territorio regionale.

Negli allevamenti avicoli che, in base all'indagine epidemiologica, sono considerati «aziende a contatto», ai sensi della Direttiva 2005/94, vengono applicati i provvedimenti adottati per gli allevamenti sede di focolaio.

Provvedimenti specifici per le aziende sede di focolaio e per la Zona di Restrizione

- 1) Abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti infetti;
- 2) distruzione delle carcasse e delle uova da cova presenti negli allevamenti infetti;
- 3) indagini epidemiologica effettuata in collaborazione con l'OEVR;
- 4) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio;
- 5) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

- 6) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;
- 7) individuazione e rintraccio delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; la loro schiusa deve avvenire sotto sorveglianza ufficiale;
- 8) individuazione e rintraccio dei pulcini nati da uova deposte in azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; negli allevamenti in cui questi pulcini vengono rintracciati devono essere effettuate le seguenti attività:
 - verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
 - ispezione clinica di ogni unità produttiva che comprenda una valutazione anamnestica ed esami clinici del pollame, soprattutto quello che sembra malato;
 - controlli sierologici (10 campioni di sangue) nelle singole unità produttive ove si trovano detti pulcini;
- 9) effettuazione in tutti gli allevamenti avicoli (per gli allevamenti all'aperto e rurali porre particolare attenzione a quelli a maggior rischio sanitario di cui alla nota H1.2007.33053 dell'11 luglio u.s.) registrati in Anagrafe di un'ispezione durante la quale vengono eseguite le seguenti attività:
 - verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
 - verifica della attuazione e rispetto delle misure di biosicurezza;
 - ispezione clinica di ogni unità produttiva che comprenda una valutazione anamnestica ed esami clinici del pollame, soprattutto quello che sembra malato;
 - controlli sierologici e virologici (in ogni singola unità produttiva), come di seguito indicato, **da concludersi tassativamente entro il 3 settembre 2007:**
 - 10 campioni di sangue;
 - negli allevamenti di tacchini anche 10 tamponi tracheali;
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci;
- 10) divieto di introduzione ed accasamento di volatili; eventuali deroghe a tale divieto sono subordinate, previa richiesta da parte degli interessati, a specifica autorizzazione della ASL territorialmente competente, acquisito il parere della Regione.

Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- 11) divieto di movimentare in uscita uova, salvo nel caso in cui sia autorizzato il trasporto diretto di:
 - *uova da cova* direttamente ad un incubatoio (situato al di fuori della zona di restrizione) identificato dall'autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova stesse e dei relativi imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità di tali partite di uova. I pulcini nati da tali uova possono essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato i periodi di vuoto biologico previsti dalle norme di biosicurezza di cui al d.d.s. n. 1491/2007 e un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 gg;
 - *uova da tavola* verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
 - *uova* verso uno stabilimento per la fabbricazione di oprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del Regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno dell'area di restrizione;
 - *uova* destinate alla distruzione;
- 12) divieto di movimentazione in uscita degli animali da vita **fino al 3 settembre** dalle aziende in cui si trovano. Successivamente potranno essere autorizzate le movimentazioni in uscita, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - vincolo sanitario;
 - visita sanitaria con esito favorevole nelle 48 ore precedenti la movimentazione;

- attestazione sul Mod. 4 o su certificazione allegata dell'esito favorevole della visita sanitaria e degli accertamenti effettuati;
- preavviso di almeno 48 ore al Servizio Veterinario della ASL competente per l'allevamento di destino;
- accordo tra i Servizi Veterinari Regionali nel caso di movimentazioni verso allevamenti di altre regioni.

In particolare per:

- *i pulcini di un giorno*: devono rimanere nell'azienda di destino per almeno 21 gg e sotto controllo ufficiale;
- le galline ovaiole e i riproduttori in fase pollastra, devono essere inviate direttamente all'allevamento di destino e vi rimangono, sotto controllo ufficiale, per almeno 21 gg.

Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l'autorizzazione per il trasporto di tali volatili solo previo:

- esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue (per ciascuna unità produttiva), effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico;
- esito favorevole di almeno 10 tamponi tracheali/cloacali (per ciascuna unità produttiva) nelle 48 ore precedenti la movimentazione;

13) *i volatili destinati alla macellazione*: possono essere movimentati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- invio diretto ad un impianto di macellazione situato nella zona di restrizione o, in caso di impossibilità, in altro impianto della Regione Lombardia designato dall'Autorità Sanitaria Locale, ed a condizione che siano rispettati i tempi di carico previsti dalla normativa vigente;
- vincolo sanitario;
- visita sanitaria con esito favorevole nelle 48 ore precedenti la movimentazione;
- attestazione sul Mod. 4 o su certificazione allegata dell'esito favorevole della visita sanitaria e degli accertamenti effettuati;
- preavviso di almeno 48 ore al Servizio Veterinario della ASL competente per il macello di destino;
- accordo tra i Servizi Veterinari delle ASL competenti, nel caso di movimentazioni verso allevamenti di altre regioni.

Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l'autorizzazione per il trasporto al macello solo previo:

- esito favorevole dell'ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico; per i carichi successivi della stessa partita, l'ispezione deve essere ripetuta almeno ogni tre giorni fino allo svuotamento dell'allevamento;
- esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue (per ciascuna unità produttiva), effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico; inoltre:
 - *negli allevamenti di tacchini da carne*, esito favorevole di 10 tamponi tracheali eseguiti nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
 - *negli allevamenti di anatre e oche*, esito favorevole di 10 tamponi cloacali eseguiti nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
- verifica che il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l'utilizzo di persone e attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali del medesimo allevamento;
- completamento dell'attestazione sanitaria di scorta con la seguente indicazione:
 - ✓ «volatili provenienti da allevamento situato nella zona di restrizione da Influenza Aviaria e sottoposti con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti»;

14) gli svezziatori possono movimentare gli animali, ad esclusione dei tacchini, solo in Regione Lombardia e verso allevamenti rurali ed a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell'animale, a tamponi tracheali eseguiti nelle 48 h precedenti la movimentazione.

Gli svezziatori devono garantire la rintracciabilità delle partite di animali commercializzati;

- 15) è vietato il rilascio di pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico;
- 16) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame, mangime, concime, liquame e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminata devono essere puliti e disinfettati dopo ogni loro utilizzo;
- 17) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili;
- 18) lo spostamento o spandimento di letame o lettiera di volatili, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e previa autorizzazione della Autorità Sanitaria territorialmente competente;
- 19) nel focolaio si applicano le norme di indennizzo previste dalla legge 218/88;
- 20) **le misure previste per la zona di restrizione, sono revocate dalla Autorità Regionale e restano comunque in vigore per almeno 42 giorni dalla conferma ufficiale dell'ultimo focolaio e trascorsi almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta e comunque dopo l'esecuzione con esito favorevole degli accertamenti sanitari negli allevamenti presenti in tale zona.**

Provvedimenti specifici per la Zona di Attenzione

- 1) divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a carattere familiare che intensivo;
- 2) controlli sierologici e virologici (in ogni singola unità produttiva), di tutti gli allevamenti avicoli registrati in Anagrafe (porre particolare attenzione agli allevamenti all'aperto e rurali a maggior rischio sanitario di cui alla nota H1.2007.33053 dell'11 luglio u.s.) come di seguito indicato, da concludersi tassativamente **entro il 10 settembre 2007**:
 - 10 campioni di sangue;
 - negli allevamenti di tacchini anche 10 tamponi tracheali;
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci;
- 3) **movimentazione in uscita** (anche per ripopolamento faunistico) **degli animali da vita** dalle aziende in cui si trovano è **vietata sino al 3 settembre 2007**. Successivamente è comunque subordinata all'esito favorevole degli accertamenti sanitari di cui al punto 2. L'esito favorevole di tali accertamenti deve essere riportato sul Mod. 4 o su una certificazione allegata.

La movimentazione dei pulcini di un giorno è permessa a condizione che rimangano nell'azienda di destino per almeno 21 gg e sotto controllo ufficiale;
- 4) *le uova da cova possono essere movimentate a condizione che siano inviate* direttamente ad un incubatoio identificato dall'autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova stesse e dei relativi imballaggi.

L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità di tali partite di uova.

I pulcini nati da tali uova possono essere destinati esclusivamente ad un'unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato i periodi di vuoto biologico previsti dalle norme di biosicurezza di cui al d.d.s. n. 1491/2007 e un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 gg.

I pulcini devono rimanere nell'azienda di destino per almeno 21 gg e sotto controllo ufficiale;
- 5) i volatili possono essere inviati alla macellazione a condizione che siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione.

La macellazione in impianti di altre regioni deve essere concordata tra i competenti Servizi Veterinari territoriali. Il Servizio Veterinario concede l'autorizzazione per il trasporto al macello alle seguenti condizioni:

 - **nei soli allevamenti di tacchini, ovaiole e riproduttori**: esito favorevole dell'ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico;
 - esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue (per ciascuna unità produttiva), effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico; inoltre:

- negli allevamenti di tacchini da carne, esito favorevole di 10 tamponi tracheali eseguiti nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
 - negli allevamenti di anatre e oche, esito favorevole di 10 tamponi cloacali eseguiti nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi;
- completamento dell'attestazione sanitaria di scorta con la seguente indicazione:
- ✓ «volatili provenienti da allevamento situato nella zona di Attenzione da Influenza Aviaria e sottoposti con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti»;
- 6) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna;
- 7) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili;
- 8) le misure previste nella zona di Attenzione sono revocate dalla Autorità Regionale e restano in vigore almeno fino all'esito favorevole degli accertamenti sanitari di cui al punto 2.**

Misure di sorveglianza e controllo da adottare nel rimanente territorio della Regione Lombardia

- 1) Intensificazione dell'attività di vigilanza in tutti gli allevamenti avicoli per verificare l'eventuale presenza di forme cliniche sospette riferibili ad IA e il rispetto delle norme di biosicurezza;
- 2) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili;
- 3) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna;
- 4) **movimentazione in uscita** (anche per ripopolamento faunistico) **degli animali da vita** dalle aziende in cui si trovano è **vietata sino al 3 settembre 2007**. Successivamente è comunque subordinata all'esito favorevole di un controllo sierologico e virologico come di seguito elencato:
 - 10 campioni di sangue;
 - negli allevamenti di tacchini anche 10 tamponi tracheali;
 - negli allevamenti di anatre e oche, o ove queste sono presenti, anche un pool di feci.
 L'esito favorevole di tali accertamenti deve essere riportato sul Mod. 4 o su una certificazione allegata;
- 5) controlli sierologici e virologici, come di seguito indicato, da concludersi tassativamente **entro il 10 settembre 2007**:
 - allevamenti di tacchini, tramite 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali;
 - allevamenti all'aperto e rurali a maggior rischio sanitario, con le modalità di cui alla nota H1.2007.33053 dell'11 luglio u.s.;
- 6) la concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini da carne è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
 - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico;
 - prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell'antigene virale;
 - completamento dell'attestazione sanitaria di scorta con la seguente indicazione:
 - ✓ «volatili provenienti da allevamento situato nella zona di sorveglianza e controllo per Influenza Aviaria e sottoposti con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti»;
- 7) **le misure di sorveglianza e controllo previste sono revocate o modificate dall'Autorità Regionale, a seguito dell'evoluzione epidemiologica e restano comunque in vigore almeno fino all'esito favorevole degli accertamenti sanitari di cui al punto 5.**

D.G. Agricoltura

(BUR20070120)

(4.3.0)

D.d.g. 8 agosto 2007 - n. 9117

Albi regionali dei vigneti DOC, DOCG, ed elenchi delle vigne a IGT, modifica parziale del decreto n. 2445 del 7 marzo 2006 e riapertura dei termini di presentazione delle domande di nuova iscrizione e di variazione delle iscrizioni preesistenti per la Provincia di Pavia stabiliti dal decreto n. 5781 del 31 maggio 2007

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

– il decreto ministeriale 27 marzo 2001 «Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti a DOC, DOCG e negli elenchi delle vigne a IGT e norme aggiuntive»;

– l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dei criteri per l'aggiornamento degli albi dei vini a denominazione d'origine e degli elenchi delle vigne IGT in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

– il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOC, DOCG, e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adeguamenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/17327 del 30 aprile 2004 «Istituzione degli albi regionali dei vigneti a DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne a IGT. Approvazione delle linee operative per l'attivazione, l'aggiornamento e la tenuta degli albi dei vigneti a DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne IGT»;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/17830 dell'11 giugno 2004 di modifica e integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 7/17327 del 30 aprile 2004 che dà mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura di adottare, con proprio atto, provvedimenti applicativi per l'attivazione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vini DOC, DOCG e degli elenchi delle vigne IGT;

– il decreto del Direttore Generale n. 2445 del 7 marzo 2006 «Revoca del decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura n. 7433 del 6 maggio 2004 e contestuale modifica delle linee operative per la tenuta degli albi regionali dei vigneti a DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne a IGT, approvazione della relativa modulistica e pubblicazione elenco regionale degli albi e degli elenchi delle vigne a IGT» che fissa il termine per la presentazione delle domande di variazione e di iscrizione agli albi per la campagna 2007 al 31 maggio 2007;

– il decreto del Direttore Generale n. 5781 del 31 maggio 2007 «Proroga dei termini di presentazione delle domande di nuova iscrizione e di variazione delle iscrizioni preesistenti agli Albi dei vigneti DOC, DOCG, e agli Elenchi delle vigne a IGT»;

Preso atto che:

– con d.m. del 27 luglio 2007 recante modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Oltrepò pavese», sono state approvate le modifiche relative al disciplinare di produzione della DOC Oltrepò Pavese e in particolare è stata riconosciuta la nuova tipologia «Oltrepò Pavese Bianco»;

– con d.m. del 27 luglio 2007 recante il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Oltrepò Pavese» metodo classico e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, sono state riconosciute la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» e la DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot nero»;

– i citati decreti entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007 ormai alle porte;

Ritenuto indispensabile modificare parzialmente il citato decreto n. 2445 del 7 marzo 2006 relativamente all'allegato 3 dello stesso e precisamente:

Parte prima: «Regione Lombardia – Albi regionali dei vigneti a DOC e a DOCG» aggiungendo i seguenti albi:

- Oltrepò pavese metodo classico
- Oltrepò pavese metodo classico pinot nero
- Oltrepò pavese bianco

- Oltrepò pavese riesling ed eliminando i seguenti albi:
- Oltrepò pavese riesling italico
- Oltrepò pavese riesling renano

Parte terza «Elenco delle iscrizioni primarie agli albi dei vigneti DOC e DOCG e agli elenchi delle vigne a IGT e delle possibili iscrizioni secondarie correlate in Regione Lombardia» aggiungendo così di seguito:

PAVIA	
ISCRIZIONE PRIMARIA	ISCRIZIONE SECONDARIA
ALBO DO	ALBO DO/ ELENCO IGT
DOCG OLTREPO PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO	DOC OLTREPO PAVESE PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO
DOCG OLTREPO PAVESE METODO CLASSICO	DOC OLTREPO PAVESE PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO
DOC OLTREPO PAVESE BIANCO	DOC OLTREPO PAVESE RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING	DOC OLTREPO PAVESE BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO

ed eliminando:

PAVIA	
ISCRIZIONE PRIMARIA	ISCRIZIONE SECONDARIA
ALBO DO	ALBO DO/ ELENCO IGT
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING ITALICO	IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING RENANO	IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO

Ritenuto inoltre, esclusivamente per i produttori della Provincia di Pavia, di dovere riaprire i termini di presentazione delle nuove iscrizioni o delle variazioni agli Albi DOC e DOCG e agli Elenchi delle Vigne a IGT presso la competente Camera di Commercio attualmente fissati al 31 luglio 2007 dal citato decreto n. 5781 del 31 maggio 2007 dal 7 agosto 2007 al 15 ottobre 2007 per potere adeguare la propria posizione rispetto alle variazioni introdotte dai citati decreti ministeriali;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1. Di modificare parzialmente il decreto n. 2445 del 7 marzo 2006 relativamente all'allegato 3 dello stesso e precisamente:

Parte prima: «Regione Lombardia – Albi regionali dei vigneti a DOC e a DOCG» aggiungendo i seguenti albi:

- Oltrepò pavese metodo classico
- Oltrepò pavese metodo classico pinot nero
- Oltrepò pavese bianco
- Oltrepò pavese riesling

ed eliminando i seguenti albi:

- Oltrepò pavese riesling italico
- Oltrepò pavese riesling renano

Parte terza «Elenco delle iscrizioni primarie agli albi dei vigneti DOC e DOCG e agli elenchi delle vigne a IGT e delle possibili iscrizioni secondarie correlate in Regione Lombardia» aggiungendo così di seguito:

PAVIA	
ISCRIZIONE PRIMARIA	ISCRIZIONE SECONDARIA
ALBO DO	ALBO DO/ ELENCO IGT
DOCG OLTREPO PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO	DOC OLTREPO PAVESE PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO
DOCG OLTREPO PAVESE METODO CLASSICO	DOC OLTREPO PAVESE PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA PINOT NERO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO
DOC OLTREPO PAVESE BIANCO	DOC OLTREPO PAVESE RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING	DOC OLTREPO PAVESE BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO

ed eliminando:

PAVIA	
ISCRIZIONE PRIMARIA	ISCRIZIONE SECONDARIA
ALBO DO	ALBO DO/ ELENCO IGT
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING ITALICO	IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO
DOC OLTREPO PAVESE RIESLING RENANO	IGT PROVINCIA DI PAVIA BIANCO IGT PROVINCIA DI PAVIA RIESLING ITALICO

2. Di riaprire i termini di presentazione delle nuove iscrizioni o delle variazioni agli Albi DOC e DOCG e agli Elenchi delle Vigne a IGT per i produttori della Provincia di Pavia presso la competente Camera di Commercio attualmente fissati al 31 luglio 2007 dal citato decreto n. 5781 del 31 maggio 2007 dal 7 agosto 2007 al 15 ottobre 2007 per potere adeguare la propria posizione rispetto alle variazioni introdotte dai citati decreti ministeriali.

3. Di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Direzione Generale Agricoltura:
Sandro Diego Cioccarelli

(BUR20070121)

D.d.s. 25 luglio 2007 - n. 8388

Rettifica del decreto n. 8165 del 20 luglio 2007 inerente la revoca del riconoscimento di primo acquirente latte della ditta «La Bondenese s.r.l.» - p. IVA 01870910203

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Omissis

Decreta

1. rettificare il d.d.s. n. 8165/07, relativamente alla revoca del decreto di riconoscimento in qualità di primo acquirente latte della ditta «La Bondenese s.r.l.» - p. IVA 01870910203, sostituendo il riferimento al d.p.g.r. n. 3332/94 con il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura n. 25816 del 31 marzo 1999;

2. di revocare pertanto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura n. 25816 del 31 marzo 1999 a decorrere dal 45° giorno dalla data di notifica del presente atto;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «La Bondenese s.r.l.» - p. IVA 01870910203;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleynt

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20070122)

D.d.g. 22 maggio 2007 - n. 5284

Ditta Savelli s.p.a. con sede legale in Brescia, via Cacciamali, 4 - Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Brescia, via Cacciamali 4, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 208-211 del d.lgs. 152/06

(5.3.5)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che la ditta Savelli s.p.a. con sede legale in Brescia, via Cacciamali 4, ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 208-211 del d.lgs. 152/06, in atti regionali n. 1018 dell'11 gennaio 2007, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione

alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Brescia, via Cacciamali 4, ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi;

Richiamate:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Approvazione della circolare di "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, vagliati dal Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture, in proposito, si precisa che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegata all'istanza di autorizzazione, il rappresentante legale della Società Savelli s.p.a. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

c) la Conferenza ex art. 208 del d.lgs. 152/06 tenutasi in data 7 marzo 2007 si è conclusa con l'espressione di parere favorevole, dando mandato alla struttura regionale di predisporre il provvedimento autorizzativo, una volta acquisita la documentazione richiesta, acquisendo i seguenti specifici pareri:

- Regione D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: prende atto del chiarimento fornito dal comune di Brescia dove viene specificata l'inesistenza del vincolo paesistico sull'area ove insiste l'impianto. Richiede per ogni campagna di sperimentazione che la ditta fornisca preliminarmente:

- a) provenienza di ogni partita di rifiuto in relazione a ogni codice C.E.R. che si intende trattare;
- b) dettaglio di ciascuna miscelazione effettuata divisa per materia prima e/o rifiuto;
- c) risultato del bilancio energetico per ogni tipologia di materiale trattato comprensiva dell'energia usata nella preparazione del materiale trattato;
- d) analisi del combustibile prodotto per ogni partita;
- e) analisi dei fumi relativi allo scarico del motore che userà il combustibile;
- f) analisi degli sfiati dell'impianto stesso.

Si richiede inoltre di comunicare il quantitativo di rifiuto in uscita che si intende stoccare, l'area che verrà identificata per tale deposito e le modalità di stoccaggio effettuate e di integrare la documentazione con le caratteristiche del motore installato presso l'impianto che utilizzerà il combustibile prodotto per autoconsumo, chiarendo la connessione dello stesso con l'impianto Savelli;

- Provincia: si riserva di formalizzare il parere una volta acquisita e valutata la documentazione integrativa richiesta;
- Comune di Brescia: assente;
- ARPA: assente;

4. la Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale

n. 1407 del 2 maggio 2007, ha espresso parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con le seguenti prescrizioni:

– in sede di sperimentazione dovrà essere classificata, ai sensi dell'allegato 10 alla parte V del d.lgs. 152/06, la tipologia del combustibile prodotto;

– la produzione di energia elettrica dal gruppo diesel di progetto, derivante dall'utilizzo del combustibile liquido generato, sia preventivamente autorizzata ai sensi della normativa vigente, previa specifica istanza da presentarsi al competente Settore dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;

– dovranno essere effettuate specifiche analisi di caratterizzazione del combustibile prodotto, relativamente ad ogni miscela rifiuto/materia prima immessi nell'impianto, nonché specifiche analisi dei prodotti di combustione che si generano per ogni miscela; come certifichiamo l'analisi;

– dovrà essere redatta e trasmessa, al termine dell'esercizio sperimentale, una relazione dettagliata che descriva l'attività svolta, le miscele approntate, le analisi sul combustibile e sulle emissioni derivanti dalla sua combustione;

– dovrà essere comunicato l'avvio dell'impianto alla Provincia di Brescia;

5. nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al punto d) secondo alinea l'azienda potrà operare stoccando il combustibile prodotto;

6. non essendo pervenute osservazioni da parte del comune di Brescia e dell'ARPA – Dipartimento di Brescia entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale della conferenza, per il combinato disposto dei commi 3, 6, 6-bis, 7 e 9, dell'art. 14-ter, della l. 241/90 e s.m.i., si intende acquisito l'assenso di tali enti;

7. con nota prot. 34569 del 27 novembre 2006 la Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha stabilito che tale impianto sperimentale non è assoggettabile a preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, poiché tale intervento si può inquadrare nella fattispecie definita dal Titolo V del d.lgs. 152/06 art. 269;

8. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è pari a € 21.372,00 ed è relativo alle operazioni di:

– messa in riserva (R13) di 9 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 176,62;

– recupero (R3) di 130 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

9. l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi degli artt. 208-211 del d.lgs. 152/06, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Brescia, via Cacciamali 4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e tenendo conto della planimetria di inquadramento dell'impianto, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208-211 del d.lgs. 152/06, la ditta Savelli s.p.a., con sede legale in Brescia, via Cacciamali 4, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Brescia, via Cacciamali 4, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A ed alla planimetria di inquadramento dell'impianto (*omissis*), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/97, l'autorizzazione ha la durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di disporre che la ditta Savelli s.p.a. avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da

parte della Provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative e ad inserimenti di nuovi CER relativi a rifiuti ritenuti compatibili con la sperimentazione, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il Dipartimento ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Brescia, che può avvalersi dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accettare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 21.372,00 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo alle operazioni di:

– messa in riserva (R13) di 9 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 176,62;

– recupero (R3) di 130 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Savelli s.p.a. trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Brescia ed al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 8.;

12. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il direttore generale
Servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

ALLEGATO A

Ditta: Savelli s.p.a.

Sede legale e ubicazione impianto: Brescia, via Cacciamali, 4.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area di ubicazione dell'impianto, di estensione complessiva pari a circa 475 mq, interessa il mappale 14, del foglio 229 del NCT del comune di Brescia, di proprietà della ditta;

1.2 tale area ricade in zona «D1 P2 – Aree della mescolanza funzionale a densità alta» secondo il vigente PRG del comune di Brescia;

1.3 le operazioni autorizzate, con riferimento all'allegato C della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, sono così identificate:

- messa in riserva (R13) di 9 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero di sostanze organiche (R3) di 130 kg/ora di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni:

- miscelazione del rifiuto con calce e catalizzatore;
- reazione (turbina di reazione e motore elettrico);
- 1^a distillazione (reattore/separatore, colonna di distillazione, condensatore e serbatoio di raccolta liquido);
- serbatoio di raccolta residui della 1^a distillazione;
- pompa a vuoto per la collettamento del gas ad un serbatoio e successivo invio alla batteria a due stadi di carboni attivi;
- 2^a distillazione (separatore, colonna di distillazione, condensatore, serbatoio di raccolta liquido);
- produzione energia elettrica (motore, generatore, ecc.);
- serbatoio di 2 mc di deposito temporaneo di olio combustibile;

1.5 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai seguenti CER:

- 02.01.02 - limitatamente a frazione solida essiccata
- 02.01.03;
- 02.01.06 - limitatamente alla frazione solida essiccata;
- 02.01.07 - limitatamente alla frazione solida essiccata;
- 02.03.03;
- 02.03.04;
- 02.03.99 - limitatamente a scarti e fondami di raffinazione degli oli dei grassi vegetali e animali;
- 03.01.05;
- 03.03.08 - limitatamente a frazioni non altrimenti recuperabili;
- 04.02.21;
- 04.02.22;
- 07.02.13;
- 12.01.05;
- 15.01.01 - limitatamente a frazioni non altrimenti recuperabili;
- 15.01.02 - limitatamente a frazioni non altrimenti recuperabili;
- 19.03.07 - limitatamente alla frazione solida essiccata;
- 19.05.03;
- 19.06.04;
- 19.06.06;
- 19.08.05;
- 19.12.01 - limitatamente a frazioni non altrimenti recuperabili;
- 19.12.04 - limitatamente a frazioni non altrimenti recuperabili;
- 19.12.08;
- 19.12.10.

2. Prescrizioni

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.2 non possono essere ritirati rifiuti maleodoranti;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;

2.4 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli stoccaggi dei rifiuti speciali prodotti dall'impianto devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.5 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.6 i serbatoi devono essere dotati di segnalatore di livello e di idonei dispositivi antitraboccamento;

2.7 il deposito temporaneo dei rifiuti in uscita dall'impianto deve rispettare quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.8 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.9 tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

2.10 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.11 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.12 i rifiuti accettati all'interno dell'impianto devono essere sottoposti a trattamento di recupero entro 6 mesi dalla data di scarico nella zona di messa in riserva;

2.13 lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.14 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere edotto dei rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati e, comunque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato;

2.15 i mezzi e/o i contenitori impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione, garantendo che tutte le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, e devono essere predisposti altresì idonei mezzi atti a contenere e raccogliere eventuali sversamenti accidentali;

2.16 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da convogliare le acque meteoriche e/o i percolati nelle rispettive reti di raccolta; per facilitare la ripresa dei possibili sversamenti accidentali, tali reti dovranno essere dotate di idonei pozzetti a tenuta e di valvole di intercettazione;

2.17 preliminarmente all'inizio di ogni campagna di sperimentazione la ditta deve inviare a Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Dipartimento ARPA territorialmente competente una nota riportante la provenienza di ciascuna partita di rifiuto, per ciascun codice CER;

2.18 successivamente ad ogni campagna di sperimentazione la ditta deve inviare a Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Dipartimento ARPA territorialmente competente una breve relazione contenente:

- il dettaglio di ciascuna miscelazione effettuata su materia prima/rifiuto;
- il bilancio energetico per ogni tipologia di rifiuto utilizzato (comprensivo dell'energia per il pretrattamento del rifiuto);
- l'analisi del combustibile in uscita, per ogni partita;
- l'analisi dei fumi dello scarico del motore e degli sfiati presenti nell'impianto;
- il quantitativo dei rifiuti in uscita, la loro composizione, l'identificazione dell'area di stoccaggio e modalità con cui viene effettuato lo stoccaggio stesso;

2.19 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.20 i controlli alle emissioni in atmosfera dovranno essere effettuati con cadenza mensile (es. uno al mese) e saranno volti a verificare le quantità e la qualità delle stesse, inoltre dovranno essere riportate le condizioni operative in cui si sono svolte tali

verifiche. I parametri da controllare sono quelli del d.lgs. 133/05 (NOx, Polveri, SOx, Metalli, Diossine, IPA, ecc.);

2.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, agli Enti di controllo (Provincia di Brescia ed ARPA - Dipartimento di Brescia) ed al comune territorialmente competente. I requisiti per l'esplicitamento della carica devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1991 n. 324, e s.m.i., nonché alle relative norme attuative;

2.22 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo uno specifico progetto da presentare alla Provincia di Brescia per l'approvazione. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili e del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20070123)

(5.3.5)

D.d.u.o. 26 marzo 2007 - n. 2908

Ditta Systema Ambiente s.r.l. - Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento del d.d.g. n. 5883 del 20 aprile 2005 di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RETI ED INFRASTRUTTURE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Richiamati:

- il d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883, avente per oggetto: «Ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, n. 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03»;

- il d.d.u.o. 2 marzo 2006, n. 2290, avente per oggetto: «Ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello, 35. Volturazione dell'autorizzazione già rilasciata con d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883 avente per oggetto: ditta Transeco s.r.l., con sede legale in Inzago (MI), via Secco d'Aragona, n. 28. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Inzago (MI), loc. Cascina Redenta, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., art. 10 del d.lgs. 36/03 e art. 17 della l.r. 26/03»;

Vista l'istanza della ditta Systema Ambiente s.r.l., in atti regionali n. 16194 del 17 luglio 2006, come integrata con nota n. 19092 del 4 settembre 2006, tendente ad ottenere la variazione della sede legale da via Pirandello, 35 - Montichiari (BS) a via Dei Santi, 58 - Brescia;

Vista la «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni» (art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), che attesta la variazione della sede legale;

Ritenuto:

- di prendere atto della variazione di sede legale della ditta Systema Ambiente s.r.l.;
- di richiedere l'appendice di variazione di tutte le polizze fidejussorie già agli atti ed accettate che indichino la variazione di cui sopra;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «I Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «II Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Carmelo Di Mauro l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Decreta

1) di prendere atto della variazione della sede legale della ditta Systema Ambiente s.r.l. da via Pirandello, n. 35 - Montichiari (BS) a via Dei Santi n. 58 - Brescia;

2) di disporre che:

- venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione a tutte le polizze fidejussorie già agli atti regionali ed accettate, che indichino la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale comunicazione del provvedimento e dell'accettazione della fideiussione;

3) di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alla d.d.g. 20 aprile 2005, n. 5883 e al d.d.u.o. 2 marzo 2006, n. 2290;

4) di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Systema Ambiente s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al Comune di Inzago ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il dirigente dell'U.O.
Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20070124)

(5.3.5)

D.d.u.o. 31 maggio 2007 - n. 5729

Ditta La Inerti s.r.l., con sede legale in Milano, via dei Missaglia, 97 - Presa d'atto del subentro nell'assolvimento degli oneri fidejussori prestati dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. a fronte dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV), già rilasciata con d.g.r. n. 28419 del 18 maggio 1983 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RETI ED INFRASTRUTTURE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamati:

- la d.g.r. 18 maggio 1983, n. 28419, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Tecnocea s.p.a., per la costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV)»;

- la d.g.r. 3 marzo 1988, n. 29846, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Tecnocea s.p.a. con sede in via Pomponio Leto, 3/5, Milano, della modifica del piano di gestione e della variante in corso d'opera relativa alla realizzazione del primo lotto della discarica per rifiuti speciali e tossici nocivi, sita in Comune di Verretto (PV), presso la Cava Saravia, già autorizzata con d.g.r. n. 3/28419, del 18 maggio 1983»;

– la d.g.r. 17 novembre 1988, n. 48408, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Tecnocea s.p.a. con sede in via Pomponio Leto 3/5, Milano, all'esercizio del secondo lotto della discarica per rifiuti speciali sita in Comune di Verretto (PV), località Cava Saravia, già autorizzata con d.g.r. n. 4/29486 del 3 marzo 1988»;

– la d.g.r. 12 marzo 1991, n. 6579, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Tecnocea s.p.a. con sede in via Pomponio Leto n. 3/5 – Milano, all'esercizio del 3°, 4°, 5° e 6° lotto della discarica per rifiuti speciali sita in Comune di Verretto (PV), località Cava Saravia»;

– la d.g.r. 22 dicembre 1995, n. 7168, avente per oggetto: «Proroga dell'autorizzazione alla ditta Tecnocea s.p.a. per l'esercizio del V lotto della discarica per rifiuti speciali sita in loc. Cava Saravia, Verretto (PV), già autorizzato con d.g.r. 12 marzo 1991, n. 6579, e presa d'atto della variazione della sede legale da via Pomponio Leto, 3/5 Milano a via Tortona, 33 Milano»;

– il d.d.u.o. 29 marzo 2006, n. 3558, avente per oggetto: «Servizi Industriali s.p.a. con sede legale in Milano, via dei Missaglia 97. Presa d'atto del subentro nell'assolvimento degli oneri fidejussori prestati dalla ditta Tecnocea s.p.a. a fronte dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV), già rilasciata con d.g.r. 18 maggio 1983, n. 28419 e s.m.i.»;

Viste le istanze della ditta La Inerti s.r.l. in atti regionali n. 28979 del 21 dicembre 2006 e n. 2499 del 30 gennaio 2007 con cui viene comunicata l'avvenuta acquisizione in proprietà dei terreni ove insiste l'ex discarica autorizzata con i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni» (art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

Preso atto:

– che la ditta sopra richiamata è iscritta presso la CCIAA di Milano n. 00927180190 del 19 febbraio 1996;

– che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di dover provvedere a:

– prendere atto dell'avvenuta cessione delle aree dell'ex discarica alla ditta La Inerti s.r.l. con sede legale in Milano, via dei Missaglia, 97 e, conseguentemente, del subentro della ditta sopra citata nell'assolvimento degli oneri fidejussori a suo tempo prestati dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. a fronte dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV), già rilasciata con dd.g.r. 18 maggio 1983, n. 28419, 3 marzo 1988, n. 29846, 17 novembre 1988, n. 48408, 12 marzo 1991, n. 6579, 22 dicembre 1995, n. 7168 e d.d.u.o. 29 marzo 2006, n. 3558;

– richiedere la volturazione delle fidejussioni a suo tempo prestate dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. e già accettate in capo alla ditta La Inerti s.r.l.;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 8/2 del 18 maggio 2005 recante «I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale: è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 recante «II Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'ing. Carmelo Di Mauro l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;

Decreta

1) di prendere atto del subentro della ditta La Inerti s.r.l. con sede legale in Milano, via dei Missaglia, n. 97, nell'assolvimento degli oneri fidejussori prestati dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. a fronte dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un giacimento controllato per rifiuti speciali in Comune di Verretto (PV), già rilasciata con d.g.r. 18 maggio 1983, n. 28419, 3 marzo 1988, n. 29846, 17 novembre 1988, n. 48408, 12 marzo 1991, n. 6579, 22 dicembre 1995, n. 7168 e d.d.u.o. 29 marzo 2006, n. 3558;

2) di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alle

autorizzazioni rilasciate con d.g.r. 18 maggio 1983, n. 28419, 3 marzo 1988, n. 29846, 17 novembre 1988, n. 48408, 12 marzo 1991, n. 6579, 22 dicembre 1995, n. 7168, d.d.u.o. 29 marzo 2006, n. 3558 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3) di richiedere la volturazione delle fidejussioni a suo tempo prestate dalla ditta Servizi Industriali s.p.a. e già accettate, in capo alla ditta La Inerti s.r.l.;

4) di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione dell'appendice di voltura di cui al punto 3), trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al Comune di Verretto ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il dirigente dell'U.O.
Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20070125)

D.d.u.o. 12 luglio 2007 - n. 7786

Presenza d'atto della rinuncia e conseguente archiviazione dell'istanza presentata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1 punto 5.1 dalla ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s. con sede legale ed impianto in Stezzano (BG) via Zanica, 32 tendente ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)

(5.3.1)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RETI E INFRASTRUTTURE

Visti:

• la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

• la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004»;

• il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento»;

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs. 59/05 dalla ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s., con sede legale in Stezzano (BG), via Zanica, 32, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto esistente in Stezzano (BG), via Zanica, 32, e pervenute allo Sportello IPPC in atti reg. n. 37700 del 29 dicembre 2006;

Richiamate:

– la richiesta di integrazioni documentale inviata alla ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s. in atti reg. 7828 del 6 aprile 2007;

– la rinuncia pervenuta dalla ditta stessa in atti reg. 15329 del 28 maggio 2007 alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, pertanto, a seguito della rinuncia effettuata dalla ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s., con sede legale in Stezzano (BG), via Zanica, 32, di estinguere il procedimento amministrativo in corso e di archiviare la relativa istanza;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza, in atti regionali prot. n. 37700 del 29 dicembre 2006, con cui la ditta Negroni Giuseppe & C. s.a.s., con sede legale in Stezzano (BG), via Zanica 32, ha richiesto l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto da ubicarsi in Comune di Stezzano (BG), via Zanica 32;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. ai soggetti interessati, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Stezzano e all'ARPA dipartimento di Bergamo;

3. di far presente che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni

dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Reti e Infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

(BUR20070126)

D.d.s. 28 giugno 2007 - n. 7128

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta R.O.B.I. s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in Treviolo (BG), via degli Assini 44

(5.3.1)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta R.O.B.I. s.r.l., con sede legale in Treviolo (BG), via degli Assini 44, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in Treviolo (BG), via degli Assini 44, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'autorizzazione integrata rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 6 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emaneazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. di determinare in € 462.515,88 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta R.O.B.I. s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 249.564,72 relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 557,5 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a € 196.936,87;
- messa in riserva (R13) di 516,5 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a € 18.245,36;
- deposito preliminare (D15) di 508 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 89.722,96;
- deposito preliminare (D15) di 103 mc di rifiuti speciali pericolosi con contenuto di Cl org > 2% e PCB > 25ppm pari a € 115.219,92;
- operazioni di recupero (R3 - R4 - R5 - R12) e smaltimento (D14) di 30.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 42.390,77.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare a fronte delle operazioni di recupero e smaltimento svolte presso l'impianto su rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, a fronte dell'avvenuta certificazione ISO 14001, è pari a € 277.509,53.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni 3 anni il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 per l'attività in essere. Successivamente

al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8. entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta R.O.B.I. s.r.l., con sede legale in Treviolo (BG) via degli Assini 40, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Treviolo, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della Struttura
Autorizzazioni e certificazioni:
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazioni.

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20070127)

D.d.s. 2 agosto 2007 - n. 8886

(5.2.0)

L.r. n. 33/91. FRISL 2001/03, Progetto I/00018 Comune di Rudiano (BS) - Presa d'atto della contabilità finale - Rideterminazione del contributo - Liquidazione del saldo del contributo regionale - Declassificazione a strada comunale - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 2 nei tratti urbani di via Lavoro/Industria, corso A. Moro, via G. Matteotti e via Caduti e della S.P. n. 20 nel tratto urbano di via Brescia finalizzato alla declassificazione a comunale dei tratti interessati

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA VIABILITÀ E AUTOSTRADE REGIONALI

Omissis

Decreta

1. Di prendere atto che la spesa sostenuta dal Comune di Rudiano (BS) per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 2 nei tratti urbani di via Lavoro/Industria, corso A. Moro, via G. Matteotti e via Caduti e della S.P. n. 20 nel tratto urbano di via Brescia finalizzato alla declassificazione a comunale dei tratti interessati ammonta a complessivi € 1.205.810,84 come risulta dagli atti di contabilità finale approvati con determinazione n. 54 dell'1 aprile 2005.

2. Di rideterminare la spesa ammissibile nell'importo di € 1.138.959,48 di cui € 962.678,19 per lavori (IVA e oneri di sicurezza compresi), € 66.295,44 per spese tecniche e € 109.985,85 per altre spese.

3. Di rideterminare, a favore del Comune di Rudiano (BS), il contributo a rimborso nella misura ridotta di € 622.501,48 in relazione all'ammissibilità delle spese tecniche nel limite del 7% dell'importo dei lavori, oneri sicurezza e relativa IVA ai sensi

della scheda legislativa dell'iniziativa Viabilità minore 2001-2003.

4. Di declassificare a strada comunale i tratti delle strade provinciali relative a S.P. 2 «Urago d'Oglio-Orzinuovi» dal km 15 + 030 al km 16 + 040 e del tratto di S.P. 2 VAR «Deviante di Rudiano» dal km 14 + 522 al km 15 + 450 come previsto dalla scheda legislativa relativa al FRISL 2001/2003.

5. Di liquidare la somma di € 60.239,89, a titolo di saldo del contributo regionale a rimborso ventennale, utilizzando l'impegno n. 2005 14061/0 appartenente al capitolo 2005 005480, a favore del Comune di Rudiano (cod. 10417).

6. Di effettuare un'economia di € -48.892,52 al sopraccitato impegno 14061/0 del 2005.

Il dirigente della struttura
viabilità e autostrade regionali:
Laura Burzillieri

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20070128)

(5.3.4)

D.d.u.o. 26 luglio 2007 - n. 8499

Diniego all'approvazione del documento «Analisi di rischio sito-specifica e rimodulazione degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee», presentata ai sensi dell'art. 265 del d.lgs. 152/2006, relativa all'area P.P.G. Industries Italia s.p.a., sita nei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;

Vista la d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 4033 avente per oggetto «Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica della d.g.r. n. 2838/2006»;

Atteso che sull'area dello stabilimento P.P.G. Industries Italia s.p.a., ubicata nei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano è in corso un'attività industriale;

Vista la nota agli atti regionali con protocollo 31162 del 26 ottobre 2006, con la quale la Società P.P.G. Industries Italia s.p.a., con sede in Quattordio (AL) - via Serra, 1, ha trasmesso il documento «Analisi di rischio sito-specifica e rimodulazione degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee» relativo all'area posta sul territorio dei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in particolare dell'Analisi di Rischio del sito;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 31 maggio 2007, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sull'«Analisi di rischio sito-specifica e proposta d'intervento relativa all'area

P.P.G. Industries Italia s.p.a.» posta nel territorio dei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano, e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano, dell'ARPA Lombardia Dipartimento Provinciale di Milano, dell'ARPA di Monza e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto, il documento progettuale mancante di quegli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione del documento dell'Analisi di Rischio, così come evidenziato nelle considerazioni finali di cui al relativo verbale di conferenza, e che pertanto lo stesso non risulta accoglibile sotto l'aspetto ambientale e sanitario;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi del 31 maggio 2007, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto per quanto sopra di non approvare il documento «Analisi di Rischio sito-specifica e rimodulazione degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee» relativo all'area P.P.G. Industries Italia s.p.a., per le motivazioni espresse dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 31 maggio 2007, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Dato atto che ai fini della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area industriale in argomento, la Conferenza di Servizi, ha determinato di richiedere alla Società P.P.G. Industries Italia s.p.a. la presentazione, di un nuovo documento progettuale di analisi di rischio, che dovrà essere redatto secondo le prescrizioni e osservazioni impartite dagli Enti durante la Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca, delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

Decreta

1. di diniegare l'approvazione del documento «Analisi di Rischio sito-specifica e rimodulazione degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee» relativo all'area P.P.G. Industries Italia s.p.a. sita nel territorio dei Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano, ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della l.r. 30/2006, per le motivazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 31 maggio 2007, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di dare atto che ai fini della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area industriale in argomento, la Società P.P.G. Industries Italia s.p.a. dovrà presentare un nuovo documento progettuale di analisi di rischio, redatto secondo le prescrizioni e osservazioni impartite dagli Enti durante la Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Cormano, Novate Milanese e Milano, all'ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano, all'ARPA di Monza e alla Società P.P.G. Industries Italia s.p.a.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'U.O.:
Cinzia Secchi